



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 401

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° febbraio 2011

I N D I C E

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 5 ^a (Bilancio)	Pag. 5
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	» 12

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 19
2 ^a - Giustizia	» 22
5 ^a - Bilancio (*)	» 32
6 ^a - Finanze e tesoro	» 45
7 ^a - Istruzione	» 58
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 96
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 97
10 ^a - Industria, commercio, turismo (*)	» 99
11 ^a - Lavoro	» 101
12 ^a - Igiene e sanità	» 104
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 111
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 124

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 131
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 134
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 136
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 137

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni (Notturne) 5^a (Bilancio) e 10^a (Industria, turismo, commercio) verranno pubblicate in un separato fascicolo di supplemento del presente 401° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 1° febbraio 2011.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 232

Sottocommissioni permanenti

1^a - *Affari costituzionali - Pareri* *Pag.* 234

12^a - *Igiene e sanità - Pareri* » 237

ERRATA CORRIGE *Pag.* 238

COMMISSIONI 1^a e 5^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

5^a (Programmazione economica, bilancio)

Martedì 1° febbraio 2011

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casero, Giorgetti e Sonia Viale.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio, con la trattazione degli emendamenti, già pubblicati in apposito supplemento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni e in allegato al resoconto della stessa seduta.

Il PRESIDENTE, nel comunicare alle Commissioni riunite l'elenco degli emendamenti improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, fornisce alcune informazioni sui criteri seguiti nella valutazione. Ricorda, anzitutto, che la stessa norma del Regolamento del Senato è stata oggetto, fin dal 1984, di una interpretazione della Giunta per il Regolamento, diretta a chiarire che in sede di conversione di decreti-legge lo scrutinio debba essere il più rigoroso. Inoltre, gli sviluppi più recenti nel complessivo contesto istituzionale rivelano un'attenzione molto sensibile del Presidente della Repubblica, i cui moniti, già ricordati nella seduta del 26 gennaio, sono stati accompagnati dall'evocazione del potere di rinvio alle Camere secondo l'articolo 74 della Costituzione, che nel caso

della legge di conversione potrebbe determinare la decadenza del decreto-legge, evento realizzato in un caso accaduto nella XIV legislatura.

Nella legislatura in corso e in quella precedente, il Parlamento più volte si è misurato con la complessità e le difficoltà di conciliare il diritto d'iniziativa dei parlamentari, che si manifesta anche nella proposizione di emendamenti, con l'esigenza di preservare i caratteri propri di una legge *sui generis* come il decreto d'urgenza. Le indicazioni che si ricavano da quella esperienza hanno guidato la Presidenza anche per il decreto in esame, con gli adattamenti necessari e opportuni alla peculiare configurazione del provvedimento.

Pertanto, sono stati considerati ammissibili gli emendamenti che modificano il testo del decreto-legge o che comunque sono in correlazione diretta con le disposizioni che vi sono contenute. Tra quelli che propongono disposizioni ulteriori, sono stati considerati proponibili gli emendamenti che recano la proroga o comunque la delimitazione nel tempo dell'efficacia di disposizioni legislative e di regimi giuridici o la proroga di interventi in materia tributaria o di sostegno alle imprese e alle famiglie. Dalle proroghe sono escluse, in ogni caso, quelle relative ai termini di delega legislativa, in quanto incidono su uno dei suoi elementi essenziali, individuati dall'articolo 76 della Costituzione.

Sottolinea che la Presidenza delle Commissioni riunite è consapevole che l'effetto prodotto da un criterio non meccanico ma comunque severo è di entità considerevole, perché un terzo circa degli emendamenti risultano così improponibili. D'altra parte, oltre alle ragioni istituzionali e di sistema esposte, deponeva per uno scrutinio rigoroso anche un elemento di opportunità: non compromettere la possibilità di concentrare l'attenzione parlamentare e le conseguenti deliberazioni sulle correzioni e le integrazioni al decreto che sono effettivamente possibili; altrimenti, è ben prevedibile un esito diverso, ovvero la conversione in legge del decreto così com'è oppure secondo indicazioni provenienti esclusivamente dal Governo. La Presidenza è anche consapevole che il risultato è tale da sacrificare a priori proposte non solo ragionevoli, ma sovente condivisibili e addirittura sacrosante. In particolare, personalmente si rammarica per la dichiarazione di improponibilità degli emendamenti sulla specificità delle Forze di polizia, che però potranno trovare sede appropriata di trattazione nell'ambito del disegno di legge sulla sicurezza, all'esame delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia; altri emendamenti potranno trovare altra, idonea collocazione, con l'impegno dei singoli senatori, dei Gruppi parlamentari e del Governo, ciascuno per quanto di competenza.

Ciò premesso, dichiara improponibili i seguenti emendamenti: 1.61 – 1.67 – 1.70 – 1.71 – 1.72 – 1.73 – 1.76 – 1.78 – 1.79 – 1.100 – 1.101 – 1.102 – 1.103 – 1.104 – 1.105 – 1.109 – 1.114 – 1.115 – 1.116 – 1.120 – 1.121 – 1.122 – 1.125 – 1.126 – 1.127 – 1.133 – 1.143 – 1.145 – 1.146 – 1.147 – 1.148 – 1.149 – 1.150 – 1.152 – 1.155 – 1.156 – 1.157 – 1.158 – 1.160 – 1.163 – 1.165 – 1.166 – 1.170 – 1.171 – 1.172 – 1.175 – 1.176 –

1.177 – 1.181 – 1.184 – 1.185 – 1.186 – 1.189 – 1.195 – 1.199 – 1.200 –
1.202 – 1.203 – 1.205 – 1.208 – 1.210 – 1.211 – 1.213 – 1.214 – 1.215 –
1.216 – 1.217 – 1.219 – 1.223 – 1.228 – 1.229 – 1.231 – 1.232 – 1.233 –
1.234 – 1.235 – 1.237 – 1.238 – 1.240 – 1.241 – 1.242 – 1.251 – 1.252 –
1.255 – 1.256 – 1.258 – 1.261 – 1.262 – 1.263 – 1.269 – 1.271 – 1.279 –
1.280 – 1.281 – 1.282 – 1.284 – 1.287 – 1.289 – 1.290 – 1.292 – 1.294 –
1.297 – 1.299 – 1.305 – 1.306 – 1.309 – 1.310 – 1.323 – 1.324 – 1.335 –
1.336 – 1.0.1 – 1.0.8 – 1.0.12 – 1.0.15 – 1.0.16 – 1.0.17 – 1.0.22 – 1.0.25
– 1.0.26 – 1.0.31 – 1.0.36 – 1.0.41 – 1.0.44 – 1.0.48 – 1.0.49 – 1.0.50 –
1.0.56 – 1.0.57 – 1.0.58 – 1.0.59 – 1.0.60 – 1.0.69 – 1.0.71 – 1.0.72 –
1.0.73 – 1.0.87 – 1.0.91 – 1.0.99 – 1.0.113 – 1.0.117 – 1.0.124 –
1.0.127 – 1.0.130 – 1.0.131 – 1.0.132 – 1.0.135 – 1.0.137 – 1.0.138 –
1.0.139 – 2.16 – 2.17 – 2.32 – 2.33 – 2.36 – 2.45 – 2.46 – 2.49 –
2.1000 – 2.59 – 2.61 – 2.68 – 2.69 – 2.71 – 2.73 – 2.76 – 2.83 – 2.84
– 2.85 – 2.86 – 2.87 – 2.88 – 2.89 – 2.90 – 2.91 – 2.92 – 2.97 – 2.98
– 2.99 – 2.100 – 2.101 – 2.102 – 2.103 – 2.104 – 2.105 – 2.106 –
2.107 – 2.108 – 2.109 – 2.110 – 2.111 – 2.112 – 2.113 – 2.114 –
2.115 – 2.116 – 2.117 – 2.118 – 2.119 – 2.121 – 2.122 – 2.124 –
2.125 – 2.126 – 2.128 – 2.129 – 2.131 – 2.132 – 2.139 – 2.143 –
2.147 – 2.149 – 2.152 – 2.160 – 2.161 – 2.162 – 2.163 – 2.164 –
2.174 – 2.175 – 2.176 – 2.206 – 2.224 – 2.226 – 2.227 – 2.228 –
2.230 – 2.236 – 2.239 – 2.240 – 2.241 – 2.242 – 2.247 – 2.248 –
2.249 – 2.253 – 2.257 – 2.259 – 2.261 – 2.267 – 2.268 – 2.271 –
2.272 – 2.273 – 2.277 – 2.278 – 2.279 – 2.280 – 2.282 – 2.291 –
2.295 – 2.296 – 2.298 – 2.299 – 2.301 – 2.305 – 2.314 – 2.315 –
2.316 – 2.317 – 2.318 – 2.320 – 2.321 – 2.325 – 2.326 – 2.327 –
2.328 – 2.331 – 2.332 – 2.333 – 2.334 – 2.337 – 2.345 – 2.347 –
2.351 – 2.352 – 2.370 – 2.379 – 2.387 – 2.388 – 2.389 – 2.391 –
2.394 – 2.397 – 2.405 – 2.407 – 2.408 – 2.409 – 2.410 – 2.413 –
2.424 – 2.425 – 2.427 – 2.429 – 2.432 – 2.433 – 2.434 – 2.436 –
2.438 – 2.439 – 2.440 – 2.441 – 2.445 – 2.447 – 2.448 – 2.450 –
2.453 – 2.455 – 2.456 – 2.457 – 2.465 – 2.466 – 2.468 – 2.485 –
2.487 – 2.489 – 2.492 – 2.496 – 2.499 – 2.502 – 2.512 – 2.513 –
2.514 – 2.515 – 2.516 – 2.517 – 2.521 – 2.524 – 2.525 – 2.526 –
2.527 – 2.532 – 2.533 – 2.535 – 2.536 – 2.545 – 2.546 – 2.548 –
2.550 – 2.551 – 2.554 – 2.556 – 2.557 – 2.560 – 2.562 – 2.575 –
2.582 – 2.589 – 2.591 – 2.592 – 2.593 – 2.597 – 2.600 – 2.609 –
2.613 – 2.618 – 2.619 – 2.621 – 2.625 – 2.627 – 2.628 – 2.630 –
2.632 – 2.633 – 2.634 – 2.635 – 2.636 – 2.0.1 – 2.0.2 – 2.0.4 – 2.0.5 –
2.0.10 – 2.0.13 – 2.0.17 – 2.0.19 – 2.0.20 – 2.0.21 – 2.0.23 – 2.0.24 –
2.0.25 – 2.0.29 – 2.0.30 – 2.0.33 – 2.0.34 – 2.0.44 – 2.0.45 – 2.0.46 –
2.0.47 – 2.0.48 – 2.0.49 – 2.0.50 – 2.0.51 – 2.0.52 – 2.0.53 – 2.0.54 –
2.0.55 – 2.0.56 – 2.0.57 – 2.0.58 – 2.0.61 – 2.0.63 – 2.0.64 – 2.0.65 –
2.0.66 – 2.0.261 – 2.0.262 – 2.0.69 – 2.0.71 – 2.0.72 – 2.0.73 – 2.0.79
– 2.0.80 – 2.0.81 – 2.0.82 – 2.0.83 – 2.0.85 – 2.0.86 – 2.0.87 – 2.0.88
– 2.0.93 – 2.0.96 – 2.0.97 – 2.0.98 – 2.0.100 – 2.0.101 – 2.0.102 –
2.0.103 – 2.0.104 – 2.0.116 – 2.0.117 – 2.0.120 – 2.0.121 – 2.0.122 –

2.0.123 – 2.0.124 – 2.0.125 – 2.0.126 – 2.0.128 – 2.0.129 – 2.0.132 –
2.0.133 – 2.0.279 – 2.0.134 – 2.0.135 – 2.0.136 – 2.0.137 – 2.0.139 –
2.0.140 – 2.0.141 – 2.0.142 – 2.0.143 – 2.0.145 – 2.0.147 – 2.0.148 –
2.0.151 – 2.0.152 – 2.0.153 – 2.0.154 – 2.0.156 – 2.0.159 – 2.0.161 –
2.0.162 – 2.0.163 – 2.0.165 – 2.0.167 – 2.0.168 – 2.0.169 – 2.0.171 –
2.0.172 – 2.0.173 – 2.0.174 – 2.0.175 – 2.0.176 – 2.0.177 – 2.0.178 –
2.0.180 – 2.0.182 – 2.0.183 – 2.0.184 – 2.0.186 – 2.0.188 – 2.0.192 –
2.0.193 – 2.0.194 – 2.0.195 – 2.0.197 – 2.0.198 – 2.0.199 – 2.0.202 –
2.0.203 – 2.0.206 – 2.0.208 – 2.0.209 – 2.0.212 – 2.0.213 – 2.0.214 –
2.0.217 – 2.0.218 – 2.0.219 – 2.0.220 – 2.0.221 – 2.0.222 – 2.0.223 –
2.0.225 – 2.0.226 – 2.0.227 – 2.0.228 – 2.0.229 – 2.0.230 – 2.0.231 –
2.0.233 – 2.0.235 – 2.0.236 – 2.0.238 – 2.0.239 – 2.0.240 – 2.0.241 –
2.0.242 – 2.0.243 – 2.0.246 – 2.0.248 – 2.0.249 – 2.0.251 – 2.0.254 –
2.0.263 – 2.0.264 – 2.0.266 – 2.0.267 – 2.0.268 – 2.0.269 – 2.0.270 –
2.0.271 – 2.0.273 – 2.0.278 – 2.0.285 – 2.0.286 – 3.17 – 3.18 – 3.0.1, ri-
feriti al testo del decreto-legge, e x1.1 – x1.2 – x1.3, riferiti al disegno di
legge di conversione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (*PD*) propone di rivolgere al Presidente del Senato la richiesta di differire almeno alla seduta pomeridiana di mercoledì 9 febbraio l'inizio della discussione in Assemblea del disegno di legge in esame, prevista per martedì 8 febbraio.

Anche il senatore BOSCKETTO (*PdL*), a nome del suo Gruppo, auspica che la discussione in Assemblea sia posticipata almeno alla seduta pomeridiana di mercoledì 9 febbraio.

Il senatore LEGNINI (*PD*) prende atto dei criteri che hanno ispirato le dichiarazioni di improponibilità e auspica che la Presidenza conceda la possibilità di riformulare alcuni emendamenti.

Inoltre, chiede che siano fissate ulteriori convocazioni delle Commissioni riunite nelle giornate di giovedì 3 e lunedì 7 febbraio, per agevolare un compiuto svolgimento dell'esame.

Il PRESIDENTE sottolinea che è sempre ammessa la presentazione di riformulazioni tecniche degli emendamenti: esse saranno valutate dalla Presidenza senza pregiudizio.

Quanto alla possibilità di convocare ulteriori sedute, occorre considerare che alcuni componenti delle Commissioni riunite da domani saranno impegnati presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale in una serie di importanti votazioni e che i rappresentanti del Governo competenti per l'esame del provvedimento in titolo dovranno partecipare a votazioni che si svolgeranno alla Camera dei deputati nella stessa giornata di giovedì 3 febbraio.

Il senatore MORANDO (*PD*) insiste affinché sia definita una programmazione delle sedute, indipendentemente dall'accoglimento della richiesta di differire l'inizio della discussione in Assemblea: altrimenti, considerati i numerosi impegni parlamentari ricordati dal Presidente, ai quali si aggiunge l'esame da parte della Commissione bilancio degli schemi di decreto legislativo per l'attuazione del federalismo fiscale, sarebbe praticamente impossibile completare la valutazione dei numerosi emendamenti.

Il PRESIDENTE ritiene preferibile mantenere, per ora, la programmazione dei lavori già annunciata, che prevede lo svolgimento di sedute domani, mercoledì 2 febbraio dalle ore 18 e giovedì 3 febbraio dalle ore 9.

Propone, infine, di chiedere al Presidente del Senato di valutare se vi siano le condizioni per differire l'avvio della discussione in Assemblea alla seduta pomeridiana di mercoledì 9 febbraio.

Le Commissioni riunite consentono.

Il senatore PASTORE (*PdL*) sottoscrive l'emendamento 1.0.87, a cui ha aggiunto la propria firma anche il senatore Castro, presentatore dell'emendamento 2.0.230, e si riserva di proporre una riformulazione.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Izzo ha sottoscritto l'emendamento 2.0.107, che il senatore D'Alia ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30, 2.42, 2.43, 2.50, 2.386, 2.0.126 e 2.0.138, mentre la senatrice Bugnano ha sottoscritto l'emendamento 1.120 e il senatore Nessa ha sottoscritto l'emendamento 1.0.66.

Le senatrici BIANCONI (*PdL*) e BONFRISCO (*PdL*) si riservano di riformulare, rispettivamente, gli emendamenti 1.258 e 2.0.51.

Il relatore MALAN (*PdL*) dà conto dell'emendamento 1.268 (testo 2), pubblicato in allegato, diretto a fornire una possibile soluzione tecnica per corrispondere alle osservazioni sollevate sull'articolo 1, comma 2: esso prevede che le ulteriori proroghe di termini siano disposte previo parere favorevole di un apposito comitato parlamentare, che si pronunci una volta acquisito il parere di nulla osta dalle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti di carattere finanziario.

Inoltre, annuncia la presentazione di nuovi emendamenti all'articolo 2 (2.5001, 2.5002 e 2.5003), pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2518**al testo del decreto-legge****Art. 1.****1.268 (testo 2)**MALAN, *relatore*

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le proroghe di termini di cui al comma 2 sono disposte previo parere favorevole di un comitato parlamentare composto da dieci senatori e da dieci deputati designati dai Gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione e presieduto da un deputato o da un senatore nominato d'intesa tra i Presidenti delle Camere al di fuori degli altri componenti. Il comitato si pronuncia una volta acquisito un parere di nulla osta dalle Commissioni parlamentari competenti per gli aspetti di carattere finanziario.».

Art. 2.**2.5001**MALAN, *Relatore*

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 340 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge.».

2.5002MALAN, *Relatore**Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad emanare, con cadenza annuale, il decreto ministeriale riguardante il contratto di inserimento delle donne nel mondo del lavoro di cui al decreto legislativo 20 settembre 2003, n. 276.»

2.5003MALAN, *Relatore**Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Sono fatte salve le "zone franche urbane" di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 2 per cento, a decorrere dall'anno 2011, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.»

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 1° febbraio 2011

32^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
DINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Mantica e per la difesa Crosetto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2537) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente DINI introduce l'esame del provvedimento. Dopo aver ricordato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rileva che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento si è concluso con un voto sostanzialmente unanime.

Il relatore per le parti di competenza della Commissione Affari esteri, senatore BETTAMIO (*PdL*), passa quindi ad illustrare il provvedimento in titolo, che proroga per i primi sei mesi dell'anno le autorizzazioni di spesa per la partecipazione italiana alle missioni internazionali. L'entità complessiva degli stanziamenti ammonta a 754 milioni 300 mila euro ed è sostanzialmente in linea con quella del secondo semestre del 2010. Di questo importo, 61,95 milioni di euro sono finalizzati alle operazioni di ricostruzione civile mentre i restanti 692 milioni 346 mila euro sono destinati a coprire le spese per le missioni militari, confermando il rapporto che nel corso di questi anni si è venuto a definire tra le due componenti.

Osserva in premessa come il provvedimento confermi una linea politica multilateralista, per cui l'Italia assicura il proprio contributo, in termini di risorse e di uomini, alle attività con cui la comunità internazionale mira a stabilizzare le aree critiche del mondo. Si tratta di una linea condivisa in Parlamento, che incontra un forte consenso anche nell'opinione pubblica nazionale.

La partecipazione a missioni di pace e di stabilizzazione ha una fondamentale valenza politica, confermandosi uno dei principali strumenti di politica estera, che tuttora garantisce la presenza nei principali fori internazionali di decisione strategica.

L'approccio dell'Italia peraltro si distingue tradizionalmente per lo sforzo di assicurare sinergia e complementarietà tra la dimensione militare e quella civile. Due componenti che devono avanzare di pari passo, per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una duratura stabilizzazione.

Passando ai profili di competenza della Commissione Affari esteri, trattati nei primi tre articoli, viene innanzitutto in rilievo l'Afghanistan dove sarà operativo, nel primo semestre dell'anno, un contingente di 4.350 uomini. È a tutti noto quanto la situazione politico-istituzionale afgana sia degradata e quale prezzo il nostro contingente italiano stia pagando sul campo.

La nuova strategia del generale Petraeus punta al 2014 per raggiungere l'obiettivo dell'autosufficienza delle forze militari afgane. Si verificherà se questo approccio si sarà dimostrato vincente, ma appare sin d'ora necessario affiancare una forte iniziativa politica che consolidi il consenso tra gli alleati.

In favore del Libano, il provvedimento prevede alcuni interventi, sul versante multilaterale, a sostegno del programma delle Nazioni Unite per la realizzazione di attività di *capacity building*, rivolte alle amministrazioni locali e dispone l'erogazione di un contributo pari a 800 mila euro al Tribunale speciale delle Nazioni Unite per il Libano, attualmente al centro di un duro contrasto politico interno tra le due principali coalizioni parlamentari.

In relazione al quadro iracheno sono previsti interventi nel settore sanitario, inclusi la formazione e l'addestramento e in quello della gestione delle acque per il miglioramento della qualità della vita nei villaggi; si prevede inoltre il finanziamento del programma che l'UNHCR ha avviato in favore delle vittime delle torture e delle persecuzioni religiose, nonché il consolidamento degli interventi già avviati.

Una significativa innovazione è rappresentata dalla previsione di finanziamenti dei programmi della FAO in Myanmar per garantire la sicurezza alimentare di quel Paese: la liberazione, poche settimane fa, del premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi costituisce certamente un segnale positivo, ma limitato.

Quanto alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nell'Africa subsahariana, si segnala l'autorizzazione di spesa di 2 milioni 750 mila euro ad integrazione degli stanziamenti già

assegnati anche in riferimento al contrasto della pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Venendo ai processi di stabilizzazione nei Balcani occidentali, il ruolo italiano è stato e continua ad essere molto rilevante e si riflette in una significativa presenza delle Forze armate e di polizia ed in un sostegno ai progetti di integrazione comunitaria.

In tale ottica, anche per il prossimo semestre si conferma il dispiegamento di un contingente di 650 unità, in continuità con quanto previsto per il secondo semestre del 2010, anche in un'ottica di protezione dei luoghi di culto della Chiesa serbo-ortodossa.

Un contributo è stanziato per il finanziamento delle attività dell'Iniziativa adriatico-ionica, la cui presidenza di turno è attualmente affidata all'Italia; un finanziamento ulteriore è stato aggiunto nel corso della prima lettura in favore di iniziative dell'InCE e del Comitato Atlantico.

Per quanto concerne lo sminamento umanitario, il decreto-legge prevede lo stanziamento di un milione di euro al fine di assolvere agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, anche tenuto conto dei nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Oslo sul munizionamento a grappolo.

Infine, nel I Capo del provvedimento, sono state introdotte dalla Camera una serie di disposizioni tecnico-amministrative, largamente presenti in precedenti e analoghi provvedimenti legislativi, volte a garantire l'effettiva spendibilità delle risorse assegnate alla cooperazione e allo sviluppo, a tenere conto della specificità dei contesti delle missioni e ad assicurare la continuità degli interventi.

Il relatore GAMBÀ (*PdL*) si sofferma quindi sugli aspetti di competenza primaria della difesa. In particolare, l'articolo 4 prevede la proroga della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso, recando le relative autorizzazioni di spesa e prevedendo, in particolare, una contrazione dell'impegno nell'area balcanica (che ricomprende 6 operazioni e dove le unità impiegate, rispetto al secondo semestre del 2010, passano da 1.172 a 691), a fronte di un incremento di unità nella missione *Active Endeavour* in corso nel Mediterraneo (702 verso le precedenti 437), dell'operazione DIE in Albania per la riorganizzazione delle Forze armate locali (32 uomini contro i precedenti 23), delle missioni ISAF ed EUPOL in Afghanistan (4.350 unità autorizzate nel primo semestre del 2011 contro le precedenti 3.941), e nel contributo al contrasto alla pirateria nel corno d'Africa e nell'oceano indiano (496 uomini impiegati nell'operazione europea *Atalanta* verso i precedenti 232 e 262 uomini dedicati alla missione della NATO *Ocean Shield* contro i precedenti 225). Appare significativo, altresì, il contributo previsto per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle operazioni internazionali.

Per quanto attiene alle disposizioni relative al personale, contenute nell'articolo 5, particolare rilevanza assumono, a suo avviso, due modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento in sede di esame in prima

lettura. Il nuovo comma 1-bis prevede infatti che l'aspettativa conseguita a seguito dello stato di prigionia di cui all'articolo 884 del Codice dell'ordinamento militare sia riconosciuta anche per eventi antecedenti all'entrata in vigore dello stesso e verificatisi a partire dal 1° gennaio 1982, mentre il nuovo comma 3-bis riforma la disciplina relativa al riconoscimento della causa di servizio ed alla corresponsione degli indennizzi per il personale militare e civile esposto all'uranio impoverito, attraverso degli opportuni interventi di semplificazione sugli articoli 603 e 1907 del medesimo codice, che recheranno importanti effetti anche a livello procedimentale.

Restano quindi confermate le disposizioni in materia penale, già previste nei precedenti decreti, in ordine all'individuazione del giudice competente ed all'introduzione di una scriminante speciale in tema di uso legittimo della forza, al fine di apprestare al personale militare operante fuori area un'adeguata tutela giuridica nel pieno rispetto del diritto internazionale e delle disposizioni che regolano la missione.

Per quanto attiene, infine, agli oneri finanziari, rileva che la copertura delle operazioni viene garantita attraverso l'apposito fondo all'uopo istituito dalla legge finanziaria per il 2007.

Il presidente DINI ricorda che sono state formulate da più parti sollecitazioni per un maggiore impegno nella ricostruzione civile rispetto alla componente militare.

Interviene in discussione generale la senatrice BONINO (PD) la quale fa notare che i recenti avvenimenti nello scenario africano e non solo pongono una precisa esigenza di rimediazione dell'attività europea di politica estera e di politica mediterranea. Richiama altresì l'incontro svoltosi questa mattina tra i componenti delle Commissioni esteri di Camera e Senato e il ministro per il Commercio indiano, Anand Sharma, che è sintomatico della necessità di trovare nuovi spunti per una politica italiana e dell'Unione che si adatti ai nuovi contesti internazionali.

Nel ricordare i lavori della prima lettura, che hanno portato ad un testo ampiamente condiviso, osserva tuttavia come il finanziamento di numerosi interventi di cooperazione allo sviluppo sia frutto di modifiche episodiche, condizionate dalla cadenza semestrale del decreto.

Rileva infine negativamente come permanga un rapporto tra consistenza economica degli interventi di cooperazione civile sproporzionato rispetto alle missioni militari. Ritiene che un maggiore equilibrio sarebbe foriero di significativi risultati.

Il presidente DINI, condividendo il primo rilievo sollevato dalla senatrice Bonino, ricorda che domani, alle 15, il Ministro degli affari esteri riferirà alle Commissioni esteri e affari europei delle due Camere sul prossimo Consiglio europeo ed anche sul confronto che vi è stato ieri, sulla situazione nel Mediterraneo tra i Ministri degli Esteri dell'Unione europea.

Il senatore TORRI (*LNP*), dopo aver favorevolmente rimarcato sia l'ampia convergenza politica coagulatasi sull'articolato del provvedimento nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sia la particolare importanza rivestita dall'impegno italiano in Afghanistan, osserva che, a fronte delle risorse pur opportunamente dedicate alla celebrazione del 150° anniversario dell'unità d'Italia, anche con riferimento alle missioni internazionali, il contributo stanziato per le attività dell'AISE a protezione del personale militare impiegato fuori area avrebbe potuto essere ulteriormente incrementato.

Pone quindi positivamente l'accento sia sull'entità delle risorse messe a disposizione dei comandanti di teatro per interagire con le popolazioni locali, sia in ordine agli interventi apportati dall'altro ramo del Parlamento sull'articolo 5 del decreto-legge.

Nel ribadire, a nome della propria parte politica, un avviso sostanzialmente favorevole sul testo approvato dalla Camera dei deputati, conclude sottolineando la necessità di apportare quanto prima i necessari adeguamenti alla legislazione penale militare ed auspicando che il comparto di difesa possa beneficiare, in futuro, di maggiori risorse economiche.

Il presidente DINI osserva che effettuare scelte politiche significa individuare priorità e che il finanziamento alle celebrazioni per l'Unità d'Italia risulta evidentemente essere una misura *una tantum*.

Ad avviso del senatore DEL VECCHIO (*PD*) le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo del decreto-legge sono da salutare positivamente. Viene infatti innovata la disciplina del riconoscimento della causa di servizio per il personale esposto all'uranio impoverito e sono previste opportune risorse sia per contrastare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, sia a sostegno delle celebrazioni al 150° anniversario dell'unità d'Italia.

Vi sono, tuttavia, alcuni aspetti di criticità che dovrebbero essere analizzati in maniera decisamente approfondita. Le Commissioni riunite, infatti, sono ancora chiamate a pronunciarsi su di un provvedimento che reca delle mere autorizzazioni di spesa (laddove dovrebbero essere maggiormente coinvolte, nell'ambito di un dibattito *ad hoc*, in ordine agli aspetti politici sottesi alle operazioni internazionali), ed i contributi previsti per gli interventi di cooperazione civile andrebbero ulteriormente incrementati.

La senatrice AMATI (*PD*), dopo aver sottolineato l'opportunità di rafforzare l'impegno economico profuso per gli interventi di cooperazione allo sviluppo (che appare decisamente sottodimensionato rispetto alle risorse dedicate alla partecipazione militare alle operazioni internazionali e che, a partire dal 2008, è andato peraltro progressivamente diminuendo), pone positivamente l'accento sulla previsione contenuta nell'articolo 1 di realizzare una «Casa della società civile» a Kabul, e sugli opportuni adeguamenti apportati dall'articolo 5 alla disciplina del riconoscimento della

causa di servizio per il personale esposto all'uranio impoverito (auspicando, al riguardo, che sia prestata la dovuta attenzione anche alle vittime civili).

Il senatore LIVI BACCI (*PD*), pur preannunciando un giudizio favorevole sul contenuto del provvedimento come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, osserva tuttavia, osserva tuttavia come il testo presenti una serie di misure tra loro eterogenee segno di un evidente incongruenza nell'attività legislativa.

Al riguardo, il presidente DINI rileva che una cadenza annuale delle misure contenute nel provvedimento in esame permetterebbe un più organico e coerente intervento del Legislatore.

I senatori MARCENARO (*PD*) e SCANU (*PD*) si riservano di intervenire in discussione generale nella prossima seduta.

Il sottosegretario MANTICA prende la parola per rispondere ai quesiti posti.

Fa presente che la proporzione tra l'impegno economico per la ricostruzione civile e per l'intervento militare risulta in linea con i precedenti provvedimenti e che gli stanziamenti per finalità determinate introdotti nel corso della prima lettura sono finalizzati all'attuazione di impegni contenuti in ordini del giorno accolti dal Governo che, ad esempio, sollecitano un maggiore impegno nell'area della ex Jugoslavia.

Riferisce della difficoltà di reperire ulteriori fondi da destinare alla cooperazione allo sviluppo e giudica positivamente la possibilità prevista di utilizzo anche successivamente alla scadenza del semestre dei fondi che dovessero residuare, in tal modo facendo fronte ad eventuali difficoltà attuative.

Quanto all'auspicio che possa presto essere adottato un codice per le missioni di pace, condivide la prospettiva di un differente assetto tra la cooperazione civile e gli interventi militari di pace, posizione questa da sempre condivisa dal Governo.

Rispetto al dettaglio dei singoli scenari di intervento, si rimette a quanto vorrà riferire il sottosegretario alla Difesa, richiamando tuttavia l'attenzione sulla delicatezza della missione UNIFIL in Libano.

Richiama infine gli ordini del giorno accolti dal Governo nel corso della prima lettura, e dichiara la disponibilità del Governo a valutare con attenzione, in questo particolare frangente, le sollecitazioni che dovessero essere formulate anche da parte del Senato.

Il presidente DINI propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 7 febbraio prossimo.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente DINI comunica che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per domani, mercoledì 2 febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 1° febbraio 2011

260ª Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Davico e per gli affari esteri Mantica.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2537) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 228 recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BODEGA (*LNP*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 228 del 2010, recante disposizioni volte ad assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, coerente con la posizione assunta sempre sui provvedimenti che autorizzano la partecipazione italiana alle missioni di pacificazione nello scenario internazionale.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2010 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (n. 324)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra lo schema di decreto ministeriale in titolo che, analogamente all'atto del Governo n. 325 che sarà esaminato successivamente, provvede a ripartire gli stanziamenti previsti per l'anno 2010 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno. L'atto del Governo in esame assegna la cifra complessiva di 40.906 euro per le finalità di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, cioè il sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati. Precisa che le associazioni destinatarie dei contributi sono l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. Il criterio di ripartizione, già applicato nelle occasioni precedenti, tiene conto del numero degli iscritti.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, rivolgendosi al rappresentante del Governo chiede se risultino agli atti istanze avanzate da associazioni diverse da quelle appena citate.

Il sottosegretario **DAVICO** si riserva di fornire un chiarimento a tale proposito nel corso del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2010 dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche iscritti nel capitolo 2309 – piano gestionale 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (n. 325)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** ribadisce le considerazioni svolte a proposito dell'esame dell'atto del Governo n. 324, svolto precedentemente. Precisa che l'atto del Governo in titolo assegna la cifra di euro 2.546.216, quale quota parte del complessivo stanziamento di 181 milioni di euro che la legge finanziaria per il 2010 ha previsto per il finanziamento di una serie di interventi, tra cui quelli in favore delle associazioni combattentistiche.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ribadisce la richiesta di notizie già avanzata in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 324.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 1° febbraio 2011

215ª Seduta*Presidenza del Presidente***BERSELLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2329) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime il timore che le Commissioni riunite 1ª e 5ª, competenti in sede referente sul disegno di legge n. 2518, cosiddetto «mille proroghe», possano non approvare le proposte emendative presentate, fra l'altro anche dal presidente Berselli, che recepiscono il contenuto del parere reso dalla Commissione giustizia sul provvedimento. Al riguardo ricorda che la Commissione giustizia si era espressa condizionando il proprio parere favorevole all'inserimento nel testo del disegno di legge anche del differimento del termine di entrata in vigore delle norme in materia di mediazione. Fa presente peraltro che è stata prospettata anche l'ipotesi di prevedere termini di entrata in vigore delle norme sulla mediazione diversi a seconda della materia oggetto della controversia. Tale soluzione appare, a suo parere, inaccettabile: essa rischia fra l'altro di determinare un'ulteriore frammentazione dei riti. Ricorda inoltre criticamente come sia stato disatteso il parere reso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo n. 28 de 2010, prevedendo l'obbligatorietà del ricorso alle procedure di conciliazione e media-

zione; obbligatorietà questa non contemplata nella legge delega n. 69 del 2009. Concludendo, raccomanda al Governo di assicurarsi che sia rispettato il parere della Commissione giustizia.

Il senatore CASSON (*PD*), nel concordare con i rilievi testè svolti, chiede al Governo di chiarire quale sia il proprio orientamento su tali questioni.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) fa presente che è stato assegnato alla Commissione, in data odierna, il disegno di legge n. 2534, del quale chiede l'inserimento nel calendario dei lavori e la congiunzione al disegno di legge in titolo.

Il senatore D'AMBROSIO (*PD*) si associa alla richiesta del senatore Casson, insistendo affinché il Governo precisi la propria posizione in ordine all'entrata in vigore delle norme di cui al decreto legislativo n. 28 del 2010 sulla mediazione.

Il presidente BERSELLI concorda con i rilievi formulati e sollecita il Governo a tenere conto nel corso dell'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2518 del contenuto del parere approvato dalla Commissione giustizia.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, dopo aver ricordato le finalità deflative delle procedure di mediazione e aver evidenziato l'innovatività sul piano processuale di tale istituto, fa presente che il Governo sta valutando l'ipotesi di prevedere differenti e graduali termini di entrata in vigore a seconda della materia oggetto della controversia sottoposta alla procedura di mediazione. Tale soluzione consentirebbe una migliore valutazione dell'impatto dell'istituto sulla giurisdizione.

Il presidente BERSELLI esprime perplessità sull'ipotesi di una graduale entrata in vigore delle norme sulla mediazione, la quale così come configurata testè dal sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati rischierebbe di sostanziarsi in una mera frammentazione dell'istituto.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) fa presente che la richiesta di differire l'entrata in vigore delle norme sulla conciliazione sia stata motivata fra l'altro dall'esigenza di risolvere due profili fortemente problematici posti dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 28: l'assistenza tecnica e l'obbligatorietà del ricorso alle procedure conciliative.

Il presidente BERSELLI, accedendo alla richiesta della senatrice Della Monica, assicura che il disegno di legge n. 2534 sarà inserito nell'ordine del giorno della Commissione congiunto con l'esame del disegno di legge n. 2329, già dalla seduta pomeridiana di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2424) BENEDETTI VALENTINI. – *Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di individuazione del giudice competente per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

(Esame e rinvio)

Il relatore BALBONI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, di iniziativa del senatore Benedetti Valentini, il quale intende ovviare ad alcuni inconvenienti funzionali che si sono verificati dopo che, la legge n. 89 del 2001, in materia di «equa riparazione» in caso di mancato rispetto del termine del ragionevole processo, ha previsto, ai fini della competenza territoriale, quella della Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale. In sostanza la cosiddetta legge «Pinto» ha adottato la medesima tabella delle norme transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Al riguardo rileva che ciò ha comportato, con particolare riferimento alla Corte di appello dell'Umbria, con sede a Perugia, un carico di lavoro insostenibile, tenuto conto che anche i procedimenti per «equa riparazione» rivenienti dai distretti di Roma e del Lazio ricadono sulla sede giudiziaria perugina. La situazione è divenuta tanto più insostenibile alla luce del fatto che Corti di appello come quella di Perugia sono competenti anche per l'equa riparazione da irragionevole durata dei procedimenti amministrativi.

Quindi il testo in esame propone, in riferimento alla competenza territoriale per tutti i procedimenti sull'equa riparazione, l'applicazione di una tabella diversa da quella relativa all'articolo 11 del codice di procedura penale (allegato articolo 1, comma 1, lettera b)). Così, si prevede la competenza della Corte di appello di Perugia per le domande di equa riparazione provenienti dal distretto di Ancona, e la competenza della Corte di appello de L'Aquila per le controversie sorte nel distretto di Perugia. Analogamente i procedimenti relativi ai distretti di Roma e del Lazio sono rimessi alla Corte di Firenze, in base ad un criterio di contiguità territoriale oltreché di proporzionalità.

Conclude illustrando l'articolo 2, il quale prevede che la riforma si applichi ai procedimenti di equa riparazione instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, mentre per i procedimenti già avviati resti ferma la competenza del giudice davanti al quale questi sono pendenti secondo le norme previgenti.

La senatrice DELLA MONICA (PD), pur condividendo in linea generale le finalità del disegno di legge in titolo, ritiene che analoga urgenza debba essere riconosciuta alla questione relativa all'istituzione di una seconda Corte d'appello nella regione Toscana. Al riguardo segnala la grave situazione di eccessivo carico di lavoro e di contemporanea significativa carenza di organico sia amministrativo che togato nella quale versa la Corte d'appello di Firenze. Ricorda alla Commissione che sono stati presentati due diversi disegni di legge su tale questione, l'uno, a propria firma, con il quale la sede di questa seconda nuova Corte d'appello viene individuata nella città di Lucca e l'altro, di iniziativa del senatore Mugnai, nel quale come sede è designata la città di Pisa.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (Pdl) ritiene che la problematica testè illustrata dalla senatrice Della Monica debba essere ricondotta nell'alveo di una ampia ridefinizione della geografia giudiziaria, questione questa ben più ampia e complessa di quella oggetto del provvedimento in titolo. Quest'ultimo infatti intende intervenire su un aspetto circoscritto: l'eccessivo carico di lavoro della Corte di appello di Perugia, già peraltro gravata dai processi per controversie relative alla responsabilità dei magistrati, che operano nel distretto della capitale. Per far fronte all'eccessivo carico di lavoro della Corte d'appello in conseguenza delle controversie instaurate ai sensi della legge «Pinto», ritiene che si possa valutare quale soluzione alternativa anche l'ulteriore implementazione dell'organico togato. Affrontare la questione prospettata dalla senatrice Della Monica, data la sua portata generale, rischierebbe quindi unicamente di rallentare l'iter d'esame del disegno di legge in titolo.

Il presidente BERSELLI, pur comprendendo la gravità della situazione prospettata dal senatore Benedetti Valentini, ritiene condivisibili anche i rilievi formulati dalla senatrice Della Monica. Al riguardo fa presente come analoga situazione di eccessivo carico di lavoro connoti anche la Corte di appello di Bologna. Ritiene, concludendo, che nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo si possano inserire, in sede emendativa, norme volte ad intervenire sulle circoscrizioni giudiziarie.

Il senatore D'AMBROSIO (PD) ritiene che provvedimenti quale quello in titolo rappresentino unicamente dei palliativi volti a fronteggiare in via emergenziale e contingente le sole situazioni più gravi, ma non riescano a risolvere *ab origine* i problemi dell'efficienza della giustizia, contrastando le cause della eccessiva durata dei processi. Esprime quindi un giudizio fortemente critico per la mancata approvazione di misure in grado di migliorare l'efficienza della giustizia riducendo i tempi dei giudizi sia civili che penali. Una giustizia più efficiente consentirebbe allo Stato di risparmiare le ingenti risorse attualmente destinate all'indennizzo dei soggetti «vittime» di giudizi di eccessiva durata. Tali risorse dovrebbero essere destinate al miglioramento dell'efficienza della giustizia anche attraverso l'assunzione di nuovo personale sia togato che amministrativo.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene inaccettabile la situazione che si sta determinando nella Corte d'appello di Perugia, nella quale coloro che agiscono ai sensi della legge «Pinto» per vedersi risarcito il danno derivante dall'eccessiva durata del giudizio, si ritrovano nuovamente coinvolti in un processo di analoga durata. La gravità di tale questione indurrebbe addirittura a sollecitare una riassegnazione del disegno di legge in titolo in sede deliberante.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede che sulle questioni oggetto del provvedimento sia avviata un'indagine conoscitiva.

Il senatore MARITATI (*PD*) ritiene condivisibile la richiesta della senatrice Della Monica la quale consentirebbe, in un'ottica tutt'altro che ostruzionistica, di accertare la situazione delle varie Corti d'appello. A suo parere infatti, è inaccettabile risolvere una situazione emergenziale spostando unicamente il carico di lavoro da una Corte d'appello ad un'altra. Piuttosto che optare per una legislazione emergenziale sarebbe preferibile procedere all'approvazione di riforme di carattere strutturale volte a rendere più efficiente l'amministrazione della giustizia, quali quelle contenute, ad esempio, nei disegni di legge sull'ufficio del processo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE DELIBERANTE

(2271) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che è scaduto oggi alle ore 12 il termine per presentazione di emendamenti e che sono state presentate talune proposte emendative pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore VALENTINO (*PdL*) riformula l'emendamento 1.1 in un testo 2.

Il senatore CENTARO (*PdL*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.4, sottolineando come appaia più opportuno il riferimento nell'articolo 240 del codice penale allo «strumento informatico» piuttosto che al «bene informatico». Chiede poi chiarimenti al relatore sul tenore dell'emendamento 1.3.

Il relatore CASSON (*PD*) ritiene condivisibile il contenuto degli emendamenti 1.2 e 1.4. si riserva invece di valutare l'emendamento 1.1 (testo 2).

Si apre quindi un breve dibattito sulla portata dei termini «bene informatico» e «strumento informatico», nel quale intervengono il senatore MARITATI (*PD*), il presidente BERSELLI e il senatore CENTARO (*PdL*).

Il presidente BERSELLI tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2271**Art. 1.****1.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, VALENTINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 240 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo il numero 1 è inserito il seguente:

«1-bis. dei beni informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474, anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativa-quantitativa o diversa da quella dichiarata, contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità con gli standard stabiliti dall'Unione Europea e dal Codice europeo dei medicinali recepito con il Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640, 640-ter e 640-quinquies»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale;"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 86-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per la commissione dei reati di cui agli articoli» inserire le seguenti: «473 e 474, anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativa-quantitativa o diversa da quella dichiarata, contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità con gli standard stabiliti dall'Unione Europea e dal Codice europeo dei medicinali recepito con il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219»;

b) nella rubrica, dopo le parole «agli articoli» inserire le seguenti «473, 474,».

1.1 (testo 2)

D'AMBROSIO LETTIERI, VALENTINO

Al comma 1, lettera a, nel comma 1-bis aggiungere in fine le seguenti parole: «e di ogni altro reato commesso utilizzando lo strumento informatico».

Conseguentemente, all'articolo 2, capoverso «Art. 86-bis», nel comma 1, dopo le parole: «640-ter e 640-quinquies» inserire le seguenti: «e di ogni altro reato commesso utilizzando lo strumento informatico».

1.2

CENTARO

Al comma 1, lettera a), nel comma 1-bis sostituire le parole: «dei beni» con le seguenti: «degli strumenti».

1.3

CASSON, *Relatore*

Al comma 1, lettera b), sopprimere il primo periodo.

1.4

CENTARO

Al comma 1, lettera b), nel primo periodo sostituire le parole: «il bene» con le seguenti: «lo strumento».

Art. 2.**2.1**

CENTARO

Al comma 1, capoverso, sostituire l'articolo 86-bis con il seguente:

«Art. 86-bis. - (Destinazione degli strumenti informatici o telematici sequestrati o confiscati)

Gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d'uso, fatte salve eventuali esigenze processuali, agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di istituto.

Gli strumenti di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato in seguito a pronuncia definitiva di confisca sono assegnati alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta ovvero agli organi dello Stato che ne abbiano avuto l'affidamento in custodia giudiziale».

Art. 3.**3.1**

CENTARO

Sopprimere l'articolo.

3.0.1

D'AAMBROSIO LETTIERI, VALENTINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tutela della salute umana ed animale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai beni informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 e 474, anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti e aventi una composizione qua-

litativa-quantitativa o diversa da quella dichiarata e contenenti sostanze conservate trasformate e realizzate in difformità con gli standard stabiliti dall'Unione Europea e dal Codice europeo dei medicinali recepito con il Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219».

BILANCIO (5^a)

Martedì 1° febbraio 2011

472^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Massimo GARAVAGLIA

indi del Presidente

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti e Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 gennaio scorso.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA comunica che presso la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale è stata presentata una nuova proposta di parere che condiziona il Governo a riformulare il testo su numerosi punti. Su tale proposta è stata acquisita la relazione tecnica asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato e il Servizio del bilancio ha redatto la relativa nota. Dà indi conto brevemente delle innovazioni più rilevanti, tra cui la redistribuzione di una quota del Fondo di riequilibrio in base al numero dei residenti, la modifica delle aliquote della cedolare secca, l'introduzione dell'imposta di soggiorno senza limite minimo, lo sblocco della addizionale comunale sull'IRPEF, nonché la previsione di una imposta di scopo. Dichiarando quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MORANDO (*PD*), premettendo che alcune valutazioni politiche andrebbero più opportunamente svolte nella sede di merito, richiama il principio guida del federalismo, secondo cui vi deve essere identità tra il soggetto responsabile della spesa e quello responsabile del prelievo. Laddove ciò non accada, prosegue, si verifica una impropria dissociazione, non corretta anche dal punto di vista politico poiché non innesca il meccanismo della sanzione elettorale.

Pur riconoscendo che inizialmente nella legge delega l'Esecutivo aveva introdotto, su impulso anche dell'opposizione, misure compatibili con tale principio, lamenta che lo schema di decreto legislativo non corrisponda affatto a tali esigenze; ipotizza pertanto che si sia verificato un mutamento di indirizzo da parte del Governo onde fugare i dubbi di una possibile reintroduzione dell'ICI sulla prima casa. In proposito, ritiene comunque che la novità costituita dalle compartecipazioni all'IRPEF altro non sia che una riedizione degli attuali trasferimenti, atteso che l'imposta municipale (IMU) ha una aliquota decisa una volta all'anno dallo Stato con la legge di stabilità, riproducendo perciò la stessa dissociazione vigente attualmente tra prelievo e spesa.

Manifesta altresì forti dubbi sulla capacità di rispettare il principio della legge delega per cui la pressione fiscale complessiva non deve essere aumentata, tenuto conto che nello schema di decreto si prevede una ridefinizione del relativo livello massimo. Ammette che il sistema prefigurato nel testo possa avere un esito positivo sul lato del controllo della spesa pubblica, qualora applicato correttamente, ma giudica assolutamente carente il provvedimento sul piano delle entrate, non essendo rintracciabile alcuna autonomia effettiva per i Comuni. Nell'esprimere stupore per la scarsa attenzione riservata a tale aspetto da parte degli enti locali, reputa possibile correggere l'articolato mantenendo la scelta politica – a suo avviso errata – di non tassare la prima casa: poiché la base imponibile dell'IMU è rappresentata dagli immobili, e dunque tutti sono tenuti al pagamento dato che beneficiano dei servizi connessi, si possono, in un secondo momento, stabilire detrazioni sulla prima casa, eventualmente rapportate alla situazione concreta delle famiglie. Ciò, al fine di evitare lo squilibrio tra decisione di spesa e decisione di prelievo e ristabilire un corretto rapporto tra tassazione e democrazia. Invita poi a chiarire l'ammontare del gettito derivante dalla cedolare secca, tanto più che esso è considerato integralmente nella relazione tecnica, mentre si registra una lacuna sulla quantificazione delle entrate derivanti dalla compartecipazione IRPEF. Nel quadro della decisione annuale, da parte dello Stato, dell'aliquota dell'IMU nell'ottica di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, si chiede peraltro in che modo siano effettivamente responsabilizzati i Comuni e quale sia la certezza di programmazione a medio e lungo termine a loro attribuita. Il meccanismo previsto non potrà funzionare in termini di miglioramento dell'attività programmatoria. Con riferimento alle disposizioni sul coordinamento della finanza pubblica, suggerisce di introdurle più correttamente nel disegno di legge di riforma della legge n. 196 del 2009, attualmente all'esame della Camera dei deputati, onde evitare confusione

normativa. Fa presente del resto che, nonostante nella legge di contabilità sia prevista l'elaborazione delle Linee guida, nel 2010 si è verificata una palese violazione di tali prescrizioni legislative, in quanto le predette Linee guida non sono state affatto redatte. Né si ravvisano riferimenti alle Linee guida nello schema di decreto legislativo in esame, mentre andrebbe chiarita la loro funzione proprio nella riforma della legge di contabilità. Sarebbe peraltro opportuno stabilire una volta per tutte le regole del Patto di stabilità, ferma restando la necessità di ridefinirne gli obiettivi quantitativi di anno in anno, evitando l'incertezza dovuta alle continue modifiche legislative. In ordine poi alla cedolare secca sugli affitti, non ritiene sostenibile l'approccio dell'Esecutivo in base al quale il solo fatto di imporre delle sanzioni per gli evasori determinerà l'emersione del «nero», per giunta quantificato con precisione nella relazione tecnica. Afferma invece che, in assenza di misure idonee a costruire una convergenza positiva di interessi tra proprietari e inquilini, l'emersione non potrà affatto raggiungere le dimensioni citate dal Governo, tanto più che il dato resta immutato nonostante la modifica delle aliquote. Sarebbe stata più opportuna, perciò, la previsione di detrazioni per gli inquilini, che avrebbe avuto effetti positivi per il gettito e per i Comuni e più ragionevolmente fatto emergere gli affitti non denunciati al fisco.

Infine, lamenta alcune lacune nella relazione tecnica, esprimendo una valutazione non positiva sul testo a meno che non si verifichi un'apertura da parte del Governo su questioni di merito di assoluto rilievo.

Il senatore LEGNINI (*PD*) pone incidentalmente una questione di carattere procedurale legata sia all'oggetto del parere, sia alla relativa tempistica. Considerata l'eccezionalità della procedura prevista dalla legge delega sul federalismo, fa presente infatti che la Commissione bilancio rende il suo parere direttamente al Governo su un testo che però sembrerebbe alquanto modificato a seguito del dibattito nella sede della Commissione bicamerale. Qualora la predetta Commissione non si esprimesse, chiede di sapere quale sarà il testo di riferimento su cui la Commissione bilancio esprimerà il parere, tanto più che le innovazioni descritte, probabilmente non validate dal voto parlamentare della Commissione bicamerale, non sono state approvate neanche dal Consiglio dei ministri.

Ritiene pertanto che l'individuazione del testo oggetto di pronuncia rilevi anche sul momento di espressione del parere, in quanto potrebbe prefigurarsi l'ipotesi di un parere reso dopo la conclusione dell'esame da parte della Commissione bicamerale. Riservandosi di intervenire nel dibattito, sollecita dunque un chiarimento da parte del Presidente.

Il presidente AZZOLLINI fa presente che il Governo ha la piena facoltà di modificare lo schema di decreto legislativo anche dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari, sia di merito che consultive.

Osserva tuttavia che nello schema di parere in corso di esame presso la Commissione bicamerale per il federalismo è stata posta una precisa

condizione al Governo nel senso di una riformulazione dell'articolato, di cui dunque può essere utile tener conto, specialmente sul piano politico. Sottolinea comunque la piena autonomia della fase procedimentale che attiene alla Commissione bilancio, precisando peraltro che il testo definitivo del decreto legislativo sarà nuovamente approvato dal Consiglio dei ministri.

Il senatore LEGNINI (*PD*) si dichiara in disaccordo con il Presidente, rilevando criticamente come, a differenza della normale procedura concernente i decreti legislativi, nella sede di merito siano stati presentati addirittura emendamenti. La specialità del procedimento richiederebbe perciò una ulteriore riflessione considerato che la Commissione bicamerale ha un potere di proposta nei confronti dell'Esecutivo. Invoca dunque un chiarimento sull'oggetto del parere da parte della Commissione bilancio, tanto più che le modifiche discusse nella sede di merito non provengono formalmente dal Governo. Domanda altresì se l'esame debba riguardare anche i summenzionati emendamenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) suggerisce di esprimere un parere formalmente imperniato sul testo originario dello schema di decreto, unico formalmente presentato al Parlamento, nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, salvo poi tener conto, sul piano sostanziale delle osservazioni, delle modifiche richieste dalla Commissione bicamerale. Ipotizza inoltre di tener conto dei pareri predisposti da entrambi i relatori nella sede di merito.

Il senatore DE ANGELIS (*FLI*) chiede chiarimenti sul prosieguo dei lavori, tenuto conto che occorre risolvere la questione procedurale posta dal senatore Legnini.

Il PRESIDENTE comunica che l'intenzione è di proseguire anche stasera e domani con la discussione generale e di concludere l'esame prima della Commissione bicamerale per il federalismo, ferma restando la necessità di sciogliere i dubbi procedurali emersi in questa sede. Rispondendo anche ad un quesito del senatore LEGNINI circa la possibilità che la Commissione bilancio della Camera dei deputati si esprima al termine dell'*iter* nella Commissione bicamerale per il federalismo, comunica che prenderà gli opportuni contatti con l'altro ramo del Parlamento onde assumere una decisione concordata.

Il senatore MORANDO (*PD*) e il senatore LEGNINI (*PD*) puntualizzano la necessità di rendere comunque il parere prima che si concluda l'esame nella sede di merito, dopo aver ben individuato l'oggetto della pronuncia.

Il PRESIDENTE, manifestando a sua volta il proprio favore per una pronuncia che preceda la conclusione dell'*iter* nella Commissione bicame-

rare, conferma che intende raccordarsi con la Commissione bilancio della Camera dei deputati al fine di indirizzare il seguito dell'esame e renderlo più autorevole nei confronti del Governo.

Alla ripresa del dibattito prende quindi la parola il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), il quale ritiene che la proposta del relatore La Loggia si configuri come un accettabile punto di equilibrio, tenuto conto dei mutamenti che il sistema del federalismo fiscale produrrà sugli enti locali. Lo schema di decreto legislativo si basa del resto sul legame tra i trasferimenti e la responsabilizzazione e va comunque raccordato con la vigente legislazione regionale. Osserva infatti che attualmente il sistema di tassazione fa riferimento al soggetto percettore mentre ora si introdurrebbe una tipologia oggettiva basata sulla abitazione. Al riguardo, domanda chiarimenti sull'applicabilità della cedolare secca nei casi in cui si ha una perfetta sovrapposizione tra il luogo di svolgimento dell'attività professionale e la residenza.

In relazione all'imposta di soggiorno, invita ad evitare classificazioni di Comuni che rischiano di essere arbitrarie e suscettibili di determinare difficoltà applicative. Invoca dunque un ulteriore atto di coraggio in modo da dare la piena autonomia alle amministrazioni comunali di introdurre tale tipo di tassazione senza alcuna distinzione che faccia leva sulla presenza di località turistiche o d'arte.

Ritiene altresì che l'IMU rappresenti uno strumento di responsabilizzazione dei Comuni e concorda con l'imposta di scopo, ravvisando numerosi miglioramenti nel testo del Governo qualora fossero approvate le modifiche proposte nella sede di merito.

Il senatore MERCATALI (*PD*) sottolinea preliminarmente l'esigenza di procedere concordemente con la Camera dei deputati soprattutto in merito al momento di espressione del parere.

Nel preannunciare, poi, che il proprio Gruppo presenterà uno schema di parere alternativo a quello del Relatore, stigmatizza il sistema prefigurato dall'IMU che si pone in netta contraddizione rispetto alle esigenze dei Comuni. Fa presente infatti che il federalismo è stato invocato proprio per poter disporre di una maggiore autonomia e programmazione degli investimenti, legati al territorio. Una imposta stabilita anno per anno dallo Stato rischia invece di sbilanciare la programmazione comunale e i rispettivi piani di investimento. Sollecita pertanto una ulteriore riflessione sulle conseguenze dell'IMU anche con riguardo al Patto di stabilità.

Richiamandosi alle considerazioni del senatore Morando, reputa a sua volta indispensabile introdurre degli incentivi a favore degli inquilini per determinare l'emersione degli affitti «in nero», in quanto le sanzioni rischiano di essere insufficienti. Prefigura infatti uno scenario alquanto negativo sul piano del bilancio laddove il meccanismo della cedolare secca non dovesse funzionare nei termini previsti dal Governo.

Esprime conclusivamente dubbi anche sull'imposta di soggiorno e sulle distinzioni tra Comuni, ritenendo preferibile la previsione della

sola imposta di scopo, onde corrispondere effettivamente ai bisogni degli enti locali. Paventa infatti il rischio di confusione nell'applicazione dell'imposta di soggiorno dovuta a tipologie alquanto incerte di Comuni interessati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere favorevole sul testo e in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore DE ANGELIS (*FLI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare in relazione al testo approvato dalla Commissione di merito. In relazione agli emendamenti segnala la proposta 11.0.301 che comporta maggiori oneri in relazione alla lettera *n*) del comma 2. In relazione alla proposta 14.300 ritiene che sarebbe opportuna l'acquisizione di un'apposita relazione tecnica in ragione della complessità della materia. In relazione infine alla proposta 14.200 fa presente che occorre valutare la congruità del disposto di cui alla lettera *d*) in relazione alla clausola di invarianza di cui al comma 2-*bis*. Fa presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente alla lettera *n*) sull'emendamento 11.0.301, mentre, per mancanza di relazione tecnica, e in considerazione della complessità della proposta, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi della medesima norma, in relazione all'emendamento 14.300. Altresì onerosa e non compatibile con la clausola di invarianza, appare anche la lettera *d*) dell'emendamento 14.200, relativa all'equo indennizzo che non potrebbe che gravare sulla finanza pubblica.

Su quest'ultimo punto interviene il senatore MERCATALI (*PD*) che sottolinea la delicatezza della questione in quanto ritiene che, qualora non si dovesse agire in questa direzione, vi sarebbe il rischio concreto dell'assenza di investimenti sui litorali, ferma restando, tuttavia, la necessità di adottare una normativa volta a superare i profili delle procedure di infrazione comunitaria.

Il relatore DE ANGELIS (*FLI*), pur condividendo alcune delle osservazioni del senatore Mercatali, ritiene tuttavia necessario il superamento del meccanismo delle attuali concessioni al fine di poter rimettere in moto un'economia più liberalizzata e aperta. Propone pertanto l'espres-

sione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo. In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 11.0.301, limitatamente al comma 2, lettera *n*), 14.300 e 14.200, limitatamente al comma 2-*bis*, lettera *d*), su cui il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta.

La seduta termina alle ore 13.

473ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo segnalando anzitutto, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti all'articolo 1 ed aggiuntivi al medesimo articolo, le proposte 1.325 e 1.5 che prorogano anche per le camere di commercio l'obbligo della riduzione dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali. Fa inoltre presente che occorre valutare la proposta 1.326 in relazione alla proroga della soppressione dell'IPI. Gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.322 e 1.128 devono essere valutati in ordine alla proroga del regime di liberalizzazione delle municipalizzate nel loro

complesso, posto che il provvedimento si limita al settore del trasporto pubblico locale. Occorre altresì valutare ai fini di escludere effetti onerosi la proposta 1.329, analoga alla proposta 1.337, mentre la proposta 1.15, oltre a mancare di elementi di quantificazione è scorretta sotto il profilo della disciplina contabile. La proposta 1.327 deve essere valutata in ordine all'allargamento degli inquadramenti. Occorre altresì valutare la proposta 1.16 in relazione ai contributi ai gestori del servizio idrico.

Occorre valutare le proposte 1.18, 1.19 e 1.20, 1.0.61, 1.0.62, 1.0.94, 1.0.97, 1.0.100 in materia di riscossione della TARSU. Ritiene altresì che occorre valutare le proposte 1.26, 1.59, 1.334 e 1.0.105 in relazione al riordino della normativa sui giudici onorari. In merito alla proposta 1.68 relativa alla proroga di termini per le società di riscossione occorre acquisire chiarimenti ai fini di una valutazione sui profili di onerosità. Medesima valutazione occorre in relazione alla proposta 1.82. Occorre poi valutare le proposte 1.27 e 1.318 in relazione agli effetti fiscali derivanti dalle proroghe relative alle norme sulle rendite catastali. In relazione alla proposta 1.29 occorre valutare l'abbassamento teorico delle entrate fiscali. In relazione alla proposta 1.32 occorre valutare gli effetti sulla legislazione vigente. Occorre valutare le proposte 1.33, 1.51, 1.164 relative alla proroga della programmazione negoziata in ordine a possibili profili onerosi. Segnala che occorrono chiarimenti in ordine alle proposte 1.37, 1.38, 1.39, 1.49 e 1.50 concernenti le proroghe degli incentivi sulla produzione di energia fotovoltaica al fine di escludere effetti onerosi. In relazione alle proroghe di cui alle proposte 1.41 e 1.42 occorre acquisire chiarimenti al fine di escludere il riconoscimento di inquadramenti superiori in caso di dipendenti pubblici.

La proposta 1.48 deve essere valutata in ordine ai possibili effetti sui canoni demaniali. Occorre poi acquisire chiarimenti sulla proposta 1.52 in quanto non sono rintracciabili *ictu oculi* termini di proroga. Occorre valutare la proposta 1.54 in ordine ai possibili effetti fiscali. Comporta maggiori oneri la proposta 1.55. In relazione alla proposta 1.57 occorre acquisire conferma dal Governo che dalla proroga non derivino effetti onerosi. In relazione alle proposte 1.332 e 1.333 occorre valutare gli effetti delle anticipazioni a Trenitalia nelle more del contratto di servizio. Per quanto riguarda invece la proposta 1.60 occorre valutare in relazione alle anticipazioni di bilancio dell'INPDAP. In relazione alle proposte 1.65 e 1.83 occorre valutare in relazione al gettito contributivo il sistema sperimentale di lavoro temporaneo effettuato in periodo di cassa integrazione. Comporta maggiori oneri la proposta 1.69. La proposta 1.77, ancorché coperta con tagli lineari, difetta di una quantificazione asseverata. Occorre altresì valutare le proposte 1.339, 1.108 e 1.153, 1.159 di analogo contenuto in relazione agli effetti relativi all'accreditamento di risorse relative al settore sanitario ai centri privati per le cure termali. In relazione alla proposta 1.102 occorre valutare i potenziali effetti onerosi in relazione ai finanziamenti all'ANAS ad altro titolo. Comporta maggiori oneri le proposte 1.106 e 1.111 e 1.270. In relazione alla proposta 1.112 occorre valutare la potenziale onerosità sia in relazione al regime urbanistico che a quello

dei contributi alle fonti di energia rinnovabile. Per ciò che concerne la proposta 1.113 occorre valutare gli effetti sulla finanza pubblica in relazione al riordino della CONSOB. Sembra comportare maggiori oneri la proposta 1.115. Occorre valutare la proposta 1.117 in relazione alla natura dell'intervento della Banca d'Italia. In relazione alla proposta 1.123 occorre valutare i possibili effetti sulla finanza pubblica. Occorre poi valutare la proroga delle graduatorie ad esaurimento di cui alla proposta 1.129. In relazione all'emendamento 1.135 occorre valutare la ricapitalizzazione dei beni d'impresa in ordine agli effetti sul gettito fiscale. Analoga considerazione appare necessaria in ordine alle proposte 1.222, 1.278, 1.301 e 1.319, 1.0.95. Comporta maggiori oneri la proposta 1.136. In relazione alle proposte 1.137, 1.138 e 1.139 occorrerebbe una quantificazione asseverata e acquisire conferma della disponibilità delle risorse. Comporta maggiori oneri la proposta 1.144. In relazione alla proposta 1.151 si segnala la non compatibilità con le normative contabili e la necessità di procedere ad una riduzione dell'autorizzazione di spesa per la copertura finanziaria. Occorre poi valutare la proposta 1.154 in relazione alla normativa sui consorzi di funzioni. Occorre poi valutare se la proposta 1.167 possa creare problemi alla stabilità finanziaria dei consorzi RAEE. Comportano maggiori oneri le proposte 1.168 e 1.169. Occorre valutare la proposta 1.173 (agevolazione promozioni in polizia) al fine di escludere effetti onerosi per il bilancio dello Stato. Occorre altresì valutare la proposta 1.174 che differisce ulteriormente i termini per adempimenti relativi al sisma abruzzese. Comportano maggiori oneri le proposte 1.182 e 1.192. Occorre valutare gli effetti sul gettito fiscale della proposta 1.204, mentre occorre acquisire conferma dell'esistenza delle risorse a copertura della proposta 1.218. Comportano maggiori oneri le proposte 1.220, 1.230 e 1.260 di analogo contenuto. Occorre invece valutare i possibili effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta 1.253. Comportano maggiori oneri le proposte 1.254, 1.276 e 1.294. Mentre in relazione alla proposta 1.295 occorre valutare se non vi siano effetti negativi sul bilancio dello Stato in relazione al rinvio della revisione degli organi direttivi del Coni. Occorre acquisire chiarimenti in relazione alla proposta 1.296. In relazione alla proposta 1.302 occorre acquisire conferma, al fine di escludere effetti negativi sul bilancio, che le sanzioni non siano già state accertate. Comportano maggiori oneri le proposte 1.303, 1.320 1.0.23. In relazione alle proposte 1.0.33 e 1.0.34 occorre valutare se vengano meno risparmi ancorché non quantificati. Occorre altresì valutare la proroga dei giudici di pace di cui alla proposta 1.0.40. In relazione alla proposta 1.0.55 occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri. Comportano maggiori oneri le proposte 1.0.64, 1.0.68, 1.0.79, 1.0.81, 1.0.82, 1.0.88 e 1.0.89. In relazione alla proposta 1.0.74 occorre valutare se si determini il venir meno di economie realizzate dalla legislazione vigente. Occorre altresì valutare la proroga della normativa sulle affissioni di cui alla proposta 1.0.85. In relazione alla proposta 1.0.86 occorre valutare se non si determinino effetti negativi su economie di bilancio. Per quanto riguarda la proposta 1.0.104 occorre valutare gli effetti retroat-

tivi sulle transazioni della pubblica amministrazione. Occorrono chiarimenti in ordine alla proposta 1.0.114 al fine di escludere effetti onerosi. Comportano maggiori oneri le proposte 1.0.116, 1.0.122, 1.0.126 e 1.0.128, mentre occorrerebbe acquisire una relazione tecnica in ordine alla proposta 1.0.121. Occorre infine acquisire chiarimenti al fine di escludere effetti onerosi sulla proposta 1.0.136. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 e ed aggiuntivi al medesimo articolo, si segnalano anzitutto le proposte 2.12, 2.22, 2.34, 2.38, 2.74, 2.75, 2.123, 2.130, 2.140, 2.141, 2.157, 2.165, 2.191, 2.192, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201, 2.202, 2.203, 2.204, 2.205, 2.207, 2.208, 2.209, 2.210, 2.211, 2.212, 2.213, 2.214, 2.215, 2.216, 2.423, 2.225, 2.262, 2.265, 2.270, 2.285, 2.297, 2.330, 2.336, 2.338, 2.339, 2.354, 2.355, 2.356, 2.358, 2.363, 2.368, 2.369, 2.380, 2.381, 2.382, 2.406, 2.444, 2.454, 2.464, 2.475, 2.484, 2.486, 2.495, 2.508, 2.509, 2.519, 2.520, 2.522, 2.528, 2.530, 2.534, 2.547, 2.570, 2.579, 2.595, 2.616, 2.617, 2.622, 2.625, 2.0.7, 2.0.12, 2.0.119, 2.0.14, 2.0.16, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.260, 2.0.70, 2.0.74, 2.0.75, 2.0.76, 2.0.84, 2.0.90, 2.0.158, 2.0.195, 2.0.196, 2.0.207, 2.0.224, 2.0.244 e 2.5001 che comportano maggiori oneri. Occorre valutare in relazione al parere reso sul testo, le proposte 2.21 e 2.78. Occorre altresì valutare la proposta 2.96 in materia di ripartizione delle risorse in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e la proposta 2.127. Occorre poi valutare le proposte 2.144, 2.145, 2.146 e 2.148 che, rispettivamente, prorogano contratti a tempo indeterminato per la Croce rossa italiana, la pubblica amministrazione, gli enti locali e gli enti del settore sanitario. In relazione alla proposta 2.184, occorre valutare se non vi siano aggravii per la finanza pubblica, mentre in relazione alla proposta 2.218, occorre acquisire conferma che essa non comporti oneri aggiuntivi. Occorre altresì valutare la proposta 2.229 nonché la proposta 2.232, relativa al completamento di un programma di assunzioni nell'amministrazione finanziaria. Occorre poi valutare, al fine di escludere la loro onerosità, le proposte 2.365, 2.446, 2.460, 2.471, 2.497, 2.501, 2.631. In relazione alla proposta 2.544, occorre valutare se contributi a collegi universitari possano comportare oneri per il bilancio dello Stato. Occorre quindi valutare la proposta 2.0.9 relativa al servizio all'estero del personale docente ed amministrativo della scuola nonché le relative graduatorie. Occorre valutare la proposta del relatore 2.5000 in ordine alla proroga delle concessioni radiofoniche. Occorre valutare le proposte 2.0.77 e 2.0.78, di analogo contenuto, in relazione alla proroga di incarichi dirigenziali nelle more dell'assunzione delle nuove procedure concorsuali. In relazione poi alla proposta 2.0.189, occorre valutare gli effetti di carattere oneroso che potrebbero derivare dall'ultimo periodo dell'emendamento qualora le sanzioni siano già state accertate ed iscritte in bilancio. Occorre altresì valutare, alla stessa stregua, la proposta 2.0.190. Occorre infine valutare, in relazione all'interpretazione autentica della legge n. 289 del 2002, la proposta 2.0.19. Occorre poi valutare le proposte 2.0.210 e 2.0.211. Occorre altresì valutare la proposta 2.0.216 relativa alle operazioni di cessione ed importazione dei tabacchi lavorati. Occorre quindi valutare la proposta 2.0.250 in materia di semplificazione di sanzioni tributarie. In relazione

alle proposte 2.0.253, 2.0.253 e 2.0.277, occorre valutare gli effetti delle disposizioni in materia di composizione dell'Assemblea capitolina. Occorre poi valutare le proposte 2.0.275, 2.0.276, 2.0.255 e 2.0.256 in relazione alle disposizioni in materia di indennità agli amministratori locali, che sembrano comportare effetti potenzialmente onerosi rispetto alla legislazione vigente. Occorre, infine, valutare la proposta 2.0.257, in relazione agli immobili acquisiti o da acquisire al patrimonio di Roma capitale. In relazione agli emendamenti all'articolo 3 ed aggiuntivi al medesimo articolo, si segnalano anzitutto la proposta 3.1 che comporta maggiori oneri, mentre occorre valutare in relazione alla disponibilità delle risorse le proposte 3.2 e 3.13 di analogo tenore. La proposta 3.3 contrasta con le norme di contabilità circa la necessità di quantificazione e copertura di ogni singola norma onerosa. Occorre altresì valutare le proposte 3.11, 3.12 e 3.16. Infine, comporta maggiori oneri la proposta e 3.15.

In relazione agli emendamenti 1.325, 1.5 e 1.326 il sottosegretario GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo.

Il senatore MORANDO (*PD*) dichiara di condividere l'avviso del Governo, in quanto, ancorché non associati a risparmi specifici, le norme che si intendono prorogare, tuttavia, avrebbero prodotto delle economie di bilancio.

Sulla scorta di tali considerazioni, il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte in questione, mentre, in relazione agli emendamenti segnalati dal relatore 1.6, 1.7, 1.322 e 1.128, ritiene che, ancorché discutibili sul piano della libertà di questi mercati, tuttavia non vi siano i profili per l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) interviene chiarendo il senso delle norme in esame volto, certamente, non a una vera apertura dei mercati di servizi municipali dati in affidamento diretto.

Proprio per questa ragione, il senatore MORANDO (*PD*) ritiene necessaria l'espressione di un parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale.

Il GOVERNO ritiene a sua volta che le norme non siano virtuose in relazione all'apertura dei mercati.

Il PRESIDENTE propone infine l'espressione di un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti in questione.

Propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi della richiamata norma costituzionale, sugli emendamenti 1.329 e 1.337.

Dello stesso avviso si dichiara il GOVERNO.

In relazione all'emendamento 1.327 il GOVERNO fa presente di non aver obiezioni particolari.

Il senatore MORANDO (*PD*) ritiene che un'espressione di contrarietà su tale proposta, migliore rispetto al testo, dovrebbe comportare, appunto, una revisione del parere in senso peggiorativo sul testo medesimo.

Si conviene, quindi, sull'espressione di un parere di semplice contrarietà, analogamente alla proposta 1.15 sulla quale il GOVERNO non ha particolari rilievi da formulare.

In relazione all'emendamento 1.16, interviene il senatore VACCARI (*LNP*) per fornire taluni chiarimenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) e il presidente AZZOLLINI (*PdL*) esprimono entrambi perplessità sulla collocazione dell'emendamento in questione, anche se sul piano dei profili finanziari può avere effetti virtuosi.

Il GOVERNO chiede di poter approfondire la questione e il PRESIDENTE sospende il parere sull'1.16.

Il GOVERNO esprime il proprio avviso contrario su tutti gli emendamenti in materia di riscossione della TARSU a partire dall'1.18.

Il PRESIDENTE propone pertanto l'espressione di un parere contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.61, 1.0.62, 1.0.94, 1.0.97 e 1.0.100.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime poi l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.26, 1.59 e 1.0.5, mentre dichiara di non avere obiezioni sull'emendamento 1.334 che, pur toccando come tutti gli altri la materia dei giudici onorari, propone semplicemente una proroga delle normative, mentre gli altri necessiterebbero di apposite relazioni tecniche.

La Commissione conviene pertanto sull'espressione di un parere di nulla osta sull'emendamento 1.334 e di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tutti gli altri.

In relazione agli emendamenti 1.68 e 1.82 il GOVERNO esprime un parere contrario per i profili di onerosità delle proposte.

Ad una attenta valutazione delle due proposte, il PRESIDENTE propone invece una contrarietà semplice su entrambe.

In relazione all'emendamento 1.27, il GOVERNO non ha profili problematici da sottoporre alla Commissione, mentre esprime contrarietà sull'emendamento 1.318, perché la proroga supera l'anno.

Il PRESIDENTE propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta sull'emendamento 1.27 e di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.318. Propone quindi di votare il parere sugli emendamenti fin qui esaminati e rinviare il seguito dell'esame.

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.325, 1.5, 1.326, 1.329, 1.337, 1.18, 1.19, 1.20, 1.0.61, 1.0.62, 1.0.94, 1.0.97, 1.0.100, 1.26, 1.59, 1.0.105 e 1.318. Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.322, 1.128, 1.15, 1.327, 1.68 e 1.82. Esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 1.334 e 1.27. Il parere è sospeso sull'emendamento 1.16 ed è rinviato su tutti i restanti emendamenti a partire dall'emendamento 1.29 della scheda illustrata dal relatore».

Posto ai voti, il parere è approvato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 1° febbraio 2011

220^a Seduta

Presidenza del Presidente

BALDASSARRI

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente BALDASSARRI prende atto che non ci sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale e dichiara conclusa tale fase procedurale.

Dà, quindi la parola al rappresentante del Governo per l'intervento di replica, specificando che la Commissione ha inteso esaminare il provvedimento in titolo nel testo risultante dalle modificazioni emerse in sede di Commissione Bicamerale per il federalismo. L'intervento del Ministro potrà quindi costituire l'occasione per illustrare compiutamente l'attuale stato dei lavori.

Il ministro CALDEROLI, replicando agli intervenuti, richiama le fasi del processo attraverso il quale sono state elaborate rilevanti modifiche, a suo parere migliorative, allo schema di decreto legislativo predisposto originariamente dal Governo. A suo parere tali modifiche consentono il superamento di alcuni profili critici, in parte evidenziati anche dall'opposizione, riguardo al modello di federalismo fiscale municipale proposto, con

particolare attenzione al rischio di una sperequazione tra i livelli del gettito dei tributi devoluti ai singoli comuni. Rileva peraltro che tale pericolo non è a suo parere riconducibile alla configurazione strutturale di tali imposte, ma alla considerevole diversificazione del grado di ricchezza e quindi di imponibile esistente a livello territoriale. Per tale ragione si è deciso di assegnare ai comuni una compartecipazione al gettito dell'Irpef, nella misura del 2 per cento, pur tenendo conto della rilevanza dell'ipotesi alternativa di prevedere la devoluzione di una quota delle entrate riferite all'IVA, stante la loro maggiore correlazione con il territorio di riferimento. Tuttavia tale ipotesi riveste un'innegabile complessità, legata alla difficoltà di acquisire ed elaborare i dati del gettito dell'IVA a livello comunale (attualmente infatti vi è la disponibilità ufficiale di dati fiscali concernenti il volume delle entrate di tale tributo a livello regionale). Il Governo ritiene comunque meritevole di approfondimento l'ipotesi di attribuire ai comuni una compartecipazione all'IVA anziché all'Irpef, nel presupposto di disporre in futuro dei dati necessari.

Si è altresì deciso che le aliquote di prelievo della cedolare secca, dell'IMU e della compartecipazione all'Irpef siano stabilite con atto legislativo, salvo la possibilità di un successivo aggiornamento per verificare la corrispondenza del volume del gettito dei tributi devoluti con quello dei trasferimenti soppressi. Rimarca che l'obiettivo del federalismo municipale è quello attribuire progressivamente ai comuni il gettito integrale delle forme di imposizione immobiliare riferibili al loro territorio.

Sottolinea quindi la decisione di ridurre da cinque a tre anni il periodo di funzionamento del fondo sperimentale di riequilibrio, precisando che il Governo prevede comunque di introdurre un fondo di perequazione «a regime», disciplinando le modalità del suo finanziamento, in modo da garantire l'afflusso di risorse adeguate.

Successivamente aggiunge di ritenere risolta la questione della copertura finanziaria della cedolare secca sugli affitti, sulla base delle valutazioni di stima effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato. In secondo ordine l'ipotesi di incrementare l'aliquota di prelievo sugli affitti per destinare il gettito aggiuntivo a favore del reddito delle famiglie con un elevato numero di figli a carico rischierebbe di rendere poco appetibile il regime alternativo di tassazione per i contribuenti appartenenti allo scaglione di reddito assoggettato all'aliquota del 27 per cento. Osserva dunque che si è optato per la previsione di due aliquote di prelievo: una del 19 per cento sui redditi di locazione a canone concordato e una del 21 per cento sugli affitti ordinari. Sottolinea infatti che l'obiettivo della cedolare secca sugli affitti è quello di favorire l'emersione dell'imponibile non dichiarato, attraverso la cooperazione fiscale tra locatore e conduttore; in secondo luogo si prevede anche una forma di tutela economica dell'inquilino, con il blocco dell'adeguamento automatico dell'affitto in base all'indice dell'inflazione, come ulteriore incentivo a registrare i contratti.

Per quanto riguarda la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef, evidenzia che la revoca della sospensione del potere dei comuni di utilizzare o incrementare tale imposta non dovrebbe comportare il rischio di un

aumento della pressione fiscale complessiva. Ai comuni che non hanno ancora provveduto all'istituzione del tributo o che ne hanno fissato l'aliquota a un livello inferiore alla media nazionale si conferisce al facoltà di istituire o incrementare l'addizionale fino al limite massimo dello 0,4 per cento e, comunque, essa non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento su base annua.

La misura concernente l'imposta di scopo merita a suo parere un giudizio ampiamente positivo anche da parte dell'opposizione: si tratta infatti di un tributo il cui gettito non dovrà essere destinato a copertura di spese di parte corrente, ma al finanziamento di opere pubbliche ancora da realizzare.

L'imposta di soggiorno, a sua volta, dovrà essere applicata con criteri di gradualità in proporzione al costo effettivo della permanenza per notte nella struttura ricettiva, sulla scorta di alcuni emendamenti presentati dal presidente Baldassarri in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Conclude il proprio intervento di replica ribadendo che il modello di federalismo fiscale adottato dal Governo potrà garantire l'effettiva autonomia finanziaria e fiscale dei comuni, fermo restando l'obiettivo di mantenere invariata la pressione fiscale complessiva con un accorto bilanciamento tra entrate statali e locali, nonché il progressivo superamento del criterio della spesa storica. Ritiene infine opportuno che il tema del sostegno al reddito delle famiglie con un elevato numero di figli a carico sia affrontato in sede di elaborazione della riforma del sistema fiscale.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), in sede di replica, esprime il convincimento che il federalismo fiscale potrà modernizzare il sistema finanziario e fiscale degli enti territoriali, contribuendo a razionalizzare l'ordinamento tributario nel suo complesso.

Presenta quindi e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, il cui testo è pubblicato in allegato al presente resoconto.

Interviene brevemente il MINISTRO in merito alla nuova formulazione dell'imposta municipale sui trasferimenti immobiliari.

Si svolge quindi una discussione sullo schema di osservazioni proposto dal relatore.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) formula alcune proposte di integrazione, pur sottolineando l'ampia condivisione del testo sottoposto all'esame della Commissione. In primo luogo la proposta di fissare un limite massimo di reddito per la fruizione del regime alternativo della cedolare secca sugli affitti, per ridurre l'impatto in termini di progressività del sistema tributario, dovrebbe essere riformulata come un invito alla Commissione di merito a sottoporre tale ipotesi al Governo. Osserva infatti che l'imposta sostitutiva è stata comunque concepita in modo da garantire un congruo equilibrio fiscale, anche attraverso la previsione del blocco dell'adeguamento automatico dell'affitto a tutela dell'inquilino.

Per quanto riguarda l'opportunità che la Commissione di merito chiarisca se l'imposta di soggiorno vada riferita alla singola unità ricettiva oppure a ciascuno degli ospiti, fa presente che il ministro Calderoli ha già puntualizzato che il tributo è riferito al costo dell'alloggio o della camera.

Suggerisce inoltre al relatore di riformulare anche il rilievo concernente la necessità di una maggiore tutela delle locazioni a canone concordato: anche in tale caso sarebbe a suo parere preferibile rivolgere alla Commissione di merito l'invito ad approfondire la questione.

Ritiene inoltre opportuno rimettere alla valutazione della Commissione di merito l'eventuale riduzione dell'IMU sugli immobili strumentali ad attività commerciali.

Domanda inoltre un chiarimento al relatore in merito all'osservazione concernente l'esenzione dall'IMU per la prima casa.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), in accoglimento delle proposte di integrazione sottopostegli dal senatore Paolo Franco, procede a riformulare lo schema di osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto. Per quanto concerne l'ipotesi di prevedere un limite massimo di reddito per la fruizione della cedolare secca sugli affitti, ribadisce di aver formulato l'osservazione con l'obiettivo di garantire la progressività di tale imposta sostitutiva in rapporto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, soprattutto in riferimento a contribuenti con imponibile elevato.

Per quanto riguarda il beneficio fiscale consistente nell'esenzione dall'IMU sulla prima casa, sottolinea che esso può essere fruito soltanto una volta e in relazione a una sola unità immobiliare, nell'ipotesi in cui il possessore abbia la dimora abituale e la residenza anagrafica in due comuni diversi. Tale interpretazione risulta anche sostenuta dall'Agenzia delle entrate.

Il ministro CALDEROLI, in relazione all'eventuale fissazione di un limite massimo di reddito per l'applicazione della cedolare secca sugli affitti, in modo da rispettare il criterio della progressività, precisa che, nella determinazione del reddito complessivo ai fini delle deduzioni e delle detrazioni, si terrà conto anche del reddito da locazione oggetto del regime fiscale alternativo. Inoltre la previsione di un limite di reddito potrebbe penalizzare gli inquilini, che rischierebbero di non fruire di un canone di locazione più basso.

Il presidente BALDASSARRI, nel dare positivamente atto al Ministro di tale puntualizzazione, ribadisce tuttavia come non sia assolutamente dimostrato che l'applicazione della cedolare secca possa tradursi in un beneficio diretto e immediato per il conduttore, così come anche l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche non necessariamente dovrebbe comportare la pattuizione di un canone più elevato. Pertanto sottolinea che l'ipotesi di fissare un limite di reddito risponde comunque a un criterio di ragionevolezza.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) rimarca che il Parlamento dovrebbe disporre di un tempo maggiore rispetto a quello assegnato per una compiuta valutazione di un progetto di riforma particolarmente ambizioso come il federalismo municipale. Inoltre, tale tema, stante la sua stretta connessione con la materia del federalismo regionale, dovrebbe essere affrontato nell'ambito di una discussione complessiva, che comprenda anche la riforma del sistema di finanziamento delle regioni.

In merito alla compartecipazione al gettito dell'Irpef, fa presente che esso risulta sperequato in misura maggiore, tenendo conto dei dati concernenti le regioni a statuto ordinario, rispetto a quello relativo all'IVA. Nell'individuare una soluzione al problema del finanziamento dei comuni, si potrebbe tener conto del sistema dei trasferimenti regionali a tali enti nel Friuli Venezia Giulia.

Persiste inoltre anche la sperequazione per quanto attiene al gettito dell'IMU, il che costringerà i comuni nel cui territorio è presente una minore base imponibile a compiere manovre di recupero, o innalzando l'addizionale all'Irpef o riducendo i servizi, stante comunque l'estrema incertezza sull'alimentazione e il funzionamento del fondo perequativo. Conclude rimarcando la complessità di tutta la disciplina del finanziamento degli enti locali, in contrasto con gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione.

Il ministro CALDEROLI puntualizza che il Governo ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale già nello scorso mese di agosto, consentendo dunque alle Camere di disporre di un periodo di tempo senz'altro congruo per procedere all'esame della riforma. Inoltre la ristrettezza dei tempi per la predisposizione degli schemi di decreto di attuazione della riforma da parte del Governo dipende ovviamente dalla fissazione del termine finale di esercizio della delega, che è stato stabilito in 24 mesi proprio in accoglimento di una richiesta dell'opposizione, laddove la proposta iniziale prevedeva un arco di tempo maggiore. Specifica altresì che la proposta da lui avanzata di discutere congiuntamente gli schemi di decreto legislativo in materia di federalismo municipale e regionale non è stata accolta.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sullo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato e successivamente riformulato dal relatore.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) chiede al relatore di inserire una specifica osservazione in merito all'opportunità che il prelievo dell'IMU (la cui aliquota risulta ora pari al 7,6 per mille) non comporti un aumento della pressione fiscale complessiva anche rispetto al carico in positivo attualmente connesso all'ICI. Precisa quindi che il proprio orientamento di voto dipenderà dall'accoglimento di tale indicazione.

Il presidente BALDASSARRI osserva che quella sollevata dal senatore Lannutti è una questione di estrema importanza, di cui si è già ampiamente discusso in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, atteso che l'aliquota dell'IMU potrebbe essere innalzata in sede di aggiornamento per compensare le minori entrate rispetto ai trasferimenti soppressi.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*), pur concordando con l'importanza della questione, dichiara di non poter accogliere la proposta di integrazione del senatore Lannutti.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), preso atto dell'orientamento del relatore, preannuncia il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore D'UBALDO (*PD*) rimarca criticamente che il Parlamento non è posto in condizione di esprimere un giudizio compiuto su un disegno di riforma estremamente articolato e complesso, posto che l'entrata a regime del nuovo sistema è nella sostanza differita al 2014. In secondo luogo giudica politicamente molto rilevante l'assenza di un contributo di analisi o di valutazione da parte del Ministro dell'Interno dello schema di decreto legislativo, considerata la competenza di tale dicastero in materia di finanza locale e quindi di perequazione degli enti locali.

Evidenzia quindi negativamente anche la mancanza di coerenza e di un disegno organico nell'ambito della politica legislativa concernente l'imposizione fiscale nel settore turistico e immobiliare, con la continua creazione e abolizione di fattispecie impositive. Pertanto, in tale ambito, il regime dei tributi devoluti ai comuni, oggetto della proposta del Governo, persegue soltanto l'obiettivo di corto respiro di superare la crisi finanziaria degli enti locali senza tener conto delle scelte compiute in passato (superamento dell'ICIAP, dell'ILOR, introduzione dell'ICI e poi dell'IRAP) e senza raccordare le opzioni attuali in un disegno unitario.

Inoltre anche l'indicazione del rappresentante del Governo secondo cui la riforma fiscale della tassazione del reddito familiare dovrebbe essere affrontata in altra sede non appare convincente, considerato che all'interno dello schema di decreto è già presente un corposo intervento di riforma come quello sulla cedolare secca: anche tale tema infatti avrebbe potuto essere discusso nell'ambito di un complessivo riordino del sistema tributario. Ritiene pertanto di aver motivato il voto contrario della propria parte politica.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) e la senatrice BONFRISCO (*PdL*) preannunciano, a nome delle rispettive parti politiche, il voto favorevole allo schema di osservazioni proposto dal relatore.

Il presidente BALDASSARRI (*FLI*), pur condividendo il tenore dei rilievi espressi dal relatore, interviene per motivare la propria astensione, richiamando le riflessioni da lui svolte in seno alla Commissione parla-

mentare per l'attuazione del federalismo fiscale circa i contenuti dello schema di decreto. In primo luogo, nonostante le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, non risulta a suo parere risolta la questione della copertura finanziaria della cedolare secca sugli affitti. Infatti la relazione tecnica da ultimo aggiornata dal Governo contiene ancora la stessa stima previsionale in merito all'emersione di un maggiore imponibile, già enunciata nel documento di accompagnamento alla versione originaria dello schema di decreto legislativo, pur in presenza di aliquote differenziate per tipologia di contratto. Inoltre in merito a tale questione occorre anche considerare che il regime fiscale alternativo proposto non promuove in misura sufficiente il conflitto di interessi tra locatore e conduttore, unico strumento in grado di fare emergere i contratti di locazione non dichiarati. Pur apprezzando l'obiettivo di lotta all'evasione fiscale indicato dal ministro Calderoli, ritiene tuttavia inefficace il meccanismo della tassazione alternativa e del contestuale blocco dell'adeguamento automatico del canone, nel contesto di una congiuntura economica caratterizzata da un marcato rallentamento dell'inflazione.

Anche la compartecipazione all'Irpef rischia di avere effetti redistributivi del tutto sperequati (concorda pertanto con l'ipotesi di una devoluzione di una quota dell'IVA), così come suscita perplessità anche la fiscalità immobiliare. Ribadisce infatti come l'abolizione dell'ICI sulla prima casa sia stato un errore compiuto dal precedente Governo e confermato da quello attualmente in carica. Infatti la promozione dell'autonomia finanziaria dei comuni avrebbe richiesto la conferma di tale cespite immobiliare e la devoluzione ai comuni, ovviamente con la detraibilità dall'Irpef dell'imposta versata ai fini dell'ICI.

Osserva altresì che lo sblocco dell'addizionale all'Irpef sembra avere come unico obiettivo quello di consentire ai comuni l'immediata approvazione dei bilanci di previsione e l'inizio della loro attività di programmazione finanziaria. Il modello di finanziamento dei comuni proposto non prospetta inoltre la piena partecipazione dei cittadini al pagamento dei costi per i servizi ricevuti. Infine per quanto riguarda il carattere di proporzionalità della cedolare secca e dell'addizionale all'Irpef, pur ribadendo la propria contrarietà alle modalità con cui sono stati delineati tali interventi, sottolinea che il precedente Esecutivo aveva predisposto un modello fiscale più efficace in tale ambito, per quanto riguarda il risultato di gettito da assicurare, anche se con un atteggiamento vessatorio nei confronti dei contribuenti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi riformulato dal relatore Sciascia, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 16,15.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

Lo schema di decreto sottoposto all'esame della Commissione concerne l'adozione di un provvedimento cardine per l'attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, nelle parti in cui essa istituisce il «Federalismo fiscale comunale» e cioè il complesso di norme che concedono autonomia fiscale agli enti comunali, prevedendo per essi non solo la compartecipazione al gettito delle imposte relative ai beni immobili situati nei singoli comuni ma anche, in un secondo tempo, la facoltà di variare le regole e le aliquote di tali tributi. Lo schema di decreto *de quo*, nel corso dell'esame presso la Commissione bicamerale per il federalismo, è stato oggetto di profonde modifiche derivanti dalla volontà condivisibile di raggiungere un consenso quanto più ampio tra tutti i gruppi parlamentari. Rispetto al testo originario l'attuale versione, del 27 gennaio, costituisce il riferimento della presente proposta di parere. Rispetto all'originario testo, in particolare, è venuto meno l'accorpamento in un unico tributo delle varie imposte su i trasferimenti (registro, ipotecaria, catastale, bollo, successioni limitatamente ai beni immobili, etc.), operazione che avrebbe sicuramente contribuito a dipanare, almeno in parte, il complesso settore della fiscalità immobiliare. Il provvedimento comunque anche nella sua ultima stesura persegue appieno il fine primario della legge n. 42 del 2009 per quanto concerne la fiscalità dei comuni.

La Commissione esprime parere positivo formulando, per le parti di competenza, le seguenti osservazioni.

1) Articolo 2 – *Cedolare secca sugli affitti*

La cedolare può essere richiesta, essendo facoltativa, da tutti i locatori/contribuenti; il beneficio ad essa connesso, che si sostanzia in una ragguardevole riduzione del carico fiscale per il locatore andrebbe limitato in primo luogo ai titolari di redditi imponibili non superiori a 100/120mila euro al fine di ridurre l'impatto in termini di progressività del sistema tributario, rispetto all'imposta sui redditi. Per quanto poi concerne le sanzioni di cui al comma ottavo, esse si ritengono eccessive soprattutto per quanto concerne la lettera c), che determina un canone pari a tre volte la rendita catastale a beneficio dell'inquilino ove si sia scoperto che il locatore non ha provveduto a registrare il contratto. Meglio sarebbe, ad avviso di chi scrive, anche per rendere più efficace la norma, istituire un *bonus* a favore dell'inquilino con possibilità di suo immediato utilizzo in

sede di dichiarazione dei redditi ovvero, ove il soggetto beneficiario non sia tenuto alla dichiarazione (730 o Unico), con attribuzione del beneficio a diminuzione di altre diverse poste anche contributive o per il pagamento di servizi all'abitazione; il beneficio in argomento andrebbe concesso unicamente nell'ipotesi di locazioni a canone libero. La cedolare dovrebbe poi dover essere applicata non solo dai proprietari degli immobili oggetto di locazione ovvero dai titolari sugli stessi di diritti reali ma estesa anche all'inquilino nell'ipotesi che quest'ultimo subaffitti l'immobile.

Inoltre:

– vanno maggiormente tutelati i contratti a canone concordato che si reputano svantaggiati anche nell'ipotesi di aliquota della cedolare del 19 per cento;

– andrebbe inoltre qui chiarito come manifestare l'opzione per la cedolare da parte del locatore senza attendere i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione del contratto ovvero di dichiarazione reddituale: immutabile per tutto il periodo contrattuale o rivedibile (come si ritiene) anno per anno?

– la nuova imposta colpisce il canone di locazione anche se non percepito, è un sistema iniquo oggi parzialmente derogato, ai fini IRPEF, ma solo dopo la conclusione del defaticante procedimento di convalida di sfratto. L'introduzione dell'imposta sostitutiva dovrebbe costituire l'occasione per affrontare tale situazione ispirando le disposizioni tributarie a principi di semplificazione e razionalizzazione;

2) Articolo 2-bis – *Imposta di soggiorno*

Viene introdotta l'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, nonché per quelli d'interesse turistico «al prezzo di 5 euro per notte». Valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'imposta è riferibile all'unità ricettiva (camera o alloggio) ovvero a ciascuno degli ospiti. Inoltre valuti la Commissione l'opportunità di prevedere una disposizione agevolativa per la riduzione del tributo nell'ipotesi di turismo «scolastico» ovvero per soggetti con età superiore a 60 anni e con limitati redditi.

3) Articolo 4 – *Imposta municipale propria*

Al comma terzo l'esenzione da imposizione andrebbe applicata per due pertinenze classificate nella categoria catastale C6 (box).

Il comma terzo stabilisce inoltre che l'esenzione per prima casa si applica solo per l'abitazione in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; il che comporta una notevole restrizione dell'agevolazione (già riconosciuta per l'ICI) nell'ipotesi, ad esempio, che il contribuente abbia residenza nell'immobile sito nel comune A, ma dimori abitualmente nel comune B per ragioni di lavoro.

Il comma sette precisa che l'imposta è applicata anche agli immobili utilizzati per attività di impresa, arti o professioni con possibilità di riduzione sino al 50 per cento. Andrebbe qui introdotta per tale onere la sua piena deducibilità dalle imposte sul reddito.

4) Articolo 6 – *Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare*

Come già segnalato in premessa il provvedimento modifica, a partire dal 2014, la tariffa 1 parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro».

La lettera A ridisegna la fiscalità sui trasferimenti immobiliari con applicazione di due sole aliquote: del 9 per cento per la generalità degli immobili (terreni e fabbricati), del 2 per cento per gli immobili «prima casa». Viene pertanto abrogata, tra l'altro, l'aliquota agevolata del 3 per cento applicabile ove il trasferimento concerna immobili d'interesse storico, artistico o archeologico. L'agevolazione era concessa *in primis* a condizione che l'acquirente tenga fede agli obblighi di conservazione e protezione. Valuti la commissione di merito l'ipotesi di mantenere in essere la detta aliquota agevolata anche in considerazione delle sue finalità che travalicano quelle esclusivamente tributarie. Andrebbe altresì mantenuta l'esenzione (ovvero disposta una aliquota agevolata, ad esempio dello 0,2 per cento) per trasferimenti a favore di Onlus che utilizzano direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292

Lo schema di decreto sottoposto all'esame della Commissione concerne l'adozione di un provvedimento cardine per l'attuazione della Legge 5 maggio 2009, n. 42, nelle parti in cui essa istituisce il «Federalismo fiscale comunale» e cioè il complesso di norme che concedono autonomia fiscale agli enti comunali, prevedendo per essi non solo la compartecipazione al gettito delle imposte relative ai beni immobili situati nei singoli comuni ma anche, in un secondo tempo, la facoltà di variare le regole e le aliquote di tali tributi. Lo schema di decreto *de quo*, nel corso dell'esame presso la Commissione bicamerale per il federalismo, è stato oggetto di profonde modifiche derivanti dalla volontà condivisibile di raggiungere un consenso quanto più ampio tra tutti i gruppi parlamentari. Rispetto al testo originario l'attuale versione, del 27 gennaio, costituisce il riferimento della presente proposta di parere. Rispetto all'originario testo, in particolare, è venuto meno l'accorpamento in un unico tributo delle varie imposte su i trasferimenti (registro, ipotecaria, catastale, bollo, successioni limitatamente ai beni immobili, etc.), operazione che avrebbe sicuramente contribuito a dipanare, almeno in parte, il complesso settore della fiscalità immobiliare. Il provvedimento comunque anche nella sua ultima stesura persegue appieno il fine primario della legge n. 42 del 2009 per quanto concerne la fiscalità dei comuni.

La Commissione formula osservazioni favorevoli, per le parti di competenza, con i rilievi seguenti:

1) Articolo 2 – *Cedolare secca sugli affitti*

La cedolare può essere richiesta, essendo facoltativa, da tutti i locatori/contribuenti; il beneficio ad essa connesso si sostanzia in una ragguardevole riduzione del carico fiscale per il locatore: valuti la Commissione l'opportunità di esaminare un'ipotesi di limite di reddito imponibile non superiore a 100/120mila euro, per applicare la cedolare, al fine di ridurre l'impatto in termini di progressività del sistema tributario rispetto all'imposta sui redditi. Per quanto poi concerne le sanzioni di cui al comma otto, esse si ritengono eccessive soprattutto per quanto concerne la lettera c), che determina un canone pari a tre volte la rendita catastale a beneficio dell'inquilino ove il locatore non abbia provveduto a registrare il contratto. Sarebbe preferibile, anche per rendere più efficace la norma, istituire un *bonus* a favore dell'inquilino con possibilità di suo immediato uti-

lizzo in sede di dichiarazione dei redditi ovvero, ove il soggetto beneficiario non sia tenuto alla dichiarazione (730 o Unico), con attribuzione del beneficio a diminuzione di altre diverse poste anche contributive o per il pagamento di servizi all'abitazione; il beneficio in argomento andrebbe concesso unicamente nell'ipotesi di locazioni a canone libero. La cedolare dovrebbe poi dover essere applicata non solo dai proprietari degli immobili oggetto di locazione ovvero dai titolari sugli stessi di diritti reali ma estesa anche all'inquilino nell'ipotesi che quest'ultimo subaffitti l'immobile.

Inoltre:

– valuti la Commissione l'esigenza di tutelare contratti a canone concordato che si reputano svantaggiati anche nell'ipotesi di aliquota della cedolare del 19 per cento;

– andrebbe inoltre chiarito come manifestare l'opzione per la cedolare da parte del locatore senza attendere i provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate in sede di registrazione del contratto ovvero di dichiarazione reddituale: immutabile per tutto il periodo contrattuale o rivedibile (come si ritiene) anno per anno?

– la nuova imposta colpisce il canone di locazione anche se non percepito, è un sistema iniquo oggi parzialmente derogato, ai fini IRPEF, ma solo dopo la conclusione del defaticante procedimento di convalida di sfratto. L'introduzione dell'imposta sostitutiva dovrebbe costituire l'occasione per affrontare tale situazione ispirando le disposizioni tributarie a principi di semplificazione e razionalizzazione.

2) Articolo 2-bis – *Imposta di soggiorno*

Viene introdotta l'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, nonché per quelli d'interesse turistico «sino a 5 euro per notte». Valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se l'imposta è riferibile all'unità ricettiva (camera o alloggio) ovvero a ciascuno degli ospiti. Inoltre valuti la Commissione l'opportunità di prevedere una disposizione agevolativa per la riduzione del tributo nell'ipotesi di turismo «scolastico» ovvero per soggetti con età superiore a 60 anni e con limitati redditi.

3) Articolo 4 – *Imposta municipale propria*

Al comma terzo l'esenzione da imposizione andrebbe applicata per due pertinenze classificate nella categoria catastale C6 (box).

Il comma terzo stabilisce inoltre che l'esenzione per prima casa si applica solo per l'abitazione in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente; il che comporta una notevole restrizione dell'agevolazione (già riconosciuta per l'ICI) nell'ipotesi, ad esempio, che il con-

tribuyente abbia residenza nell'immobile sito nel comune A, ma dimori abitualmente nel comune B per ragioni di lavoro.

Il comma sette precisa che l'imposta è applicata anche agli immobili utilizzati per attività di impresa, arti o professioni con possibilità di riduzione sino al 50. Valuti la Commissione di merito la possibilità di introdurre per tale imposta la sua piena deducibilità dalle imposte sul reddito.

4) Articolo 6 – *Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare*

Come già segnalato in premessa il provvedimento modifica, a partire dal 2014, la tariffa 1 parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 «Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro».

La lettera A ridisegna la fiscalità sui trasferimenti immobiliari con applicazione di due sole aliquote: del 9 per cento per la generalità degli immobili (terreni e fabbricati), del 2 per cento per gli immobili «prima casa». Viene pertanto abrogata, tra l'altro, l'aliquota agevolata del 3 per cento applicabile ove il trasferimento concerna immobili d'interesse storico, artistico o archeologico. L'agevolazione era concessa *in primis* a condizione che l'acquirente tenga fede agli obblighi di conservazione e protezione. Valuti la commissione di merito l'ipotesi di mantenere in essere la detta aliquota agevolata anche in considerazione delle sue finalità che travalicano quelle esclusivamente tributarie. Andrebbe altresì mantenuta l'esenzione (ovvero disposta una aliquota agevolata, ad esempio dello 0,2 per cento) per trasferimenti a favore di Onlus che utilizzano direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 1° febbraio 2011

275^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario GIRO risponde all'interrogazione n. 3-01584 relativa agli accertamenti ispettivi disposti negli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010 presso il Liceo «Carducci» di Milano, precisando anzitutto che nell'anno 2008-2009 l'Ufficio scolastico regionale veniva incaricato di valutare la correttezza dell'operato del dirigente scolastico a seguito di alcune segnalazioni. In quell'occasione, la Direzione raccomandava al dirigente, per il futuro, di evitare l'innescarsi di nuove perplessità o il perpetuarsi di malcontenti e polemiche lesivi della funzionalità e dell'immagine di una istituzione scolastica prestigiosa come il Liceo Carducci, auspicando che le tensioni trovassero al più presto soluzione.

All'inizio dell'anno 2009-2010, l'Ufficio scolastico provinciale di Milano trasmetteva alla Direzione scolastica regionale una nuova documentazione in ordine a taluni aspetti della gestione del medesimo Liceo. La Direzione chiedeva quindi ulteriori chiarimenti al dirigente scolastico, in particolare sulla presunta non regolare verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali, nonché sulla presunta diffusione di moduli indirizzati ad agenzie di viaggi, senza che si fosse tenuto conto di proposte e deliberazioni assunte al riguardo dal consiglio d'istituto. Chiedeva inoltre spiegazioni circa alcune lamentele relative alla presunta scarsa chiarezza nella diffusione del regolamento d'istituto, del cui testo l'utenza sembrava non avesse copia.

Il dirigente rispondeva ai rilievi ricusando quanto contestatogli e affermando, in ordine al primo aspetto, che la responsabilità della corretta verbalizzazione dei lavori del consiglio d'istituto rientra nelle competenze del Presidente, non in quelle del dirigente scolastico; circa il secondo aspetto, riferiva che la propria condotta nell'organizzazione dei viaggi d'istruzione si era sempre ispirata al dettato normativo; infine, relativamente al terzo aspetto, il dirigente sosteneva che l'illustrazione agli studenti ed alle loro famiglie del regolamento d'istituto è demandata di prassi all'iniziativa dei coordinatori di classe.

Poiché tuttavia continuavano a pervenire lagnanze, la Direzione scolastica regionale disponeva un supplemento d'indagine ispettiva di carattere amministrativo-contabile, volto a verificare le procedure seguite in materia contrattuale riguardo all'organizzazione dei viaggi d'istruzione per gli anni scolastici 2008-2009 e 2009-2010, nonché teso ad accertare la corretta tenuta delle scritture contabili con riferimento all'inventario e alla sua gestione in rapporto agli articoli 23, 24, 25, 26 del decreto interministeriale n. 44 del 2001.

L'interessato ricusava di nuovo ogni addebito, sia in ambito amministrativo-contabile sia in ambito didattico e gestionale, pur dichiarandosi disponibile a sanare eventuali irregolarità emerse.

La Direzione scolastica regionale, richiamando quanto messo in luce dall'ispezione amministrativo-contabile, comunicava comunque al dirigente la propria volontà di tenere sotto costante controllo l'evolversi delle vicende del Liceo Carducci, non escludendo l'eventualità di una modifica del suo incarico dirigenziale, allo scopo di evitare nuovi meccanismi di polemica e di disagio.

Da ultimo, il 1° dicembre 2010, la Direzione scolastica regionale ha fornito riscontro ad una richiesta di notizie pervenuta dal Dipartimento funzione pubblica in relazione ad un esposto presentato da un docente, nonché in relazione ad altre segnalazioni pervenute.

Nella stessa data, l'Ufficio scolastico regionale ha chiesto chiarimenti al dirigente scolastico circa i presunti ritardi con cui si sarebbe attivato nell'avvio di procedimenti disciplinari a carico di docenti e, all'esito delle spiegazioni fornite, gli ha rammentato la necessità di attenersi, per il futuro, ad una stretta osservanza delle norme vigenti.

La situazione del Liceo Carducci, conclude il Sottosegretario, è dunque tenuta sotto costante osservazione da parte della competente Direzione scolastica regionale, per gli eventuali ulteriori interventi che si dovessero rendere necessari.

Replica il senatore RUSCONI (PD) in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, dichiarandosi del tutto sconcertato dalla risposta. Dopo tre anni di irregolarità accertate, il Ministero si limita infatti a rinviare nuovamente il problema, invitando il dirigente scolastico a non determinare ulteriori motivi di tensione e assicurando di tenere sotto controllo la vicenda. Ciò, nonostante i continui proclami in favore del merito e della serietà.

Egli richiama indi le acclerate inadempienze del dirigente scolastico, che hanno condotto addirittura alla nomina di un commissario *ad acta* e per il quale l'Amministrazione statale ha ipotizzato un procedimento disciplinare per danno erariale. Cita inoltre gli interventi di cablaggio dell'istituto scolastico compiuti nel 2004 ma mai resi operativi vanificando così un consistente finanziamento pubblico, nonché l'integrazione con la rete didattica Simposio, le spese per la certificazione di qualità e l'irregolare elezione del consiglio di istituto.

Ritiene conclusivamente che la questione avrebbe meritato una maggiore attenzione da parte del Governo, anche per il prestigio del Liceo interessato, e si dichiara decisamente insoddisfatto.

Il sottosegretario GIRO risponde indi all'interrogazione n. 3-01301 con la quale si evidenzia il rischio di una riduzione di posti in dotazione organica della scuola comunale paritaria G. Pascoli di Massorosa in provincia di Lucca, che potrebbe compromettere la recente statalizzazione.

In proposito, il Sottosegretario informa anzitutto che non è stato possibile attuare l'ampliamento del servizio di scuola dell'infanzia in questione in quanto il numero dei posti assegnati (600) alla dotazione organica annuale è rimasto lo stesso dello scorso anno scolastico.

Quanto alla possibile riduzione dei posti in organico, conseguente alla statalizzazione, precisa che per questo anno scolastico si è trovata una parziale soluzione. La Regione Toscana, infatti, con una delibera relativa alla programmazione delle rete scolastica, ha incluso questa scuola tra quelle finanziate, consentendo il funzionamento di 4 sezioni con 8 docenti e un collaboratore scolastico. Siffatto intervento ha permesso di garantire il funzionamento del plesso scolastico, preservando la qualità e la quantità dei servizi erogati, a favore degli alunni e delle loro famiglie.

Il senatore MARCUCCI (*PD*), si dichiara parzialmente soddisfatto in quanto è stata data una soluzione solo provvisoria alla questione. Rileva peraltro criticamente che il Sottosegretario non ha dato alcuna garanzia circa il futuro della struttura scolastica, che è stata statalizzata ma resa priva degli organici necessari per il normale funzionamento. Si verifica perciò una difficoltà burocratica e normativa anche perché il comune non può più intervenire direttamente. Lamenta altresì che alla ripresa del nuovo anno scolastico si riscontreranno gli stessi problemi, anche a causa dei drammatici tagli inferti al settore.

Il sottosegretario GIRO risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-01355 e 3-01368, analoghe fra loro, con le quali si chiedono informazioni sullo stato dei contributi agli istituti culturali, ed in particolare all'Istituto e Museo di Storia della Scienza con sede in Firenze.

Al riguardo, il Sottosegretario precisa che il supporto del Ministero a favore della prestigiosa istituzione intitolata a Galileo si è sostanziato attraverso sia i contributi diretti al sostegno dell'attività culturale in generale

sia un apporto economico specifico, destinato alla ristrutturazione e all'allestimento degli spazi museali dell'Istituto.

Per quanto concerne la prima linea di azione, attraverso le risorse gestite dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, nonché il reperimento di risorse da altri capitoli del bilancio, nell'anno 2010 è stato possibile procedere all'erogazione del contributo ai soli enti inseriti nella Tabella di cui all'articolo 1 della legge n. 534 del 1996, tra cui figura l'Istituto e Museo di Storia della Scienza, con una somma ridotta di circa il 16 per cento. L'Istituto in esame ha, pertanto, beneficiato di un contributo pari a circa 163.000 euro.

Le ridotte disponibilità non hanno invece consentito né l'attribuzione dei contributi annuali, ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge n. 534, né l'istituzione di nuovi Comitati celebrativi e di Edizioni nazionali, ad eccezione del Comitato nazionale per il bicentenario della nascita di Cavour, istituito in considerazione del centocinquantenario anniversario dell'Unità d'Italia.

Riguardo all'esercizio 2011, analogamente a quanto avvenuto nello scorso anno finanziario, il Dicastero si è adoperato per integrare gli esigui fondi, stanziati dalla legge di stabilità in favore degli istituti culturali, con risorse trasferite dal capitolo sul quale gravano i contributi dei Comitati ed Edizioni nazionali, che hanno portato ad una disponibilità quasi pari a quella del 2010. In tal modo, si ritiene che potranno essere assicurati anche per il 2011 i soli contributi tabellari, seppur con una decurtazione di circa il 16 per cento, paragonabile a quella applicata ai contributi 2010.

Il Ministero, tuttavia, nel corso degli anni, ha anche messo a disposizione dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza ingenti risorse per i lavori di restauro e adeguamento della propria sede: il primo finanziamento, coperto con risorse del Ministero per oltre 900.000 euro, è stato inserito nell'accordo di programma quadro del dicembre 1999 per un importo complessivo pari ad oltre 1.500.000 euro e riguardava lavori di «Adeguamento strutturale e funzionale del Museo»; il secondo finanziamento, ben più corposo, è stato inserito nel V accordo integrativo dell'accordo di programma quadro del maggio 2007. In quest'ultimo accordo, le risorse assegnate per «Ristrutturazione e allestimento degli spazi museali dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza sono risultate complessivamente pari a 6.400.000 euro, di cui 1.650.000 provenienti da Fondi Lotto 2007-2009, 1.500.000 provenienti dal bilancio della Regione Toscana, 750.000 provenienti dal bilancio dell'Istituto e Museo di Storia della Scienza e 2.500.000 messi a disposizione, a titolo di contributo, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Il totale dei finanziamenti utilizzati per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e allestimento è quindi stato complessivamente pari a circa 8.000.000 di euro.

Il Sottosegretario riferisce inoltre che, a quanto gli consta, la Cassa di Risparmio dovrebbe intervenire con 2.500.000 euro, salvo non abbia contribuito ulteriormente per il completamento degli allestimenti. Non sono invece previsti nuovi interventi architettonici.

Il senatore MARCUCCI (*PD*) dichiara incomprensibile la politica culturale dell'Esecutivo considerato che vengono penalizzati gli istituti più prestigiosi sostenuti nel tempo da forze politiche di diverso orientamento. Nel segnalare che il Museo rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello sul piano della tecnologia e della scienza, il cui lancio avrebbe dovuto coincidere con la celebrazione di importanti ricorrenze, stigmatizza che il Governo intendesse azzerare i fondi rendendo di fatto impossibile il funzionamento dell'ente.

Tale scelta ha infatti mortificato l'Italia a livello internazionale, mettendo a rischio ingenti sforzi economici che il Paese ha sostenuto in questi anni. Riconosce comunque che, rispetto al momento di presentazione dell'interrogazione, una parte dei fondi ordinari è stata recuperata, ma essa risulta ancora insufficiente. Si dichiara conclusivamente soddisfatto per il parziale recupero ma insoddisfatto per il contesto generale in cui si colloca la vicenda.

Dopo una breve precisazione del PRESIDENTE in ordine alla collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento del Museo, replica a sua volta il senatore CERUTI (*PD*), il quale si dichiara parzialmente soddisfatto per il recupero di fondi ad un istituto di valore che rappresenta una eccellenza nel Paese.

Ribadisce tuttavia lo sconcerto da cui ha avuto origine l'interrogazione e manifesta pertanto insoddisfazione nei confronti sia dell'originaria iniziativa del Governo, sia rispetto alla risposta data. Deplora infatti come siano penalizzate proprio le eccellenze italiane già consolidate, le quali danno un'immagine culturale e scientifica di grande rilievo alla Nazione. Il Governo ha perciò mancato un'occasione per rilanciare un ente di prestigio che avrebbe dato maggiore impulso alle celebrazioni delle scoperte di Galileo in una città, Firenze, che ha saputo tradizionalmente unire la cultura scientifica con quella umanistica.

Il sottosegretario GIRO risponde infine all'interrogazione n. 3-01768 con la quale si chiedono sollecite iniziative finalizzate all'assegnazione alle scuole delle risorse finanziarie, ivi compresi i residui attivi degli esercizi pregressi, necessarie per garantire un servizio scolastico funzionale ed efficace, con particolare riferimento agli istituti comprensivi statali del Meratese in provincia di Lecco.

Al riguardo, il Sottosegretario comunica che il Ministero ha fornito precise indicazioni alle istituzioni scolastiche in sede di predisposizione del programma annuale per l'anno finanziario 2010, tenendo conto delle risorse disponibili sui capitoli di spesa concernenti il personale ed il funzionamento, consentendo alle scuole una programmazione certa.

Per quanto attiene alle supplenze, è stata assicurata preliminarmente una risorsa complessiva annuale ad ogni istituzione scolastica, determinata sull'applicazione dei criteri stabiliti con decreto ministeriale n. 21 del 2007.

Successivamente, il Ministero rileva, con periodicità di norma mensile, le eventuali maggiori esigenze che le singole scuole segnalano per far fronte a maggiori impegni di spesa per supplenze brevi ed integra conseguentemente le somme assegnate (previa verifica del fabbisogno segnalato), al fine di assicurare il diritto all'istruzione.

Tutte le spese impegnate per supplenze brevi nel corso dell'anno scolastico 2009-2010 sono state coperte dal Ministero ed i relativi importi sono già stati assegnati alle scuole. Al termine di detto anno non risultano pertanto residui passivi per supplenze.

Nel novembre 2010 sono state poi fornite le indicazioni per la predisposizione del programma annuale 2011. Sempre per l'anno 2011, le risorse per finanziare le ore straordinarie che saranno svolte dai docenti per sostituire i colleghi assenti sono state incrementate in via straordinaria di 41 milioni di euro, raggiungendo così la somma complessiva di 70 milioni.

Il Sottosegretario dà poi analiticamente conto della situazione amministrativa delle scuole quale risultante, al 31 agosto 2010, dal monitoraggio dei bilanci trasmessi.

Ricorda altresì che, laddove il fondo di cassa risulti superiore ai residui passivi e gli impegni in competenza siano in equilibrio con le entrate correttamente accertate, non dovrebbero riscontrarsi difficoltà, nemmeno di cassa, considerato che le riscossioni in competenza sono anticipate rispetto agli impegni.

Sottolinea peraltro che i compensi accessori (compresi gli esami di maturità, nonché le ritenute previdenziali ed assistenziali per i progetti per il miglioramento dell'offerta formativa) sono sempre stati regolarmente assegnati ed erogati a tutte le scuole, nella esatta misura prevista dalle vigenti norme contrattuali e dalla legge n. 1 del 2007.

Egli fornisce inoltre i dati analitici delle singole scuole richiamate nell'interrogazione, ivi comprese le somme erogate in quanto istituzioni scolastiche in stato di sofferenza, precisando che, nel 2011, il Ministero ha messo complessivamente a disposizione per le spese di funzionamento delle suddette scuole quasi 67.000 euro, più di quanto assegnato negli anni precedenti.

Il senatore RUSCONI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, giudicando assai rilevante l'affermazione per cui il Governo ha riconosciuto lo stato di sofferenza degli istituti scolastici in questione. Fa presente infatti che, nelle more dell'attuazione del federalismo, sono stati imposti tagli lineari indipendentemente dalle realtà specifiche di ciascuna scuola. Stigmatizza peraltro che proprio quest'anno troverà applicazione la seconda *tranche* delle decurtazioni operate attraverso il decreto-legge n. 112 del 2008, che infliggerà nuovi tagli anche l'anno a venire.

Da ciò è evidente a suo giudizio che la scuola non è affatto una priorità per l'Esecutivo, tanto più che non sono stati corrisposti neanche i fondi per il merito previsti dall'articolo 64, comma 9, del summenzionato decreto-legge n. 112. L'oggettivo stato di difficoltà economica di alcune

scuole, riconosciuto esplicitamente dal Governo, dimostra che gli istituti non hanno affatto dilapidato le risorse ma, al contrario, sono stati penalizzati proprio dai tagli lineari, con l'effetto di avere una sorta di «federalismo alla rovescia».

Il PRESIDENTE rinvia l'interrogazione n. 3-01363 della senatrice Poli Bortone in quanto ella è impegnata in altra Commissione e dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(169) RAMPONI. – *Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate*

(Parere alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice COLLI (*PdL*) la quale osserva che lo scopo del provvedimento è di riconoscere, mediante convenzioni con l'università, i crediti maturati da alcuni ufficiali ormai in congedo al fine di acquisire il titolo di laurea. Il testo infatti reca una modifica all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 464 del 1997, nella parte in cui è disciplinata la formazione universitaria degli ufficiali delle Forze armate. In particolare, fa presente che la norma dispone la possibilità di stipulare convenzioni tra accademie militari e atenei al fine non solo di stabilire gli ordinamenti didattici ma anche di riconoscere gli studi già compiuti. In quest'ambito, segnala che la legislazione vigente consente il riconoscimento degli studi compiuti e il rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione agli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, abbiano superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la scuola ufficiali dei Carabinieri o la scuola di applicazione della Guardia di finanza.

Su questa disposizione – prosegue la relatrice – interviene il disegno di legge, che apre la casistica dei soggetti cui è riconosciuto il pregresso percorso formativo, includendo coloro che provengono dal complemento e sono transitati per concorso in servizio permanente effettivo nei ruoli normali degli ufficiali delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, i quali abbiano superato i corsi di aggiornamento professionale per essi previsti e i corsi di Stato maggiore e Superiore di Stato maggiore svolti presso gli istituti paritetici esistenti negli ordinamenti delle rispettive Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, prima dell'istituzione dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze.

Precisa al riguardo che l'articolo 22, comma 13, della legge n. 448 del 2001, inizialmente prevedeva un riconoscimento automatico dei crediti formativi per il conseguimento della laurea a beneficio del personale delle amministrazioni pubbliche che avesse superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi comprese quelle delle Forze armate.

Riferisce poi che, onde evitare abusi, si è tentato anzitutto di qualificare detto riconoscimento non come un atto dovuto, bensì come una possibilità, e in tal senso è intervenuto l'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006. Quest'ultimo ha altresì previsto che «le università disciplinano nel proprio regolamento didattico le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello *post*-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta». Ritiene dunque che in questo modo si sia posto un primo argine al riconoscimento illimitato di crediti, che finivano per avvantaggiare impropriamente dipendenti pubblici per il solo fatto di aver partecipato ad attività formative presso le amministrazioni di appartenenza o per l'anzianità di servizio maturata.

Sottolinea altresì che la materia è stata di recente ridisciplinata dalla legge di riforma dell'università (legge n. 240 del 2010), che all'articolo 14 ha ulteriormente abbassato il numero di crediti riconoscibili, i quali passano da sessanta a dodici. È stato inoltre previsto che «il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente».

In questa linea ritiene perciò che un ulteriore ampliamento delle categorie di soggetti beneficiari di tali convenzioni tra atenei e Forze armate rischi di costituire un segnale in netta controtendenza, benché sia circoscritto a pochi individui, peraltro già in congedo. Pertanto, tenuto conto del percorso normativo fin qui intrapreso, non può che esprimere una valutazione negativa sul disegno di legge.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale pone l'accento sulla recente legge di riforma dell'università che ha chiuso un capitolo assolutamente disdicevole nella disciplina del riconoscimento dei crediti. Ripercorre a sua volta l'evoluzione normativa in materia che ha portato alla fissazione di un limite massimo di dodici crediti riconoscibili per il conseguimento della laurea da parte del personale delle pubbliche amministrazioni. Tiene peraltro a precisare che sull'argomento si è registrato un accordo tra tutte le forze politiche, onde non snaturare il percorso formativo che porta alla laurea.

Il disegno di legge va perciò ormai collocato necessariamente in questo contesto, non avendo trovato un adeguato spazio all'interno della riforma universitaria. Pur riconoscendo che i corsi professionali nel campo militare abbiano un certo peso, pone il rischio che un'apertura a tali categorie finisca per rendere inevitabile un ulteriore incremento dei soggetti potenzialmente beneficiari. Osserva altresì che i militari posti in congedo assumono automaticamente il grado superiore come riconoscimento in vista del pensionamento.

Seppure a malincuore, considerato che la questione poteva essere trattata in occasione del riordino delle università, si associa pertanto all'orientamento contrario proposto dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sull'abolizione del valore legale del titolo di studio

Il PRESIDENTE riferisce che l'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi ha convenuto di sottoporre alla Commissione la proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sull'abolizione del valore legale del titolo di studio. Al riguardo si sofferma anzitutto sulle modalità per garantire una elevata qualità della prestazione professionale che in Italia è assicurata attraverso l'esame di Stato mentre in altri Paesi – tra cui soprattutto Gran Bretagna e Stati Uniti – è il risultato di un diverso meccanismo. Occorre dunque a suo giudizio analizzare in modo approfondito il sistema adottato in altre realtà tanto più che l'esame di Stato rischia di essere uno strumento inadatto per fornire quel tipo di garanzia, specialmente nel momento in cui si effettua senza alcun tirocinio professionale. Per tali ragioni, caldeggia la possibilità di svolgere un'indagine conoscitiva che dischiuda nuovi scenari per il sistema italiano.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) dichiara il convinto orientamento favorevole del suo Gruppo, rilevando l'importanza per il Parlamento di comprendere a fondo i risvolti connessi al valore legale del titolo di studio universitario in vista di un disegno di legge costituzionale che sarà evidentemente valutato nella prossima legislatura.

Si associa il senatore PITTONI (*LNP*), il quale richiama alcune proposte legislative del suo Gruppo nella medesima direzione. Dà conto altresì di alcune sue iniziative di questa legislatura che, non a caso, costituiscono una sorta di «marcia di avvicinamento all'abolizione del valore legale del titolo di studio».

Il senatore RUSCONI (*PD*) paventa che la procedura possa non essere aperta nelle conclusioni, bensì mirare direttamente all'abolizione del valore legale del titolo di studio.

Nel metodo, rammenta poi le numerose altre indagini conoscitive avviate dalla Commissione, alle quali l'opposizione non ha mai fatto mancare la propria disponibilità. Deve tuttavia registrare con rammarico che esse si siano troppo spesso svolte senza una dialettica costruttiva con la minoranza, anche perché non di rado erano volte a dimostrare una tesi precostituita, come ad esempio gli sprechi in atto nelle università.

Pone in particolare l'accento sulla procedura relativa allo sport di base, per la quale chiede che il documento conclusivo sia esaminato dalla Commissione entro le prossime due settimane, tanto più che il relativo disegno di legge appare ormai privo di concrete prospettive. Al riguardo, coglie peraltro l'occasione per stigmatizzare il comportamento del sottosegretario Crimi, le cui promesse non sono state mantenute.

Alla luce di quanto esposto, ritiene che non vi sia alcuna esigenza di una nuova indagine conoscitiva, mentre la scuola e l'università italiane necessitano di risposte concrete su molteplici fronti.

Concorda il senatore GIAMBRONE (*IdV*) per ragioni sia di merito che di metodo. A fronte della gravissima emergenza culturale del Paese, reputa infatti inopportuno che la Commissione focalizzi la propria attenzione su problematiche marginali.

Quanto all'indagine conoscitiva sullo sport di base, si associa al giudizio critico del senatore Rusconi sul comportamento del sottosegretario Crimi, che non esita a definire imbarazzante.

Conclude confermando l'orientamento negativo del suo Gruppo alla proposta in titolo.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni nel senso di impostare l'eventuale indagine conoscitiva in titolo nel senso più aperto e problematico possibile, fugando il campo da qualunque tesi preconstituita.

Quanto alle altre procedure informative in corso, si dichiara senz'altro favorevole a porre sollecitamente in votazione il documento conclusivo di quella relativa allo sport di base.

Reputa invece ormai superata dalla intervenuta legge di riforma universitaria la procedura relativa ai presunti sprechi degli atenei.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(812) Anna Maria SERAFINI ed altri. – Diritto delle bambine e dei bambini all'educazione e all'istruzione dalla nascita fino a sei anni

(1543) Massimo GARAVAGLIA ed altri. – Disposizioni in materia di attuazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi

(1673) MASCITELLI ed altri. – Legge quadro per la promozione dello sviluppo degli asili nido con il concorso dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2315) RIZZOTTI. – Disposizioni concernenti l'istituzione di asili aziendali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti al disegno di legge n. 1543, assunto a base della discussione, pubblicati in allegato al presente resoconto.

La senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*) illustra le proposte presentate dalla sua parte politica all'articolo 1, soffermandosi anzitutto sull'1.1

che condensa in cinque commi la filosofia del suo Gruppo sugli asili nido. Essi devono infatti essere il luogo dove si sviluppano le potenzialità di relazione, autonomia, creatività ed apprendimento dei bambini a partire dai tre mesi di età. A tal fine, è istituito un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione, per la fascia di età da 3 mesi a 6 anni, secondo una concezione del tutto opposta a quella custodiale tradizionale. La centralità è infatti assicurata al bambino, anche rispetto al pur doveroso sostegno alla madre lavoratrice. Sono conseguentemente previsti i livelli essenziali delle prestazioni, nonché le norme generali e i principi fondamentali nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale. Di rilievo cruciale è peraltro la definizione di «sistema integrato», che comprende i nidi d'infanzia, i servizi integrativi, le scuole dell'infanzia e i servizi innovativi e sperimentali. Ella sottolinea in particolare come non vi siano distinzioni fra modalità gestionali o orarie, atteso che l'emendamento assicura la massima flessibilità possibile nell'ambito della cornice posta dai livelli essenziali. In sintesi, la riforma dei nidi dovrebbe articolarsi, a suo avviso, secondo le seguenti linee concettuali: concezione pedagogica del bambino; conciliazione della genitorialità; prossimità dei servizi; organicità del sistema. Ritiene infatti impensabile riformare il segmento da zero a tre anni prescindendo da una concezione moderna che tenga conto delle potenzialità di sviluppo dei bambini di quell'età.

Passando all'emendamento 1.2 sottolinea come il solo concetto di formazione sia troppo debole in un'ottica che intende il nido quale servizio educativo. Raccomanda quindi di affiancare al predetto concetto quelli di educazione e istruzione.

Dopo aver accennato all'1.3, si sofferma sull'1.4, volto a garantire la massima flessibilità fra il lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura ed educazione.

Quanto all'1.5, esso tende a sostituire il generico riferimento ai «servizi per la prima infanzia» con quello assai più specifico di «sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione», di cui sottolinea le finalità in termini di superamento delle disuguaglianze e delle barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

Dopo aver dato conto dell'1.6, di cui rimarca il carattere più cogente, illustra nel dettaglio l'1.7, che si propone di consentire il pieno sviluppo dei bambini in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A suo avviso il nido non rappresenta infatti una mera custodia del bambino ma rappresenta un tempo importante della sua crescita.

Dà infine per illustrati i restanti emendamenti della sua parte politica all'articolo 1.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1543**Art. 1.****1.1**

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali.

2. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1, attraverso la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, secondo quanto previsto dal comma 1. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e stabilisce principi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e terzo comma, della Costituzione. La presente legge si conforma ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché alle previsioni del diritto comunitario e alle strategie adottate in tale materia dall'Unione europea.

3. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali garantiscono la progressiva costruzione di tale sistema integrato per mezzo di adeguati interventi.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportunità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità.

5. Ai sensi della presente legge per "sistema integrato per l'infanzia" si intende l'insieme dei servizi educativi e di istruzione dell'infanzia per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni: nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie.»

1.2

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo la parola: «formazione» aggiungere le seguenti: «, educazione ed istruzione».

1.3

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo la parola: «sostegno» inserire le seguenti: «alla genitorialità ed».

1.4

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo le parole: «dei figli,» inserire le seguenti: «nonché di conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione.».

1.5

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire le parole: «istruisce i servizi per la prima infanzia» con le seguenti: «garantisce un sistema integrato dei servizi edu-

cativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, garantendo loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali».

1.6

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire la parola: «istruisce» con la seguente: «garantisce».

1.7

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, senza alcuna distinzione, devono poter sviluppare pienamente le loro potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto cognitivo, ludico e affettivo. A tal fine è garantito loro il diritto ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali».

1.8

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge garantisce la realizzazione dei diritti indicati al comma 1, attraverso la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni, secondo quanto previsto dal comma 1. A tale scopo detta i livelli essenziali delle prestazioni, le norme generali e stabilisce principi fondamentali ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e terzo comma, della Costituzione. La presente legge si conforma ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27

maggio 1991, n. 176, nonché alle previsioni del diritto comunitario e alle strategie adottate in tale materia dall'Unione europea».

1.9

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, sostituire le parole da: «un sistema» fino alla fine del comma con le seguenti: «un sistema integrato dei servizi educativi e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni».

1.10

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo le parole: «un sistema generale di servizi» inserire le seguenti: «, a carattere universale,».

1.11

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali garantiscono la progressiva costruzione di un sistema integrato per mezzo di adeguati interventi, realizzati sulla base dei principi di libertà e dignità personale, autonomia individuale, solidarietà, eguaglianza delle opportu-

nità, valorizzazione della differenza di genere, integrazione delle diverse culture e delle diverse abilità».

1.12

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le regioni, al fine di perseguire le finalità di cui al presente articolo, possono promuovere, orientare e sostenere progetti finalizzati a realizzare servizi innovativi e sperimentali, comunque denominati, che accolgono bambini di età compresa tra i tre mesi e i sei anni. Ne definiscono gli obiettivi e le condizioni di attuazione, nonché i criteri, le modalità e i tempi di verifica per la valutazione degli esiti».

1.13

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La presente legge si conforma ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonché alle previsioni del diritto comunitario e alle strategie adottate in tale materia dall'Unione europea».

1.0.1

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, GHEDINI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistema integrato per l'infanzia)

1. Ai sensi della presente legge per "sistema integrato per l'infanzia" si intende l'insieme dei servizi educativi e di istruzione dell'infanzia per le

bambine e i bambini in età compresa tra tre mesi e sei anni: nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi innovativi e sperimentali, modulati in coerenza con i diritti e i bisogni dei bambini e delle famiglie».

1.0.2

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Caratteristiche del sistema integrato per l'infanzia)

1. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi, le scuole dell'infanzia e i servizi innovativi e sperimentali costituiscono, nella loro autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di educazione e istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'articolo 1, comma 1.

2. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi e sperimentali non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

3. Il sistema integrato per l'infanzia comprende azioni di sostegno alla genitorialità, per agevolare la funzione educativa delle famiglie.

4. Il sistema integrato per l'infanzia favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione.

5. Gli enti e i soggetti gestori dei servizi del sistema integrato per l'infanzia valorizzano il ruolo attivo delle famiglie, prevedono la loro partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione, nonché l'istituzione di specifici organismi rappresentativi, e assicurano modalità flessibili di incontro, collaborazione e apertura al territorio».

Art. 2.**2.1**

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Nidi d'infanzia e servizi integrativi)

1. I nidi d'infanzia e i servizi integrativi costituiscono, nella loro autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di educazione e istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'articolo 1, comma 1.

2. I nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi innovativi e sperimentali non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

3. Il sistema integrato per l'infanzia comprende azioni di sostegno alla genitorialità, per agevolare la funzione educativa delle famiglie.

4. Il sistema integrato per l'infanzia favorisce la conciliazione fra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e le loro funzioni di cura e di educazione.

5. Gli enti e i soggetti gestori dei servizi del sistema integrato per l'infanzia valorizzano il ruolo attivo delle famiglie, prevedono la loro partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione, nonché l'istituzione di specifici organismi rappresentativi, e assicurano modalità flessibili di incontro, collaborazione e apertura al territorio.

6. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

7. I servizi di cui all'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

8. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno».

2.2

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Nido d'infanzia e servizi integrativi)

1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

2. I servizi di cui all'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.

3. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno.»

2.3

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni; concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze».

2.4

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il nido d'infanzia è un servizio a carattere universale che garantisce l'accesso, senza alcuna discriminazione, a tutti i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni».

2.5

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo le parole: «Il nido d'infanzia» inserire le seguenti: «costituisce il primo livello educativo ed».

2.6

Anna Maria SERAFINI, Mariapia GARAVAGLIA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo le parole: «è un servizio» inserire le seguenti: «a carattere gratuito,».

2.7

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo le parole: «di interesse pubblico» inserire le seguenti: «, a carattere universale,».

2.8

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, sostituire le parole da: «che accoglie» fine alla fine del comma con le seguenti: «. L'accesso ai nidi di infanzia ed ai servizi integrativi pubblici o destinatari di finanziamento pubblico è aperto alle bambine ed ai bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni senza alcuna distinzione, compresi le bambine e i bambini non stabilmente residenti in Italia».

2.9

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo le parole: «che accoglie» inserire le seguenti: «, senza alcuna discriminazione,».

2.10

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'accesso al nido d'infanzia è un diritto per tutti i bambini».

2.11

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I servizi di cui all'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia, attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie».

2.12

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I nidi d'infanzia costituiscono, nella loro autonomia e specificità, la sede primaria dei processi di educazione e istruzione per l'attuazione dei diritti previsti all'articolo 1».

2.13

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) operare in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia;».

2.14

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) garantire l'accesso senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;».

2.15

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) concorrere con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, rispettandone la personalità, i ritmi di vita e di crescita e promuovendone il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze;».

2.16

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) svolgere azioni di sostegno alla genitorialità, per agevolare la funzione educativa delle famiglie;».

2.17

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) garantire l'omogeneità dei titoli di studio;».

2.18

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) valorizzare il ruolo attivo delle famiglie, prevedendo la loro partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione, nonché l'istituzione di specifici organismi rappresentativi, e assicurando modalità flessibili di incontro, collaborazione e apertura al territorio».

2.19

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) garantire la continuità con gli altri servizi educativi e con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari».

2.20

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) prevedere che la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non possa essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture».

2.21

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) garantire forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito, effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».

2.22

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) garantire forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali».

2.23

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I nidi d'infanzia non rientrano tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui al decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131».

2.24

BLAZINA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il diritto all'insegnamento nella lingua materna a tutti i livelli d'istruzione, nelle aree di insediamento delle minoranze linguistiche gli enti locali provvedono all'istituzione di nidi d'infanzia o sezioni di essi in cui viene usata anche la lingua minoritaria».

2.25

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno».

2.0.1

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, Mariapia GARAVAGLIA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Educatori)

1. Per l'accesso al posto di educatore è previsto il titolo universitario di primo livello di durata triennale, il cui ordinamento didattico è definito ai sensi della normativa vigente. In via transitoria e fino al termine del terzo anno di rilascio dei titoli universitari gli educatori debbono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo socio-psico-pedagogico.

2. L'accesso ai posti di educatore è comunque consentito con il possesso delle lauree in pedagogia, in scienze dell'educazione e in scienze della formazione.

3. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

4. I requisiti culturali e professionali degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva del comparto degli enti locali».

Art. 3.**3.1**

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

(Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, formula il Piano di azione nazionale per la promozione del

sistema integrato per l'infanzia, piano pluriennale di interventi, di seguito denominato "Piano di azione".

2. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di Piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Relativamente alle parti del Piano di azione sulle quali, nella citata Conferenza unificata, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo Piano prevede il soddisfacimento integrale delle richieste di inserimento nella scuola dell'infanzia.

5. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

6. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

7. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di gestione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle famiglie utenti del servizio».

3.2

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, i criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia,».

3.3

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi.».

3.4

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema per l'infanzia su tutto il territorio nazionale.».

3.5

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema integrato per l'infanzia.».

3.6

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, la determinazione degli standard relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali.».

3.7

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, la definizione degli standard di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema per l'infanzia.».

3.8

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche.».

3.9

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento.».

3.10

Mariapia GARAVAGLIA, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza.».

3.11

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia.».

3.12

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «, lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge.».

3.13

Anna Maria SERAFINI, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» aggiungere le seguenti: «relativi a tutti i servizi per l'infanzia comunque denominati.».

3.14

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i livelli essenziali delle prestazioni» aggiungere la seguente: «educative.».

3.15

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «A tal fine è istituita l'Anagrafe dei bambini che possono usufruire dei servizi di cui

alla presente legge, in coordinamento con le regioni e avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103».

3.16

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale».

3.17

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, prevede il soddisfacimento integrale delle richieste di inserimento nella scuola dell'infanzia».

3.18

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo».

3.19

Vittoria FRANCO, Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia».

3.20

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.0.1

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Scuola dell'infanzia)

1. La scuola dell'infanzia costituisce il livello d'istruzione cui hanno diritto tutte le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i sei anni.

2. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, concorre all'educazione e all'istruzione, allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, nel rispetto della loro personalità, e assicura una effettiva eguaglianza delle opportunità educative, tenendo conto dell'orientamento educativo dei genitori.

3. La scuola dell'infanzia opera in continuità con gli altri servizi del sistema integrato per l'infanzia e con la scuola primaria.

4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali assicurano la generalizzazione qualitativa e quantitativa dell'offerta formativa e garantiscono a tutte le bambine e a tutti i bambini,

in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia nelle scuole statali, comunali o private paritarie».

3.0.2

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Partecipazione economica delle famiglie)

1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.

2. Sono garantite forme di agevolazione tariffaria subordinate all'accertamento del reddito, effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

3. Sono altresì garantite forme di esenzione completa dal pagamento nei casi di particolare disagio economico e sociale rilevati dai servizi territoriali».

3.0.3

RUSCONI, Anna Maria SERAFINI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Partecipazione economica delle famiglie)

1. Nei nidi d'infanzia, nei servizi integrativi e nei servizi innovativi e sperimentali, pubblici o privati accreditati, la partecipazione economica delle famiglie utenti alle spese di funzionamento dei servizi non può essere superiore al 30 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello

regionale, escluse le spese per i costi di ammortamento dei mutui per la realizzazione delle strutture.

2. La partecipazione economica delle famiglie è graduata in relazione all'accertamento del reddito, effettuato secondo l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».

3.0.4

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«3-bis.

(Livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia)

1. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della citata legge n. 176 del 1991, si determinano i livelli essenziali delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia. I livelli essenziali attengono:

a) all'omogeneità dei titoli di studio e di formazione richiesti agli insegnanti e agli educatori del sistema integrato per l'infanzia;

b) al rapporto territoriale ottimale tra il numero dei servizi educativi e d'istruzione del sistema integrato per l'infanzia e la popolazione infantile, anche con riferimento al tasso di natalità, al tasso di occupazione delle donne con figli minori, alla presenza di situazioni di disagio e di emarginazione sociale e alla presenza o al rischio di fenomeni di povertà o di devianza minorile;

c) agli *standard* minimi strutturali e di funzionamento dei servizi, anche con riferimento alla ricettività, al dimensionamento e ai requisiti igienico-sanitari; agli *standard* minimi di qualità degli spazi ambientali interni ed esterni, delle mense, dei servizi e dei tempi delle diverse attività, ivi comprese quelle motorie;

d) alla presenza di apposite strutture di coordinamento pedagogico per la promozione della qualità educativa dei servizi e per lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia;

e) all'adeguato rapporto quantitativo tra insegnanti o educatori e bambini;

f) alla partecipazione attiva e informata dei genitori al progetto educativo e all'attività del sistema integrato per l'infanzia e al coinvolgimento dei bambini, nelle forme possibili;

g) all'accoglienza e al sostegno delle diversità linguistiche, etniche, religiose e a quelle correlate alla disabilità».

Art. 4.

4.0.1

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«4-bis.

(Funzioni e compiti dello Stato)

1. Al fine dell'attuazione della presente legge, competono allo Stato le funzioni concernenti:

a) la programmazione, l'indirizzo ed il coordinamento della progressiva ed equilibrata estensione del sistema integrato per l'infanzia su tutto il territorio nazionale;

b) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni educative;

c) la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;

d) l'istituzione di un sistema di promozione e di garanzia della qualità e della quantità degli interventi;

e) la determinazione e l'assegnazione delle risorse a carico del bilancio dello Stato;

f) l'indirizzo e il coordinamento per acquisire ed elaborare dati e informazioni sul sistema integrato per l'infanzia, a partire dall'anagrafe dei bambini che possano usufruire del servizio educativo per la fascia zero-sei anni, in collaborazione con le regioni e avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103».

4.0.2

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«4-bis.

(Funzioni e compiti delle regioni)

1. Al fine dell'attuazione della presente legge, competono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti:

a) l'indirizzo, la programmazione e lo sviluppo del sistema integrato per l'infanzia, sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia, secondo specifiche esigenze di carattere unitario regionale e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 3;

b) la determinazione degli *standard* relativi alle modalità organizzative di funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali;

c) la definizione, per quanto di competenza, degli *standard* di qualità dei servizi e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;

d) la ripartizione agli enti locali delle risorse pubbliche in coerenza con quanto previsto dal Piano di azione;

e) la definizione dei requisiti qualitativi per l'accreditamento dei nidi, dei servizi integrativi e dei servizi innovativi sperimentali e per l'autorizzazione al loro funzionamento;

f) l'indicazione degli indirizzi per l'attuazione di iniziative di formazione permanente delle diverse figure professionali del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;

g) il sistema di valutazione dell'offerta educativa e delle prestazioni del sistema integrato per l'infanzia;

h) lo sviluppo del sistema informativo regionale concernente la materia disciplinata dalla presente legge».

4.0.3

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«4-bis.

(Funzioni e compiti degli enti locali)

1. Al fine dell'attuazione della presente legge, salvo diversa determinazione delle leggi regionali, competono ai comuni, singoli o associati, le funzioni concernenti:

a) la programmazione e l'attuazione dello sviluppo, nel territorio di loro competenza, del sistema integrato per l'infanzia, anche mediante la piena valorizzazione delle diverse risorse presenti nel territorio;

b) l'accreditamento, l'autorizzazione e il controllo dei soggetti privati relativamente all'istituzione e alla gestione dei servizi del sistema integrato per l'infanzia, per quanto di competenza;

c) la promozione e il coordinamento di iniziative di aggiornamento e di formazione, nonché di raccordo e scambio nell'ambito del sistema integrato per l'infanzia;

d) la definizione delle modalità organizzative, del coordinamento e del funzionamento dei nidi, dei servizi integrativi, dei servizi innovativi e sperimentali, nonché delle scuole dell'infanzia comunali;

e) la promozione di iniziative ed esperienze di continuità del sistema integrato per l'infanzia con le istituzioni scolastiche del primo ciclo».

4.0.4

Anna Maria SERAFINI, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PORETTI, PROCACCI, VITA, BERTUZZI, DELLA MONICA

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«4-bis.

(Relazione periodica sullo stato di attuazione della legge)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avvalendosi della struttura del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,

presenta al Parlamento una relazione biennale sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto dei rapporti presentati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 1° febbraio 2011

254^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Giachino.

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente GRILLO toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 1° febbraio 2011

203ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio relativamente alle norme per l'applicazione della modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune (n. COM (2010) 772 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) riferisce sulla proposta di regolamento in esame, sottolineando che la stessa è finalizzata a modificare il regolamento (CE) n. 378/2007, relativo alla modulazione volontaria dei pagamenti diretti nell'ambito della politica agricola comune, conformandolo alle nuove disposizioni del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), in particolare agli articoli 290 e 291, in tema di atti delegati e atti esecutivi della Commissione europea.

Segnatamente, nella presente proposta è chiamato in causa l'articolo 291 citato, in base al quale è conferita alla Commissione europea la competenza di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

Occorre preliminarmente ricordare – prosegue il relatore – che gli atti delegati, previsti dall'articolo 290 del TFUE, sono intesi come gli atti volti a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo, mentre gli atti di esecuzione, da riferire all'articolo 291, sono intesi come atti con cui la Commissione europea si sostituisce agli Stati membri per assicurare uniformità all'attuazione di atti vincolanti dell'Unione.

Quanto al contenuto, si ricorda che il regolamento (CE) n. 378/2007 prevede che gli Stati membri possano applicare una riduzione, denominata modulazione volontaria, a tutti gli importi dei pagamenti diretti da assegnare sul loro territorio. Gli importi netti risultanti dall'applicazione della

modulazione volontaria sono messi a disposizione dello Stato membro in cui sono generati come sostegno comunitario per misure intraprese nell'ambito della programmazione relativa allo sviluppo rurale e finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

La proposta in esame – prosegue il relatore – modifica il regolamento (CE) n. 378/2007 limitatamente al primo paragrafo dell'articolo 4 (fissazione degli importi netti risultanti dall'applicazione della modulazione volontaria) e all'intero articolo 6 (modalità di applicazione del sistema di modulazione volontaria), nel senso di prevedere che, nella fissazione degli importi come nell'adozione di disposizioni specifiche per l'integrazione della modulazione volontaria nella programmazione relativa allo sviluppo rurale e per la gestione finanziaria della modulazione volontaria, la Commissione proceda mediante atti esecutivi.

L'intervento previsto dalla proposta in esame – prosegue il relatore – costituisce un mero adeguamento alle nuove disposizioni del Trattato di Lisbona, senza modificare l'impianto del regolamento oggetto di modifica e senza variare in alcun modo la ripartizione di competenze tra istituzioni dell'Unione e Stati membri, apparendo la proposta stessa altresì congrua rispetto agli obiettivi che intende perseguire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 1° febbraio 2011

190^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il ministro dello sviluppo economico Romani, accompagnato dal dottor Luigi Mastrobuono, capo di Gabinetto, dal dottor Carlo Frati, capo dell'ufficio legislativo e dalla dottoressa Francesca Esposito, capo dell'ufficio di segreteria del ministro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per lo sviluppo economico sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero

Il presidente CURSI rivolge un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento al Ministro e lo invita a svolgere il suo intervento.

Il ministro ROMANI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, soffermandosi sui recenti interventi promossi dal Governo a favore dei grandi settori industriali. Dà quindi conto del programma di sviluppo nei comparti ad alta tecnologia e dei programmi di sostegno a favore del *Made in Italy*. Evidenzia, quindi, gli interventi a fa-

vore della gestione delle situazioni di crisi aziendali e le strategie per la promozione delle PMI attraverso incentivi a favore dell'*export* e dell'internazionalizzazione. Si sofferma, inoltre, sulle prossime misure che verranno poste in essere a tutela dei consumatori, con particolare riguardo al settore dei carburanti e a quello assicurativo. Da ultimo, fornisce diversi elementi in merito alla strategia energetica nazionale, con particolare riguardo al settore delle fonti rinnovabili, alla produzione di energia elettrica da fonte nucleare e all'efficienza e al risparmio energetico.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede alcuni chiarimenti in merito alla strategia energetica nazionale, alla possibilità di confermare le detrazioni fiscali per gli interventi di promozione dell'efficienza energetica e gli edifici e si sofferma sul tema delle liberalizzazioni nel mercato del gas. Da ultimo, evidenzia la necessità di assicurare il pieno utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) e dei programmi operativi regionali (POR).

Il senatore PARAVIA (*PdL*) ricorda l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione sui disegni di legge relativi alla tutela dei prodotti *made in Italy*, evidenziando l'opportunità di individuare adeguate forme di tutela attraverso un sistema di etichettatura degli stessi prodotti su base volontaria da parte dell'impresa. A tale proposito, auspica che nel corso delle prossime settimane possa essere svolto un proficuo lavoro di collaborazione tra la Commissione industria del Senato e il Ministero dello sviluppo economico.

Il presidente CURSI, in considerazione dell'elevato numero di senatori iscritti a parlare, e apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della procedura informativa ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CURSI ricorda che alle ore 20,15 di oggi è convocata una seduta della Commissione per l'audizione dei soggetti designati alla carica di Presidente e alla carica di membri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

A tale proposito informa la Commissione che l'audizione di tutti i membri designati avverrà, come già accaduto in precedenza, congiuntamente. La pubblicità dei lavori sarà assicurata, come negli altri casi, mediante la trasmissione audiovisiva, nonché attraverso il resoconto sommario.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 1° febbraio 2011

199ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TREU

La seduta inizia alle ore 15,45.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (n. COM(2010) 794 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che la 14ª Commissione permanente è convocata per l'espressione del parere sull'atto domani mattina alle ore 8,30. Propone pertanto di rinviare a domani la votazione della risoluzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2417) Deputato LO PRESTI. – Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, approvato dalla Camera dei deputati

(2082) DELOGU ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dal trattamento pensionistico a favore dei superstiti di chiunque abbia cagionato con dolo la morte dell'assicurato o del pensionato

(2151) PINOTTI. – Disposizioni in materia di esclusione del coniuge uxoricida e degli altri familiari condannati per omicidio del pensionato o del lavoratore, dal diritto ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti

(2278) SPADONI URBANI ed altri. – Disposizioni in materia di esclusione dell'uxorica dal trattamento pensionistico di reversibilità

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che, alla scadenza del termine fissato, non sono stati presentati emendamenti sul disegno di legge n. 2417, adottato come testo base.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(173) CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all'amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l'adozione del testo unico in materia di esposizione all'amianto

(2141) CASSON ed altri. – Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(2210) CASSON ed altri. – Misure in favore dei lavoratori esposti all'amianto

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 173, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge n. 2141 e n. 2210 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge n. 2141 e n. 2210, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 173 e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 173, sospeso nella seduta del 24 luglio 2008.

Il relatore CASTRO (*PdL*) rileva che il disegno di legge n. 2210 trae origine da una vicenda giudiziaria che interessa un gruppo di lavoratori esposti all'amianto, i quali, per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione, hanno perso il beneficio pensionistico previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni – consistente nell'applicazione al periodo lavorativo di un coefficiente moltiplicatore – e sono, di conseguenza, tenuti a restituire all'INPS e all'INAIL le somme che avevano indebitamente percepito, dopo che, in prima istanza, il tribunale di Ravenna aveva accolto le domande nei confronti dei due enti previdenziali. Nell'intento di tutelare i lavoratori in questione, nonché tutti gli altri che dovessero trovarsi in situazioni analoghe, il provvedimento dispone che, in caso di indebito pensionistico derivante da sentenze non definitive riferibili alla legge n. 257 del 1992, le quali siano state poi riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dia luogo al recupero degli importi ancora dovuti.

Il disegno di legge n. 2141 modifica invece i benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto previsti dall'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 326 del 2003, disponendo, tra l'altro, la riapertura dei termini di presentazione delle relative domande all'INAIL. In sostanza esso ripropone, con alcune variazioni, le norme contenute nell'articolo 5 dell'Atto Senato n. 173 già all'esame della Commissione. Tra l'articolo 1 dell'Atto Senato n. 2141 e l'articolo 5 dell'Atto Senato n. 173, si riscontrano tuttavia differenze sia formali che di contenuto. Riguardo alle seconde, va rilevato innanzitutto che nell'Atto Senato n. 2141, laddove si parla del personale militare delle Forze armate, i benefici in oggetto sono dichiarati cumulabili con gli altri benefici previdenziali che comportino l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero il riconoscimento di periodi di contribuzione figurativa, cumulabilità che non è invece indicata dall'articolo 5 dell'Atto Senato n. 173. Le diversità attengono inoltre alla spesa annuale autorizzata (100 milioni di euro stanziati dall'Atto Senato n. 2141, contro i 70 milioni dell'Atto Senato n. 173).

Conclusivamente, il relatore propone che l'esame dei disegni di legge n. 173, 2141 e 2210 prosegua congiuntamente.

La Commissione conviene.

Dopo ripetuti interventi del PRESIDENTE, del relatore CASTRO (*PdL*) e dei senatori ROILO (*PD*) e NEROZZI (*PD*), la Commissione ribadisce l'esigenza di acquisire sulla questione l'orientamento del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 1° febbraio 2011

226^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Luigi Cataliotti, direttore del Dipartimento di Oncologia dell'Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, il professor Giuseppe D'Aiuto, direttore del Dipartimento di Senologia dell'Istituto tumori di Napoli, il professor Roy De Vita, direttore di Struttura complessa di Chirurgia plastica ricostruttiva dell'Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma, il professor Vincenzo Lattanzio, direttore del Servizio di senologia del Policlinico di Bari ed il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente, del Policlinico Universitario Agostino Gemelli – Università Cattolica di Roma.

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia i soggetti auditi per la disponibilità ad intervenire nell'odierna audizione nell'ambito del settore relativo al tumore alla mammella.

Il professor CATALIOTTI evidenzia che accanto ad un aspetto diagnostico – nel quale è preminente l'interesse della donna ad essere protetta e ad essere consapevole circa la eventuale insorgenza di un tumore – sussiste un aspetto terapeutico nel quale è interesse della donna essere trattata nel modo più adeguato e qualificato, senza essere costretta a passare tra diverse strutture. In tal senso, ci si sta orientando verso una terapia sempre più multidisciplinare nel contrasto al tumore alla mammella.

Per effetto di questo approccio, sulla base dell'esperienza svolta da EUSOMA, sono stati delineati alcuni requisiti minimi, che sulla base di determinate linee guida, devono essere posseduti dalle *Breast units* per poter essere efficaci; la stessa EUSOMA ha, tuttavia, svolto un lavoro egregio anche sui protocolli da seguire e sull'esigenza della formazione di coloro che lavorano in tali strutture. Sono stati altresì prospettati precisi indicatori di qualità per valutare l'efficacia delle *Breast units* – a partire dal numero di casi trattati e dalla percentuale di interventi conservativi – sempre privilegiando un'ottica multidisciplinare.

Dopo aver ricordato l'esperienza maturata in Toscana per effetto di una delibera regionale del 2007, sottolinea l'istituzione di una nuova società volontaria *no profit* con il compito di verificare, su richiesta, che le *Breast units* rispettino determinati requisiti, nonché di raccogliere i dati in un *database*; a tale riguardo sono state certificate oltre trenta *Breast units*, con la raccolta di oltre 25 mila casi.

Il professor D'AIUTO pone l'accento sulla dimensione culturale del carcinoma mammario, ricordando che solo una parte molto ridotta di donne hanno oggi la possibilità di essere trattate presso le *Breast units*, mentre la maggior parte di esse è sottoposta a trattamenti *random*. Rispetto al passato, peraltro, emerge come tale tipo di tumore colpisca in modo sempre più accentuato anche donne al di sotto dei quarant'anni per le quali, oltre al problema del mancato accesso allo *screening*, si presenta anche quello della inefficacia della mammografia.

Dopo aver riepilogato i requisiti che devono essere in possesso delle *Breast units* e fornito alcuni elementi informativi su quanto avvenuto in Campania, sottolinea l'importanza di un monitoraggio costante di tali strutture, attraverso un idoneo processo di certificazione, assai efficace in molti Paesi europei. In ogni caso, a suo avviso, occorre in un certo senso politicizzare la lotta al cancro, rendendo protagoniste le donne e i medici, anche attraverso il rafforzamento di strutture qualificate come le *Breast units*.

Il professor DE VITA, dopo aver ricordato come l'Italia si ponga all'avanguardia nella senologia anche per aver rivoluzionato l'approccio alla terapia mammaria, ribadisce l'importanza di strutturare *Breast units* quale

requisito indispensabile per un trattamento ultra specialistico che non solo apporta benefici alla donna – adeguatamente assistita dalla diagnosi alla cura – ma permette di far conseguire dei risparmi.

A suo giudizio, in base all'impiego della risonanza magnetica, la chirurgia mammaria conservativa, attualmente preponderante, andrà incontro ad una regressione, anche per effetto delle nuove opportunità messe a disposizione dalla chirurgia plastica, ad esempio attraverso impianti protesici e lembi microchirurgici. Resta comunque fondamentale il momento di una corretta prevenzione, nonché la valorizzazione delle eccellenze già presenti in Italia in modo che si eviti quella dispersione sul territorio che priva le donne colpite dal tumore della possibilità di essere assistite e curate presso ambienti ultra specialistici. Raccomanda, per conseguire tali obiettivi, l'istituzione di *Breast units*, nel rispetto di quanto previsto in ambito comunitario.

Il professor LATTANZIO, partendo dalla propria esperienza decennale maturata in Puglia, focalizza l'accento sul profilo della diagnostica senologica, ricordando come è certamente vero che si è avuta una diffusione della diagnosi precoce e dei programmi di *screening*, sebbene, a suo parere, essi dovrebbero essere considerati in modo diverso. Infatti, attualmente, attraverso tale fase di prevenzione articolata in primi esami, la donna viene posta di fronte ad un bivio: se gli esami risultano negativi essi verranno ripetuti ogni due anni; se invece hanno esito positivo seguirà un determinato approfondimento. Rispetto al quadro tracciato, invece, il percorso diagnostico dovrebbe essere in qualche modo corretto: in primo luogo, attraverso una adeguata formazione del radiologo che opera nella diagnostica senologica; in secondo luogo, maturando l'attitudine a considerare unitariamente la diagnosi, la raccolta dei dati – che dovrebbe essere resa obbligatoria – e la verifica dei risultati.

Si sofferma quindi sull'esigenza di una evoluzione dello *screening* mammario in modo da coprire anche la fascia di popolazione femminile dai 40 ai 49 anni, ribadendo la rilevanza di una diagnostica integrata e sempre più moderna. Dopo aver svolto alcune valutazioni critiche sul fatto che la risonanza magnetica è eseguita da strutture terze, condivide l'obiettivo di istituire *Breast units* che dovrebbero essere affidate a persone aventi una elevata statura professionale.

Il professor SCAMBIA, dopo aver precisato che, a suo giudizio, all'interno della *Breast units* dovrebbe essere contemplata anche la figura del ginecologo, ritiene fondamentale coltivare un approccio che valorizzi la cultura e la salute femminile, conferendo la necessaria importanza al tumore mammario inteso come malattia di genere. Inoltre, occorrerebbe rafforzare la cultura della prevenzione, attraverso la sorveglianza e la diagnosi precoce – soprattutto per le donne in gravidanza – dare più spazio alla cultura dell'endocrinologia femminile, preservare la fertilità e gestire il rischio onco-ginecologico. Inoltre assume grande importanza l'inseri-

mento delle *Breast units* presso centri ed ospedali che si caratterizzino per l'attenzione verso le malattie di genere.

Il PRESIDENTE ringrazia i soggetti auditi per aver svolto analisi e considerazioni assai mirate, che saranno senz'altro preziose nella fase conclusiva della procedura informativa in titolo.

Il senatore RIZZI (*LNP*), dopo aver chiesto alcuni ragguagli al professor Cataliotti in merito all'incidenza del carcinoma alla mammella sulle donne infraquarantenni, manifesta l'esigenza di acquisire alcune delucidazioni da parte del professor D'Aiuto riguardo alle criticità dei percorsi diagnostico-terapeutici nell'esperienza dei centri di senologia istituiti nel Sud Italia.

Domanda quindi al professor De Vita una valutazione riguardo ai tempi di intervento della ricostruzione mammaria, chiedendo in particolare se sia preferibile concentrare tale momento nell'ambito dell'intervento demolitivo, o meno. Chiede quindi al professor Lattanzio se sia preferibile il ricorso all'ecografia o alla mammografia per un migliore approccio diagnostico.

La senatrice BIANCONI (*PdL*), dopo aver ricordato i contenuti della raccomandazione del 2006 del Parlamento europeo, riguardo all'esigenza di realizzare entro l'anno 2016 centri multidisciplinari per la cura del tumore alla mammella, al fine di abbattere progressivamente la mortalità e consentire migliori condizioni di vita della donna, chiede al professor Cataliotti quali aspetti maturati nell'ambito dell'esperienza di EUSOMA possano essere valorizzati in tale prospettiva. Dopo aver sottolineato l'esigenza di acquisire alcuni utili spunti da parte del professor D'Aiuto per aggiornare il quadro delle *Breast units* attualmente esistenti, si associa al quesito posto dal senatore Rizzi al professor De Vita in merito alla tempistica dell'intervento ricostruttivo, aspetto a suo giudizio particolarmente utile per dettagliare la composizione dei *Diagnosis Related Groups* (DRG) ai fini della corretta remunerazione degli interventi di natura chirurgica.

Pone quindi quesiti al professor Lattanzio circa le modalità ritenute più idonee per intercettare quel 28 per cento di donne infraquarantenni con diagnosi di tumore alla mammella, attualmente al di fuori degli ordinari programmi di *screening*. Nel condividere l'ottica delineata dal professor Scambia sull'approccio globale alla medicina di genere, formula quindi domande circa i possibili criteri per la formazione di specialisti dedicati alla cura di tale patologia.

Il senatore COSENTINO (*PD*) chiede se, unitamente alle argomentazioni teoriche circa l'esigenza di promuovere modelli diagnostico-terapeutici improntati alla multidisciplinarietà, non si ritenga opportuno incentivare una più incisiva pubblicazione dei dati che evidenzino le ampie criticità nei tempi di trattamento.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver sommariamente tracciato le linee di sviluppo del sistema sanitario italiano verso un modello di rete *hub and spoke*, chiede se non si ritenga opportuno incentivare, nell'ottica di valorizzare l'assistenza territoriale, il ruolo del medico di medicina generale affinché diventi un utile anello di congiunzione con i centri di eccellenza, anche attraverso la promozione di strumenti diagnostici più semplici ma tecnologicamente più affidabili.

Con riferimento alle problematiche sollevate dal professor Lattanzio osserva come sia opportuno, per un sistema sanitario misto pubblico-privato come quello italiano, promuovere il ruolo dell'AGENAS nell'analisi degli *audit* clinici, anche nella prospettiva di una revisione complessiva della filosofia dei registri.

Dopo aver chiesto una valutazione circa l'opportunità di definire la figura dello specialista senologo, tenuto conto del ruolo nell'ambito dell'*equipe* multidisciplinare, osserva come sia necessario inquadrare il concetto di medicina di genere, richiamato dal professor Scambia, nell'ambito di un sistema di *hub and spoke*, piuttosto che costituire la base per la realizzazione di strutture specifiche.

Domanda quindi delucidazioni in merito al dato emerso nel corso delle audizioni, riguardante il 28 per cento di diagnosi di carcinoma alla mammella in fasce di età diverse da quelle ordinariamente soggetti ai programmi di *screening*, chiedendo una valutazione circa le possibili cause di tale preoccupante insorgenza.

Il professor CATALIOTTI, per quanto riguarda la tendenza che vede una crescita dell'incidenza del tumore alla mammella sulla fascia di popolazione femminile più giovane, ritiene che, oltre alla *Breast unit*, giochi un ruolo cruciale il medico di base. Dopo aver ricordato come EUSOMA fin dal 1998 si è occupata di *Breast units*, sensibilizzando, attraverso Europa Donna, il Parlamento europeo, mette in risalto l'esigenza di una adeguata formazione che attualmente risulta ancora deficitaria: ad esempio, nelle scuole di specializzazione si dovrebbero prevedere subspecializzazioni nei diversi ambiti, in modo da creare uno specialista formato nei diversi settori che operano secondo un approccio multidisciplinare. Peraltro, occorrerebbe poi dare garanzie nella progressione della carriera a tali figure iperspecialistiche.

Esistono poi evidenze scientifiche che dimostrano come le donne trattate in centri specializzati come le *Breast units* hanno una sopravvivenza più elevata ed una migliore qualità di vita e di stato psicologico.

Dopo che il senatore COSENTINO (PD) sottolinea l'opportunità che dati ed evidenze scientifiche siano resi pubblici da organi terzi per tutte le regioni, il professor CATALIOTTI conclude il suo intervento, ricordando che già ora le *Breast units* formano una sorta di rete nella quale si scambiano dati e informazioni.

Il professor D'AIUTO precisa che l'esperienza vissuta in Campania ha presentato alcune criticità, legate ad una mancata valutazione dei *manager* e ad una difficile relazione con il territorio. Tuttavia, si può in qualche modo ripartire da questa esperienza per concepire sistemi governativi di controllo più efficaci che determinino un reale cambiamento verso l'eccellenza delle prestazioni. Nel confermare come il tumore alla mammella sia in crescita per le donne al di sotto dei 40 anni, ribadisce la necessità di un nuovo approccio che consenta la diffusione della prevenzione, anche attraverso le scuole, le università, la promozione di percorsi di cura innovativi e l'impiego di *trials* clinici dedicati.

Ad avviso del professor DE VITA sempre più donne oggi richiedono interventi di ricostruzione mammaria al punto da essere disposte a migrare nei centri che garantiscono questo tipo di trattamento. A suo avviso, più che di chirurgo senologo, si dovrebbe parlare di chirurgo oncoplastico, figura in grado di occuparsi del tumore alla mammella in modo complessivo. In tal senso, proprio le strutture di eccellenza che garantiscono trattamenti ottimali non dovrebbero poi essere penalizzate dall'attuale meccanismo dei DRG che non consente il rimborso delle spese legate a questo tipo di prestazione. A tale riguardo, ricorda che grazie all'impiego di un materiale innovativo, la ricostruzione mammaria, anziché in due tempi, potrebbe essere effettuata, con migliori risultati, in un'unica fase; tuttavia, tale opzione potrebbe essere realmente diffusa solo se, come detto, vi fosse una revisione dell'attuale sistema di DRG utile a coprire i maggiori costi di questa forma di intervento.

Il professor LATTANZIO, dopo aver ricordato che la pietra miliare della diagnostica è rappresentata dalla mammografia di alta qualità, rileva come l'incidenza del carcinoma mammario sulle donne al di sotto dei 40 anni può essere affrontata soprattutto grazie all'aiuto del medico di base. Tuttavia, maggiore attenzione dovrebbe invece essere rivolta verso le donne comprese nella fascia di età tra i 40 e i 49 anni dal momento che, a suo parere, non sussistono reali differenze rispetto a fasce più adulte di popolazione.

Conferma inoltre come ci si debba orientare verso una diagnosi moderna che tenga ben distinto il mezzo – che può essere ad esempio lo *screening* – dal fine, rappresentato da una corretta anticipazione diagnostica da parte di un medico non solo lettore, ma in grado soprattutto di effettuare un approfondimento efficace.

Condivide poi quanto rilevato dagli altri soggetti auditi circa l'esigenza di valorizzare le strutture di eccellenza, i cui risultati brillanti non possono essere messi a repentaglio dall'attuale meccanismo di remunerazione di DRG. Nel svolgere alcune considerazioni anche sull'opportunità di creare una figura iperspecialistica, pone infine l'accento sulla obbligatorietà della raccolta dei dati che consenta, tra l'altro, di costruire in tempo reale un vero e proprio registro dei tumori alla mammella.

Il professor SCAMBIA, dopo aver sottolineato come, in luogo di una peculiare specialità in senologia, occorra incentivare tale branca quale superspecialità nell'ambito della chirurgia generale, della chirurgia plastica e della chirurgia ginecologica, precisa che l'approccio verso una salute sempre più attenta alle donne è finalizzato a istituire, nell'ambito dei centri di riferimento, percorsi diagnostico-terapeutici dedicati alla donna, tali da configurarsi come una sorta di ospedale al femminile, ancorché inseriti nel complesso di strutture ospedaliere esistenti. Sarebbe tuttavia opportuno, a suo giudizio, sviluppare un IRCCS dedicato specificamente alle patologie di genere.

In questo quadro, osserva come il sistema degli attuali DRG – tipico esempio della scarsa considerazione data alla salute femminile – necessiti di un aggiornamento nei criteri di remunerazione, affinché essi siano parametrati ai costi degli interventi sostenuti nell'ambito di centri di eccellenza.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver nuovamente ringraziato i soggetti intervenuti per l'autorevolezza e la qualità de contributi offerti nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, dichiara chiusa l'odierna audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 1° febbraio 2011

241^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» (n. 302)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del decreto legislativo in titolo, sospeso nella seduta del 14 dicembre 2010.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione.

Il senatore FERRANTE (*PD*) illustra una serie di considerazioni ed indicazioni che il Gruppo del Partito Democratico ritiene debbano essere inserite nelle osservazioni di competenza della Commissione. Gli articoli 5 e 6 intervengono sui meccanismi autorizzatori (autorizzazione unica e procedura abilitativa semplificata) per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture necessarie all'esercizio degli impianti, creando problemi di coordinamento con le previgenti procedure (ad esempio DIA e SCIA, di recente istituzione), con il rischio di dubbi interpretativi, di conflitti istituzionali e di incerta applicazione. Appare opportuno un intervento che chiarisca la tipologia di impianti ed i casi ai quali si applicano l'autorizzazione unica e la procedura abilitativa semplificata e che chiarisca senza alcuna incertezza come tali norme si coordinano con la DIA e la SCIA, come modificate dal decreto-legge n. 78 del 2010. Appare opportuno inserire un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 5, che stabilisca che al fine di evitare azioni speculative e fenomeni di prenotazione di capacità di rete per impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali non siano verificate le condizioni di concreta realizzabilità delle iniziative, il ri-

chiedente la connessione alle reti elettriche, anche con riferimento alle richieste di connessione già assegnate, è tenuto al versamento di un corrispettivo a fondo perduto per la prenotazione della capacità sulla rete per tutto il periodo di occupazione della capacità stessa nelle aree e per le linee critiche individuate dal gestore della rete secondo criteri stabiliti dal Ministero dello sviluppo economico, che definisce il corrispettivo per la prenotazione di capacità sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. All'articolo 6, comma 8, occorre fissare la soglia di estensione della procedura abilitativa semplificata sino ad 1 MW, fatte salve le possibilità di diverse indicazioni di Regioni e Province autonome per quanto di loro competenza. Risulta opportuno, pertanto, sostituire le parole da «Le Regioni» sino alle parole «definendo» con le seguenti parole: «La soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 è estesa agli impianti di potenza nominale sino a 1 MW. Le Regioni e le Province autonome possono definire». All'articolo 8, comma 5, si dovrebbero eliminare il limite di potenza installata (1 MW) e quello di potenza specifica (50 kW/ettaro) attribuendo alle Regioni, sentite le Province, la facoltà di individuare aree di pregio, a coltivazione tipica o meritevole di tutela paesaggistica in cui vietare tali installazioni, al fine di individuare un giusto equilibrio tra un corretto impulso alla diffusione di fonti rinnovabili e la salvaguardia del territorio. Risulta opportuno, pertanto, sostituire il comma 5 con il seguente: «Le Regioni individuano le aree agricole di pregio, a coltivazione tipica o meritevoli di tutela paesaggistica nelle proprie linee guida regionali, anche in base ai piani paesaggistici previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche, in cui non è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra.». All'articolo 22, comma 2, lettera c), occorre mantenere costante il valore dell'incentivazione, eliminando il riferimento al valore economico dell'energia prodotta. All'articolo 22, comma 3, lettera d), occorre espungere dalla definizione del valore dell'incentivo i costi relativi all'andamento dell'approvvigionamento in modo da evitare improprie distorsioni del mercato sulle materie prime. All'articolo 22, comma 2, alla lettera e), occorre eliminare la parola «esclusivamente» e sostituire le parole «di integrale ricostruzione» con le parole «con un sostanziale ammodernamento, attraverso rifacimenti parziali, che ne consentano un prolungato riutilizzo, prevedendo in questo caso incentivi proporzionali ai costi sostenuti con criteri da fissarsi con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto». All'articolo 22, comma 5, occorre aggiungere la lettera i) al fine di prevedere la possibilità di cumulare o affiancare, per impianti di piccola taglia a cicli cogenerativi o trigenerativi alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili, le diverse forme di incentivazione. Con riferimento all'articolo 22, comma 3, nella determinazione dei valori di incentivo occorrerebbe tener conto del principio di gerarchia, come riportato nel decreto legislativo n. 205 del 2010 in materia di rifiuti, e promuovere primariamente l'utilizzo di scarti e rifiuti che derivino da attività industriali. Con riferimento all'articolo 22, comma 4, il meccanismo delle aste quale strumento per la concorrenzialità ed il conseguente risparmio per il citta-

dino, si presenta poco convincente, indefinito e complicato nell'applicazione. Occorrerebbe quindi rinunciare a questo meccanismo o almeno chiarirne maggiormente le modalità applicative al fine di evitare fenomeni distortivi nell'accesso alle gare da parte dei soggetti interessati. In ogni caso, per quanto attiene il limite di potenza al di sopra del quale si prevede il ricorso all'incentivazione mediante aste al ribasso, tale limite dovrebbe essere innalzato almeno a 30 MW con opportune differenziazioni basate sulle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili. All'articolo 22, comma 6, occorre ridurre a 90 giorni i tempi necessari per l'emanazione dei decreti attuativi sulla definizione del nuovo meccanismo di incentivazione, al fine di concedere agli operatori più tempo per una corretta valutazione economica degli investimenti. Con riferimento all'articolo 23, comma 5, si ritiene opportuno che il meccanismo dei certificati verdi cessi al 31 dicembre 2012 e che il GSE debba procedere al ritiro dei certificati verdi entro e non oltre la produzione relativa al periodo 2011-2013. Si ritiene inoltre che il prezzo di ritiro dei predetti certificati possa essere anche superiore al 70 per cento attualmente previsto nel decreto, ma comunque non superiore all'85 per cento. All'articolo 26, comma 1, le parole «31 dicembre 2012» dovrebbero essere sostituite dalle parole «31 dicembre 2011». All'articolo 26, comma 1, lettera b), le parole da «è pari a cinque anni» sino a «dell'intervento» dovrebbero essere sostituite con le parole: «è stabilito con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto». All'articolo 29-*bis* si afferma genericamente che il Ministro dello sviluppo economico individuerà gli interventi e le misure per lo sviluppo tecnologico. E' necessario indicare con quale strumento tale individuazione sarà effettuata prevedendo, inoltre, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Sarebbe opportuno, nell'ambito della legislazione vigente in materia, prevedere meccanismi di supporto allo sviluppo sperimentale e tecnologico di progetti nazionali e meccanismi di maggiore interazione tra il risultato della ricerca e sviluppo e le successive fasi nelle applicazioni pratiche. In questo ambito occorrerebbe inoltre promuovere una maggiore interazione tra i soggetti pubblici attivi nel settore (ENEA) e i soggetti privati. L'ENEA, a seguito della trasformazione in agenzia operante nel settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, ha competenze e compiti in parte sovrapponibili con quanto previsto dallo schema in oggetto. Inoltre compiti specifici sono attribuiti all'ENEA dal decreto legislativo n. 115 del 2008, di recepimento della direttiva CE 2006/32, in particolare dagli articoli 12, 13 e 36. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera p) occorre aggiungere le seguenti lettere «q) bioraffineria: sistema che integra processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine di ottenere prodotti energetici, materiali e sostanze chimiche ad alto valore aggiunto; r) bioprodotto: beni realizzati a partire da materie prime biologiche rinnovabili, come piante erbacee, alberi o parti di esse, utilizzati sia come beni di consumo sia come materie prime in processi industriali contenenti almeno il 30 per cento di carbonio da fonte rinnovabile». Riguardo all'articolo 4, comma 3, sulla determinazione dei casi in cui la presentazione di più progetti in aree contigue siano

da considerarsi come un unico impianto appare ragionevole la proposta delle Regioni. Con riferimento all'articolo 6, comma 1, si dovrebbe valutare l'opportunità di destinare l'intero importo dell'addizionale provinciale e comunale all'accisa sull'energia elettrica agli enti locali in cui siano allocati gli impianti indipendentemente dalla potenza installata. L'attuale formulazione della norma prevede l'attribuzione dell'addizionale agli enti locali dove siano ubicate le utenze per forniture di energia elettrica con potenza non superiore ai 200 KW. All'articolo 6-bis, comma 4, dopo le parole «pompe di calore» si dovrebbero aggiungere le seguenti parole «o di impianti solari termici». Con riferimento all'articolo 9, è opportuno prevedere che avvenga entro 60 giorni l'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 192 del 2005, che deve stabilire i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica fondamentale per l'applicazione dell'articolo 9. All'articolo 9, comma 5, piuttosto che vietare *tout court* la combustione di biomasse sarebbe ben più efficace permettere alle Regioni di attivare politiche per la progressiva sostituzione di apparecchi tradizionali (stufe e caminetti) con stufe, caldaie, impianti moderni e tecnologicamente avanzati che già oggi riducono da 4 a 5 volte le emissioni di polveri sottili rispetto agli attuali limiti di legge. Pertanto, si dovrebbe aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso dell'utilizzo della combustione delle biomasse tale uso è consentito nel solo caso in cui il limite di emissione di PM10 e PM2,5 risultino significativamente inferiori all'impianto sostituito.». Poiché per il bonus volumetrico occorre prendere in considerazione la funzione acqua calda sanitaria, si dovrebbe riformulare il comma 1 dell'articolo 10 nel seguente modo: «I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, riscaldamento e/o acqua calda sanitaria, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano in sede di rilascio del titolo edilizio di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale». All'articolo 16, comma 2, dopo la lettera d), si dovrebbe aggiungere la seguente lettera: e) «efficacia nel trasferire al consumatore tutti i possibili *benefits* della *smart grid* e dello *smart metering* inclusi il risparmio dei costi e riduzione del consumo energetico». All'articolo 18 si dovrebbero introdurre meccanismi per l'incentivazione della produzione del biometano, anche attraverso la creazione di un combinato disposto con la normativa sui rifiuti. All'articolo 22, comma 1, dopo le parole «31 dicembre 2012» si dovrebbero aggiungere le parole «fatto salvo per il fotovoltaico quanto previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 2010, per l'anno 2013». All'articolo 22, comma 4, alla lettera e), si dovrebbe precisare che il valore minimo di incentivo, previsto dalle procedure d'asta, deve essere fissato ad un valore pari a euro 85/MWh (valore 2011) e deve essere indicizzato, annualmente, all'inflazione. All'articolo 22, comma 5, lettera c), dopo le parole «di cui al comma 3» si dovrebbero aggiungere le parole «che non tiene conto del valore economico dell'ener-

gia prodotta». All'articolo 22, dopo il comma 8, si dovrebbe inserire il seguente comma: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia elettrica da impianti a biomasse solide entrati in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, in considerazione delle criticità di questi impianti e dell'elevata sensibilità al costo variabile del combustibile, nonché della eventuale ubicazione in aree di crisi». All'articolo 26, comma 1, la lettera e) dovrebbe essere soppressa al fine di scongiurare il rischio che la previsione di instaurare un rapporto diretto tra cliente finale e GSE possa comportare anche una forte riduzione del fondamentale ruolo fino ad oggi giocato dalle ESCO nel meccanismo dei TEE, proprio nella promozione di questo tipo di interventi nel settore residenziale. All'articolo 26 si dovrebbe sopprimere il comma 6 in quanto non si comprende perché si voglia penalizzare il ruolo delle ESCO. All'articolo 24, comma 2, lettera d), dopo la parola «apparecchiature» si dovrebbero aggiungere le seguenti parole «effettuati a partire dall'anno 2009». Questo perché l'articolo 24, comma 2, lettera d), inserisce un principio di cumulabilità degli incentivi di cui all'articolo 22, commi 3 e 4, con quanto previsto dalla cosiddetta «Tremonti Ter»; tuttavia non estende tale principio agli anni 2009 e 2010, in cui la suddetta previsione normativa ha avuto effettiva applicazione. All'articolo 28 il comma 1, lettera a), punto i, dovrebbe essere così sostituito: «i. la diffusione degli automezzi elettrici, a gas naturale e a GPL». All'articolo 28 si dovrebbe aggiungere dopo il comma 1 il seguente comma: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina i coefficienti di perdita standard delle reti di distribuzione e trasmissione di energia elettrica, con decorrenza dal 1 gennaio 2012, sulla base del livello delle perdite effettive dell'anno 2010 e prevede che questi rimangano costanti per tre periodi regolatori al fine di promuovere la realizzazione di interventi per la riduzione delle perdite da parte delle imprese distributrici a beneficio dei clienti finali». Ciò perché attualmente la regolazione delle reti di distribuzione prevede che gli effetti economici del maggiore o minore livello delle perdite effettive rispetto a quelle standard definite dall'Autorità rimangano in capo all'impresa distributtrice. Così invece si contribuirà a promuovere in maniera significativa la realizzazione da parte del distributore di interventi per la riduzione delle perdite i cui benefici economici saranno trasferiti ai clienti al termine di tale periodo. All'articolo 28, comma 1, lettera i), si dovrebbero inserire, dopo le parole «automezzi elettrici», le seguenti parole «e relative infrastrutture di ricarica». All'articolo 29, comma 2, alla fine del comma si dovrebbero aggiungere le seguenti parole «le percentuali riferite al 2013 e per gli anni successivi sono soggette a verifica in sede Unione Europea per tenere conto della effettiva sostenibilità ambientale dei biocarburanti di prima generazione». All'articolo 29, comma 4, dopo le parole «stabilimenti ubicati» si dovrebbero aggiungere le parole «e con materia prima proveniente da». All'articolo 29-bis, comma 1, dopo le parole «misure per lo sviluppo tecnologico» si dovrebbe aggiungere la seguente parola «agricolo» e dopo

le parole «e industriale» si dovrebbero aggiungere le seguenti parole «e per lo sviluppo di bioraffinerie». All'articolo 29-bis, comma 1, lettera b), dopo il punto iv), si dovrebbe aggiungere il seguente punto: v) «progetti di promozione di bioraffinerie e bioprodotto». Occorre poi approfondire gli effetti di sistema dell'articolo 32, che propone un meccanismo di incentivazione dell'importazione di energia elettrica da fonte rinnovabile prodotta all'estero, in particolare con riguardo alle possibili distorsioni di mercato e costi sul contribuente italiano. Nell'Allegato 2 sono indicati i requisiti e le specifiche tecniche che gli impianti devono rispettare per accedere a qualsiasi incentivo statale. Nell'allegato non è assolutamente considerata la tecnologia solare a concentrazione. Inoltre le norme citate non coprono tutte le tipologie di sistemi a concentrazione per cui, nelle more della definizione di uno standard internazionale, deve prevedersi la possibilità di accesso agli incentivi per quei sistemi che presentino una relazione tecnica dettagliata che quantifichi le prestazioni attese dai sistemi stessi. Per tale motivo andrebbe conferita al comma 5 dell'allegato la seguente formulazione: «5. Per il solare termico, anche a concentrazione, l'accesso agli incentivi statali di ogni natura è consentito a condizione che: a) i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni; b) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni; c) i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera; d) i sistemi solari a concentrazione, nelle more della predisposizione di una normativa specifica per tali impianti, presentano una relazione sulle prestazioni dell'impianto sottoposta ad approvazione tecnica di ENEA; e) l'installazione dell'impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti; f) a decorrere da due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo i pannelli sono dotati di certificazione solar keymark.». Considerato che il decreto recepisce una direttiva europea, appare opportuno sostituire i requisiti richiesti per il pellet e il cippato con la richiesta di conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle nuove norme europee UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato. Si dovrebbe pertanto conferire al comma 2 dell'allegato 2 la seguente formulazione: «Per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato ai fini dell'accesso agli incentivi statali, a decorrere da un anno dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti: a) per il pellet, che sia conforme alle classi di qualità A1 e A2 indicate nella UNI EN 14961-2 «Solid biofuels – Fuels specifications and classes – Part. 2: Wood pellets for non- industrial use»; b) per il cippato, che sia conforme alle classi di qualità A1 e A2 indicate nella UNI EN 14961-4 «Solid biofuels – Fuels specifications and classes – Part. 4: Woodchips for non- industrial use». All'Allegato 3 si dovrebbe introdurre, dopo il comma 1, il seguente comma: «Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti o edifici sottoposti a ristrutturazione degli impianti termici esistenti,

l'impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50 per cento del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo del solare termico».

Il presidente D'ALÌ (*PdL*) rileva la necessità di integrare i contenuti dell'articolo 29, in tema di biocarburanti, al fine di incrementare l'utilizzo di tali combustibili e di raggiungere valori di impiego più vicini a quelli della media europea, anche in considerazione dell'interesse che parte della filiera agricola manifesta a tale proposito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2472) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 19 gennaio scorso.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLUTTERO (*PdL*) rileva che il termine di tre mesi dalla iscrizione nei registri anagrafici dei nuovi nati, entro il quale procedere alla messa a dimora degli alberi, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), non tiene conto delle condizioni climatiche stagionali che potrebbero suggerire di rimandare la piantumazione. Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di individuare un ambito territoriale più ampio di quello comunale ai fini della individuazione delle aree in cui procedere al rimboschimento, in considerazione della diversa connotazione territoriale dei Comuni e della reperibilità di spazi verdi sufficientemente estesi. Si riserva pertanto di presentare proposte emendative che vadano nel senso delle osservazioni illustrate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Alessandro Folli a Presidente del Consorzio del Ticino (n. 92)

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il senatore MONTI (*LNP*), relatore, richiama le caratteristiche orografiche e naturali dell'area del Consorzio del Ticino e la relativa vicenda istitutiva.

Illustra quindi il *curriculum* del dottor Alessandro Folli, candidato a Presidente di tale Consorzio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE, nonché attuazione della direttiva 2008/103/CE» (n. 308)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CORONELLA (*PdL*), illustra lo schema di decreto legislativo in titolo ricordando preliminarmente che il decreto legislativo n. 188 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE, disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di raccolta e di riciclaggio.

L'articolo 1, comma 5, della legge delega n. 34 del 2008 (comunitaria 2007) consente al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive. Pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame introduce correzioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di eliminare errori materiali presenti nel testo, migliorare il coordinamento delle norme vigenti ed adeguarne il contenuto alle nuove disposizioni comunitarie – intervenute dopo l'entrata in vigore del decreto n. 188 – recate dalla direttiva 2008/103/CE e dalla decisione della Commissione 2009/603/CE. In particolare, il comma 2 dell'articolo unico integra il disposto dell'articolo 5, al fine di recepire la modifica apportata dalla direttiva 2008/103/CE all'articolo 6 della direttiva 2006/66/CE, che ha introdotto un termine dopo il quale è previsto il ritiro dal mercato di pile e accumulatori non conformi ai requisiti stabiliti. La modifica prevista dal comma in esame prevede che il ritiro dal mercato operi relativamente alle pile e agli accumulatori non conformi immessi sul mercato nazionale successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 188 del 2008, vale a dire dopo il 18 dicembre 2008. Il comma 3 riscrive l'articolo 7 del decreto legislativo n. 188 del 2008, che disciplina la raccolta separata di pile e accumulatori industriali e per veicoli, al fine – dichiarato nella relazione illustrativa – di meglio coordinarne le disposizioni. In particolare le modifiche sono volte ad inserire, al comma 1 dell'articolo 7, il riferimento – mancante per un evidente refuso – anche alle batterie dei veicoli e, al comma 4, a coordinare il testo alle disposizioni contemplate dal decreto legislativo n. 209 del 2003 per la raccolta dei veicoli fuori uso. Il comma 4 modifica il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di chiarire che la disposizione in esso recata si riferisce a pile e accumulatori portatili. Il comma 5 modifica il comma 8 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo al fine di eliminare errori e incongruenze

presenti nel testo. I commi 7 e 8 provvedono a modificare e riscrivere, rispettivamente, gli articoli 14 e 15 al fine di renderli coerenti con le disposizioni della decisione della Commissione 2009/603/CE, concernente la registrazione dei produttori. Tale decisione stabilisce in maniera tassativa quali debbano essere i contenuti del registro dei produttori. Conseguentemente le disposizioni dell'articolo 14 non contemplate da tale decisione devono essere eliminate. Si tratta, in particolare, di quelle relative ai sistemi collettivi e ai dati di immesso al consumo. Inoltre, dopo la separazione del registro dei produttori dall'elenco dei sistemi collettivi e dai dati di immesso al consumo, si rende necessario stabilire che questi ultimi siano anch'essi detenuti dal Ministero dell'ambiente. Le modifiche apportate dal presente comma all'articolo 15 del decreto n. 188 del 2008 – come anche quelle introdotte dal comma 7 all'articolo 14, commi 1 e 5 – hanno finalità meramente statistico-informative e non comportano mutamento di situazioni giuridiche soggettive riconducibili al citato decreto n. 188 del 2008. Il comma 9 modifica il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di chiarire che la rendicontazione dei dati ivi prevista riguarda tutte le tipologie di pile e accumulatori (portatili, industriali e per veicoli). Il comma 10 integra il disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 188 al fine di consentire al Comitato di vigilanza di assolvere i propri compiti, prevedendo che possa avvalersi del registro di cui all'articolo 14 e dei dati di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, messi a disposizione dall'ISPRA. Il comma 13 modifica l'articolo 25 del decreto n. 188, soprattutto a fini di coordinamento. La lettera b) coordina, in particolare, le disposizioni dell'articolo 25 con le novelle apportate all'articolo 14. La modifica di cui al comma 14 è volta a sopprimere l'articolo 28 del decreto legislativo 188 del 2008, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione degli obiettivi minimi necessari ad assicurare l'adeguatezza e l'uniformità dei sistemi di raccolta sull'intero territorio nazionale. Infatti, gli obiettivi di raccolta sono già stati fissati dalla direttiva e, coerentemente con essa, sono stati riportati all'articolo 8 del decreto legislativo n. 188. I criteri base dei sistemi di raccolta risultano pertanto già fissati agli articoli 6 e 7. Il comma 15 rinvia all'allegato A del presente decreto che riscrive l'allegato III al decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di conformarne le disposizioni alla citata decisione della Commissione 2009/603/CE.

Il presidente D'ALÌ dichiara aperta la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) interviene rilevando il rispetto dei termini per il recepimento previsto dalla normativa europea e dalla delega contenuta nella legge n. 34 del 2008 (legge comunitaria 2007).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE» (n. 315)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore, presidente D'ALÌ, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo facendo presente che nell'ambito dell'attuazione delle strategie comunitarie sulla qualità dell'aria e sui cambiamenti climatici, la direttiva 2009/30/CE ha come obiettivo la riduzione – di almeno il 6 per cento, entro il 2020 – delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra prodotte dai combustibili utilizzati nei trasporti stradali e non stradali. Il campo di applicazione della direttiva – il cui recepimento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2010 – riguarda veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto. In particolare la direttiva prevede: l'aggiornamento delle vigenti specifiche dei carburanti per autotrazione contenute nella direttiva 98/70/CE; il riordino della disciplina relativa alle caratteristiche ambientali dei combustibili usati per la navigazione interna, contenuta nella direttiva 99/32/CE ed inserita nel decreto legislativo 66/2005 e nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006; nonché l'introduzione di un nuovo sistema diretto ad assicurare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei carburanti e la definizione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Lo schema in esame prevede, pertanto, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 66 del 2005, relativo alle specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel. Vengono inoltre modificate alcune disposizioni del titolo III della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, sul tenore di zolfo dei combustibili delle navi e sono stati effettuati limitati interventi di coordinamento su altri provvedimenti collegati. Lo schema di decreto si compone, quindi, di tre articoli.

L'articolo 1 dispone le modifiche del decreto legislativo n. 66 del 2005. L'articolo 2 reca le disposizioni transitorie e di coordinamento, ivi inclusa la modifica di altri provvedimenti collegati. L'articolo 3 prevede l'invarianza della spesa. Lo schema reca inoltre un allegato contenente la revisione dei vigenti allegati I, II e V del citato decreto legislativo n. 66 e l'aggiunta di un nuovo allegato *V-bis* sul calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti. Il comma 1 dell'articolo 1 modifica il campo di applicazione del citato decreto legislativo n. 66, specificando che le nuove disposizioni si applicano ai combustibili utilizzati da veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali, imbarcazioni da diporto e altre navi della navigazione interna. Per i combustibili benzina e diesel utilizzati nei veicoli elencati, il

comma in esame prevede non solo la fissazione delle specifiche tecniche ma anche un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili medesimi. Si chiarisce inoltre che i combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna sono soggetti alle disposizioni relative ai combustibili marittimi delle navi recate dal titolo III alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il comma 2 aggiorna ed integra le definizioni previste dall'articolo 2 del citato decreto n. 66 e, in particolare, le definizioni di combustibile diesel e di nave della navigazione interna. Ulteriori definizioni sono introdotte *ex novo*, quali quelle relative alle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, ai biocarburanti e alle biomasse, nonché le definizioni di valore reale, valore tipico e valore standard nonché di operatore economico e di risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti. Il comma 3 riscrive l'articolo 3 del citato decreto n. 66, relativo alle benzine, le quali saranno commercializzabili solo se conformi alle specifiche indicate all'allegato I. Tali specifiche si distinguono per il diverso tenore di etanolo, per il diverso tenore di ossigeno e per l'introduzione di un valore limite per la presenza dell'additivo metallico. In linea con le disposizioni della direttiva, ai sensi del comma 8, è consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 grammi per litro e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,03 per cento delle vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche. Il comma 4 riscrive l'articolo 4 del citato decreto n. 66, relativo al combustibile diesel, il quale sarà commercializzabile solo se conforme alle specifiche indicate all'allegato II. Il comma 5 provvede a riscrivere l'articolo 7 del citato decreto n. 66. Le modifiche apportate dal comma in esame riguardano la soppressione dei vigenti commi 2, 3 e 5, mentre rimangono pressoché invariati, nella sostanza, i commi 1 e 4. La soppressione dei commi 2 e 3 è conseguenza delle modifiche recate dal comma 9 dell'articolo in esame, il quale demanda ad un decreto interministeriale anche l'individuazione delle procedure da seguire per la raccolta dei dati previsti dall'articolo 7, comma 1, procedure attualmente disciplinate dai citati commi 2 e 3. La soppressione del comma 5, che rinvia all'Allegato III, è conseguenza della prevista soppressione di tale allegato da parte del comma 11 dell'articolo in esame. Si prevede inoltre che la relazione annuale dell'ISPRA al Parlamento sui carburanti in commercio venga sostituita da una pubblicazione sul sito *internet* dell'Istituto. Il comma 6 introduce gli articoli da *7-bis* a *7-quinquies* nel testo del citato decreto n. 66, per disciplinare gli obblighi di riduzione delle emissioni dei gas serra dei combustibili, nonché i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e le relative metodologie di calcolo e di verifica. L'articolo *7-bis* prevede l'obbligo, in capo ai fornitori, di assicurare – nel 2020 – una riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita di almeno il 6 per cento rispetto al valore di riferimento stabilito dalla direttiva 2009/30/CE. L'articolo *7-ter* specifica i criteri di sostenibilità che devono

essere rispettati dai biocarburanti per poter essere conteggiati ai fini di cui all'articolo 7-bis. L'articolo 7-*quater* disciplina la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti. L'articolo 7-*quinquies* disciplina il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti. Il comma 7 modifica l'articolo 8 del decreto n. 66, relativo agli accertamenti sulla conformità dei combustibili stabilendo la procedura da seguire negli accertamenti mediante analisi di campioni prevista dell'articolo 15 della legge n. 689 del 1981 e affidando agli Ispettorati della navigazione interna e ai soggetti individuati dalla normativa regionale i compiti di accertamento delle infrazioni relative alla conformità dei combustibili liquidi diversi dal diesel utilizzati sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi della navigazione interna. Resta fermo, comunque, che tutte le sanzioni previste si applicano solo quando il fatto non costituisca reato. Per quanto riguarda la loro irrogazione delle sanzioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 che prevede la competenza delle Regioni, viene confermata la competenza del prefetto prevista dagli articoli 17 e seguenti della legge 689 del 1981. I commi 10, 11 e 12 dell'articolo in esame aggiornano gli allegati al decreto legislativo n. 66, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2009/30/CE. In particolare: gli allegati I e II, relativi alle specifiche tecniche del diesel e della benzina, l'allegato III, relativo ai piani per l'individuazione degli impianti di distribuzione che commercializzano *diesel* o benzina con tenore massimo di zolfo pari a 10 milligrammi per chilo, l'allegato V, relativo ai metodi di prova e modalità operative per l'accertamento sulla conformità dei combustibili, ed il nuovo allegato V-bis che contiene le norme per il calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti. Infine, l'articolo 3 prevede, oltre alla clausola di invarianza finanziaria, l'adozione di un decreto interministeriale per la determinazione di tariffe a carico dei fornitori volte alla copertura degli oneri relativi all'espletamento delle istruttorie finalizzate alla designazione dei fornitori o di gruppi di fornitori e di un decreto interministeriale per la determinazione di tariffe per la copertura degli oneri connessi ai controlli da effettuare per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti. I commi 1 e 2 indicano anche i termini per l'adozione dei decreti – rispettivamente 60 e 90 giorni dall'entrata in vigore del presente schema – nonché le modalità di aggiornamento delle tariffe.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) rileva che l'articolo 3, comma 1, fissa nuovi *standards* di qualità delle benzine volti a rispondere alle esigenze della lotta ai cambiamenti climatici. In tale contesto, la riduzione al 10 per cento del tenore di etanolo – pure apprezzabile poiché risponde alle predette finalità – risulta, nell'immediato, inefficace poiché sottoposta ad una deroga che ne rinvia al 2015 l'effettiva entrata in vigore. Tale deroga sarebbe giustificata dalla incompatibilità del ridotto tenore di etanolo rispetto ad un numero considerevole di vetture circolanti in Italia. In altri

Paesi dell'Unione europea però tale deroga non esiste e non è ancora accertata l'incompatibilità rispetto al parco circolante del ridotto tenore di etanolo. Auspica pertanto che almeno il termine di scadenza della deroga in parola sia tassativamente fissato all'anno 2015.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 1° febbraio 2011

139^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

La seduta inizia alle ore 14,05.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (n. COM (2010) 539 definitivo)

(Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XVIII-bis*, n. 28)

La PRESIDENTE sottopone l'opportunità di inoltrare direttamente – mediante la cosiddetta «doppia deliberazione» e nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 144, comma 5, del Regolamento, nonché per il tramite del Presidente del Senato – al Governo, affinché ne tenga conto nel corso della trattativa comunitaria, le osservazioni approvate dalla Commissione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore di agricoltori (COM (2010) 539 definitivo), il 9 novembre 2010, relatore Fleres.

A tal fine, propone, quindi, dopo aver verificato la presenza del prescritto numero legale richiesto per questo tipo di deliberazione ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento, che le osservazioni già precedentemente formulate sull'atto comunitario (COM (2010) 539 definitivo) siano inviate al Governo, nella forma di risoluzione, secondo quanto disposto dal citato articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento e che siano ulteriormente pubblicate in allegato al resoconto odierno della Commissione.

La Commissione approva all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (n. 313)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BORNACIN (*PdL*), relatore, introduce lo schema di decreto legislativo in titolo che è diretto a recepire nell'ordinamento interno la direttiva 2008/6/CE, con la quale si completa il processo di liberalizzazione del mercato postale. Il provvedimento è stato formulato in attuazione dei principi e criteri direttivi della delega recata dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), modificando ed integrando il quadro normativo vigente, rappresentato dai decreti legislativi n. 261 del 1999 e n. 384 del 2003.

La scadenza della delega, pur coincidendo con il termine previsto dalla direttiva al 31 dicembre 2010, è prorogata di 90 giorni in forza del cosiddetto «bonus di delega» di cui all'articolo 1, comma 3 della legge comunitaria 2009.

Il relatore ricorda, quindi, che il mercato interno dei servizi postali è stato istituito nel 1997 con la «prima direttiva postale», la 97/67/CE, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, che ha istituito un quadro regolamentare atto a garantire ai cittadini un servizio postale universale, in grado di offrire servizi postali di qualità, in modo permanente, in tutti i punti del territorio e a prezzi accessibili a tutti gli utenti. Al fine di compensare i maggiori costi inerenti quei servizi universali meno redditizi, la direttiva ha consentito a ciascuno Stato membro di riservare al proprio fornitore (o fornitori) del servizio universale, i servizi di raccolta, trasporto e consegna di corrispondenza interna e transfrontaliera, entro i limiti di peso massimi stabiliti a 350 grammi e poi ridotti a 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e a 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

La direttiva 2008/6/CE, oggetto dello schema di decreto legislativo in esame, prosegue il relatore, mira a completare il mercato interno per i servizi postali eliminando del tutto, a partire dal 1° gennaio 2011, i diritti esclusivi o speciali concessi ai prestatori del servizio universale per i servizi postali riservati. Questo ulteriore completamento del mercato interno per i servizi postali in tutti gli Stati membri è – secondo la direttiva – compatibile con il mantenimento di un servizio universale di alta qualità per tutti gli utenti.

Peraltro, la direttiva 2008/6/CE era già stata esaminata da questa Commissione, nel 2007, in fase ascendente. In tale sede, la 14ª Commissione ha svolto un approfondito esame con alcune audizioni e ha espresso, l'8 febbraio 2007, una valutazione favorevole, sottolineando tuttavia la necessità di tenere conto delle particolari caratteristiche geografiche e sociali dell'Italia, e la necessità di individuare forme di compensazione dell'onere del servizio universale che siano equivalenti al sistema dei servizi riser-

vati, in maniera da garantire le prestazioni postali minime, nonché una pari opportunità di accesso al servizio per tutti i cittadini ivi compresi quelli che risiedono in aree meno popolate e che versano nelle condizioni più disagiate.

Il relatore, quindi, passa ad analizzare i quattro articoli di cui si compone lo schema di decreto. L'articolo 1, strutturato in diciotto commi, novella, in più punti, il decreto legislativo n. 261 del 1999 («Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»). L'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento, l'articolo 3 le disposizioni finanziarie e l'articolo 4 l'entrata in vigore.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, quale autorità nazionale di regolamentazione ai sensi della normativa comunitaria, e il trasferimento ad essa delle relative competenze, finora svolte dal Ministero dello sviluppo economico.

Tale norma è diretta a sanare la procedura di infrazione n. 2009/2149, in cui la Commissione europea ha rilevato che lo svolgimento del ruolo di autorità nazionale di regolamentazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, non garantirebbe l'indipendenza richiesta, in quanto lo stesso Stato è azionista al 100% di Poste italiane, ovvero del fornitore del servizio oggetto della regolamentazione.

A tale riguardo, occorrerebbe valutare se l'istituenda Agenzia abbia le necessarie caratteristiche di autorità indipendente rispetto all'amministrazione statale che detiene la proprietà del fornitore del servizio postale. In questo senso si richiama anche il criterio di delega di cui alla lettera h) dell'articolo 37 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), secondo cui l'autorità nazionale di regolamentazione deve svolgere le sue funzioni «in regime di autonomia tecnico-operativa e in piena ed effettiva separazione strutturale dalle attività inerenti alla proprietà e al controllo» dell'operatore.

Il comma 3 modifica l'attuale articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, inerente il servizio universale. Tra l'altro si introduce l'esclusione dall'ambito del servizio universale, a decorrere dal 1° giugno 2012, della pubblicità diretta per corrispondenza. Tale esclusione non sembra prevista dalla direttiva e pertanto potrebbe porsi in contrasto con la normativa comunitaria e con l'obiettivo di armonizzazione dei servizi postali nei diversi Stati membri. In questo senso la direttiva abroga la definizione di «pubblicità diretta per corrispondenza» e al considerando n. 17 afferma espressamente che la pubblicità diretta per corrispondenza può essere considerata alla stregua del normale invio di corrispondenza.

Lo schema di decreto prevede, quindi, l'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, eliminando, così, la residua quota di monopolio prevista fino al 31 dicembre 2010 in favore del fornitore del servizio universale, rappresentata dai servizi riservati di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera entro il limite di peso di 50 grammi.

Per il finanziamento dell'onere connesso con la fornitura del servizio universale, lo schema di decreto affianca al già esistente fondo di compensazione, amministrato dal Ministero dello sviluppo economico e alimentato da contributi dei fornitori dei servizi postali, anche i trasferimenti posti a carico del bilancio dello Stato, conformemente a quanto previsto dalla direttiva.

Il comma 4 prevede che, per esigenze di ordine pubblico, la notifica degli atti giudiziari sia affidata in via esclusiva al fornitore del servizio universale, conformemente alla direttiva.

Il comma 7 dispone l'obbligo, in capo al fornitore (o fornitori) del servizio universale, della separazione contabile tra i servizi che rientrano nel servizio universale e quelli che non vi rientrano, come previsto dalla direttiva.

Il comma 10 prevede che le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale siano determinate, nella misura massima, dall'Agenzia di regolamentazione, in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.

Il comma 13 dispone che i fornitori dei servizi postali contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Agenzia di regolamentazione mediante contributi non superiori all'1 per mille dei ricavi, conformemente al criterio di delega di cui alla lettera *d*) dell'articolo 37 della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009).

Il comma 18, infine, recante norme transitorie, individua Poste Italiane Spa quale fornitore del servizio postale universale e dispone che tale affidamento abbia la durata di cinque anni, rinnovabili per non più di due volte, previa verifica del miglioramento di efficienza. Questa norma, ad avviso del relatore, sembra non contrastare con la direttiva che prevede che il servizio universale possa essere appaltato, secondo le direttive sull'aggiudicazione degli appalti pubblici, con o senza la pubblicazione di un bando di gara.

Nel ringraziare il relatore per l'esauriente esposizione, la PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), nel ritenere puntuale la relazione testé svolta, chiede che, nella predisposizione delle osservazioni per la Commissione di merito, vengano sottolineati almeno due punti: da un lato, la circostanza per cui gli uffici postali, da tempo immemorabile, costituiscono un essenziale punto di riferimento per la popolazione e, conseguentemente, svolgono una vera e propria funzione di presidio sociale (al riguardo, sarebbe auspicabile che l'istituenda Agenzia tenga in debito conto di tale fondamentale funzione e agisca stabilendo un idoneo raccordo con le rappresentanze dei Comuni); dall'altro, l'Agenzia in parola, oltre ad operare mediante una struttura snella e rispettosa dei criteri di efficienza e di efficacia richiesti dall'Unione europea, sia in grado di garantire effettivamente il servizio universale, nonché i servizi aggiuntivi (in proposito, sarebbe auspicabile che le Commissioni parlamentari compe-

tenti vengano coinvolte nella valutazione dell'operato della suddetta Agenzia, una volta che entrerà a regime la sua attività).

Il senatore SANTINI (*PdL*) esprime condivisione per le opinioni manifestate dal collega Senatore, mettendo in risalto, al contempo, come il processo di privatizzazione delle Poste italiane sia andato avanti a ritmi troppo serrati, comportando, conseguentemente, non pochi inconvenienti, quale, ad esempio, la scomparsa degli sportelli postali soprattutto nelle zone di montagna.

Sotto tale profilo, a suo avviso, occorre – considerato che Poste italiane Spa è tuttora partecipata al cento per cento dallo Stato – che non vengano dimenticate le esigenze delle popolazioni ubicate nei territori periferici del Paese.

Interviene brevemente il senatore PINZGER (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*), il quale dichiara di fare pienamente proprie le argomentazioni sollevate dai colleghi.

La senatrice MARINARO (*PD*), infine, invita i commissari a svolgere una più ampia riflessione sulla circostanza per cui, mentre in tutti i paesi dell'Unione europea si sta procedendo ad una concreta privatizzazione dei servizi postali, in Italia il confronto tra le parti interessate verte ancora, essenzialmente, sulla questione dilemmatica della preservazione dello *status quo* rispetto all'auspicata liberalizzazione del settore.

Prende, quindi, la parola il relatore, senatore BORNACIN (*PdL*), il quale, nel dichiarare di aver preso buona nota dei diversi rilievi formulati, ricorda che esiste un apposito Protocollo d'intesa, siglato tra le Poste italiane ed i piccoli Comuni, mirante proprio a risolvere consensualmente i reciproci problemi che possono insorgere nella fornitura del servizio.

Assicura, quindi, che terrà conto, nella predisposizione dello schema di osservazioni, dei nodi problematici emersi nel corso della discussione generale, riguardanti, in particolare, il cruciale problema connesso alla terzietà dell'Agenzia di regolamentazione, nonché la *vexata quaestio* della privatizzazione, che, però, deve essere realizzata, a suo modo di vedere, mediante precisi accorgimenti, capaci di evitare determinati inconvenienti, che, a volte, producono effetti anche paradossali, nell'erogazione del servizio postale ai cittadini.

La PRESIDENTE, quindi, nel dichiarare chiusa la discussione generale, invita il relatore a redigere uno schema di osservazioni che includa i rilievi emersi durante il dibattito.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 539 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 28)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM (2010) 539 definitivo,

considerato che la proposta mira ad introdurre elementi di semplificazione nella normativa vigente in materia di sostegno diretto agli agricoltori, e a conformarla alle nuove disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di atti delegati e di atti di esecuzione, di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291,

viste le osservazioni precedentemente espresse dalla Commissione politiche dell'Unione europea del Senato, relativamente ad altri progetti di atti normativi che prevedevano il ricorso all'istituto della delega legislativa alla Commissione europea nonché ad atti di esecuzione,

valutate anche le osservazioni espresse da altre Assemblee parlamentari,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, condizionatamente all'introduzione di un limite temporale all'esercizio della delega di potere da parte della Commissione europea.

A tale riguardo si consideri quanto segue:

a) In base all'articolo 290 del TFUE, gli atti delegati sono «*atti non legislativi di portata generale*» che vengono utilizzati per integrare o modificare «*determinati elementi non essenziali di un atto legislativo*». Sono state individuate alcune disposizioni che suscitano perplessità in merito alla loro riconducibilità alla nozione di elementi «non essenziali» della proposta e sulle quali si richiede una riflessione più approfondita. Tra le norme in questione rientrano:

l'articolo 6, paragrafo 3, in base al quale la Commissione europea adotta atti delegati per stabilire gli obblighi degli agricoltori nel caso si riscontri una diminuzione della proporzione di superficie investita a pascolo permanente.

L'articolo 12, paragrafo 5, che dispone che la Commissione adotti, mediante atti delegati, disposizioni volte a rendere il sistema di consulenza aziendale degli Stati membri pienamente operativo, includendo misure anche in materia di criteri di accesso degli agricoltori.

L'articolo 33, paragrafo 5, che prevede la modifica, mediante atto delegato, dell'allegato IX, relativo ai settori che possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico.

L'articolo 87, paragrafo 5, in base al quale la Commissione europea, mediante atti delegati, stabilisce le definizioni di «sementi di base» e di «sementi certificate» nell'ambito degli aiuti speciali.

b) Prescindendo dalle valutazioni sulla «non essenzialità» di cui al punto a), si devono effettuare alcune riflessioni sul carattere temporale della delega di potere. Infatti, la proposta in oggetto conferisce alla Commissione europea potere di emanare atti delegati, prevedendo, come per altri progetti di atti legislativi precedentemente esaminati dalla Commissione politiche dell'Unione europea, una durata indeterminata. Ciò pone la predetta delega in contrasto con l'articolo 290, paragrafo 1, secondo periodo, del TFUE, secondo cui «*gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere*». L'interpretazione del termine «*durata*» della delega deve condurre ad una qualificazione della stessa come avente un tempo definito di esercizio, anche per la stretta connessione della sua previsione con il termine «*delimitazione*», che comporta una fissazione entro limiti precisi.

c) In luogo della determinazione della durata della delega, la proposta conferisce piuttosto, in base all'articolo 290, paragrafo 2, lettere a) e b), sia potere di revoca per il Parlamento europeo e il Consiglio, sia la possibilità, sempre per queste due istituzioni, di sollevare obiezioni entro due mesi dalla notifica dell'atto, prevedendo, al riguardo un meccanismo di «*silenzio assenso*». Tuttavia, tale disposizione non appare sufficiente a garantire ai parlamenti nazionali il pieno esercizio dei propri poteri in materia di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Infatti, tale controllo, in base al Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali e al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, viene svolto dai parlamenti nazionali per via diretta sui progetti di atti legislativi, e non per il tramite dei propri Governi in sede di Consiglio dell'Unione sugli atti delegati, come parrebbe ipotizzabile nel valorizzare il potere di revoca dell'atto delegato da parte del Consiglio.

d) In conclusione, si ribadisce l'opportunità di inserire un limite temporale all'esercizio della delega affinché i parlamenti nazionali possano svolgere le loro funzioni istituzionali di controllo del rispetto del principio di sussidiarietà in sede di rinnovo della delega da esercitarsi mediante atto legislativo. Inoltre, si ritiene necessario valutare l'essenzialità delle disposizioni elencate al punto a) ai fini dell'esercizio della delega di potere.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 1° febbraio 2011

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

IN SEDE CONSULTIVA

Esame di modifiche dello Statuto sociale della RAI

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1974, n. 428. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, riferisce su alcune modifiche apportate allo Statuto sociale della RAI, sulle quali la Commissione deve esprimere un parere, rese necessarie dalla legge finanziaria 2008 e dalla normativa di recepimento della direttiva comunitaria in materia di revisioni legali.

Rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il deputato CAPARINI (*LNP*), auspicando che l'elaborazione di un testo condiviso comporti anche una semplificazione delle premesse introduttive, ritiene condivisibili l'ipotesi di nuovi *format* e le specificazioni contenute nella proposta del senatore Butti, con particolare riferimento alla responsabilità del conduttore, mentre ritiene apprezzabile l'impostazione strutturale della proposta del senatore Morri.

Ringraziando per i contributi ricevuti, i relatori BUTTI (*PdL*) e MORRI (*PD*) si riservano di valutarli quanto prima con attenzione; in particolare, il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene necessario predisporre ad un lavoro congiunto, senza ulteriori dilazioni.

Si apre quindi un dibattito sulle modalità di svolgimento dei lavori successivi.

Il PRESIDENTE invita a tener conto dell'evoluzione della realtà in cui si opera e sollecita una rappresentazione dei suggerimenti eventualmente recepiti.

Il relatore MORRI (*PD*) specifica come dal dibattito svolto e da alcune vicende che si verificano nel corso di alcuni programmi televisivi abbia sviluppato un certo scetticismo circa la possibilità di addivenire ad un testo unitario, ritenendo evidente l'intenzione prioritaria da parte della maggioranza di imbrigliare i conduttori televisivi.

Secondo il deputato LAINATI (*PdL*) il problema del pluralismo emerge più dalla conduzione delle trasmissioni che non dalle telefonate in diretta.

Il deputato BELTRANDI (*PD*) ritiene che esista comunque un problema serio, dati gli eventi cui si assiste. Propone pertanto ai due relatori di svolgere una riflessione e di lavorare poi congiuntamente in modo da poter disporre la prossima settimana di un testo, che dovrà necessariamente essere inattaccabile, su cui la Commissione potrà deliberare.

Preannunciando l'invio di propri suggerimenti, il senatore VITA (*PD*) ritiene necessario interrogarsi circa il margine di flessibilità della discussione, in quanto al giorno d'oggi un atto di indirizzo dovrebbe diversifi-

carsi rispetto al passato laddove il pluralismo deve essere riferito ad ambiti ben più ampi della conta delle presenze dei politici, attenendo più in generale alle grandi tendenze culturali.

Auspiciando l'elaborazione di un testo condiviso, il deputato MERLO (*PD*) sottolinea come il radicato bipolarismo televisivo impedisca oggi l'individuazione di punti di convergenza. Quello che però rischia di diventare vittima della situazione è il servizio pubblico, per cui assumono particolare rilevanza le modalità di approvazione del documento che sarà predisposto.

Il PRESIDENTE rinnova l'invito ai relatori ad un lavoro congiunto e ad un serio confronto.

Concordando su tale ipotesi, e ritenendo possibile riprendere dalla prossima settimana l'esame più costruttivo sull'argomento in titolo, il senatore BUTTI (*PdL*) giudica condivisibili molte delle osservazioni fatte dal senatore Vita, pur valutandole però non propriamente riferite al concetto di pluralismo e ritenendo necessario evitare un eccessivo ampliamento del tema in discussione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 1° febbraio 2011

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12.

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione
(Deliberazione di una proroga del termine)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa in merito alla proroga al 30 giugno 2011 del termine dell'indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione il cui termine è scaduto il 31 dicembre 2010.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 30 giugno 2011.

(Il Comitato approva).

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione del Delegato per l'Europa del Sud dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laurent Jolles

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Delegato per l'Europa del Sud dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laurent JOLLES, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, i senatori Piergiorgio STIFFONI (*LNP*) e Massimo LIVI BACCI (*PD*), nonché, i deputati Ivano STRIZZOLO (*PD*) e Vincenzo TADDEI (*PdL*).

Il Delegato per l'Europa del Sud dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), Laurent JOLLES, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Laurent Jolles e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 1° febbraio 2011

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di Alessandro Marescotti, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13,35 alle ore 14,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDAGINE CONOSCITIVA

Su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza:

Esame del documento conclusivo

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 1° febbraio 2011

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta inizia alle ore 11,55.

ATTI DEL GOVERNO

Variatione nella composizione della Commissione

Enrico LA LOGGIA (*PdL*), *presidente*, comunica che il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Alberto Balboni, appartenente al gruppo Popolo della Libertà, in sostituzione del senatore Raffaele Stancanelli, dimissionario, appartenente al medesimo gruppo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 gennaio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, prima di procedere all'espressione del proprio parere sulle proposte emendative presentate, ritiene utile precisare, in risposta ad alcune richieste avanzate dai componenti la Commissione, che alla luce delle norme regolamentari della Camera la parità tra voti favorevoli e voti contrari su una proposta di parere comporta che la proposta stessa è respinta e che quindi, sotto il profilo sostanziale, il parere, qualora non vengano approvate ulteriori proposte di parere, risulta

come non espresso. Per quanto concerne le conseguenze di tale mancata espressione del parere, osserva che si tratta di una questione che esula dalle competenze della Commissione. Avverte inoltre che è stata presentata una nuova proposta di parere da parte dell'altro relatore Barbolini (*Allegato 1*) e che la proposta di parere a firma Belisario è stata predisposta in una nuova formulazione (*Allegato 2*) che è in distribuzione.

Per quanto concerne le proposte emendative presentate (*Allegato 3*), osserva quanto segue. Esprime parere contrario sulle proposte 24 Vitali, 62 Stradiotto, 26 Vitali, 28 Boccia, 31 Soro, 34 D'Ubaldo, 15 Belisario, 3 Baldassari, 35 Misiani, 4 Baldassari, 22 Boccia, 23 Boccia, 36 Nannicini, 37 Boccia, 39 e 40 Vitali, 41 Causi, 5 Baldassari, 19 Belisario, 9 Baldassari, che viene ritirato dal proponente, 43 Causi, 51 Vitali, 6 Baldassari, 45 Misiani, 7 Baldassari, 63 Stradiotto, 8 Baldassari, 46 Misiani, 49 Stradiotto, 64 Stradiotto e 54 Causi.

Invita quindi al ritiro le seguenti proposte emendative: 2 Baldassari, 32 Causi, 38 Stradiotto, 42 Causi, 44 Boccia, 52 Soro e 53 Causi, in quanto tali proposte sono riprese, in tutto o in parte, nelle osservazioni contenute nella propria proposta di parere, nonché le proposte 14 Belisario, 48 D'Ubaldo, 66 Corsaro, 60 Vitali, alla luce della riformulazione che verrà proposta di seguito per la proposta emendativa 59 Vitali, 16 Belisario, con richiesta di trasformarla in una osservazione, 18 Belisario, 11 Compagna, in quanto ritiene preferibile che sia espressa in forma di osservazione, come nella proposta 12 dello stesso presentatore, 55 Vitali, 57 Boccia, 58 Causi, 56 Vitali, sui cui contenuti è in corso di predisposizione una integrazione alla proposta di parere, nonché 50 Vitali, al cui oggetto fa riferimento in una apposita osservazione.

Esprime parere favorevole sulle proposte emendative 27 Enzo Bianco, 20 e 21 Belisario, sulla base di una riformulazione in ordine alla tutela dei contribuenti rispetto ad aumenti del prelievo fiscale, 13 Belisario, se riformulata precisando che si fa riferimento ad un quarto della compartecipazione prevista dalla norma, 29 Vitali, se la data del 31 ottobre viene sostituita con quella del 15 ottobre, nonché 30 Misiani, se il termine del sessantesimo giorno viene sostituito con quello del quarantacinquesimo giorno, 59 Vitali se riformulato come lettera aggiuntiva *c-bis* al comma 7 dell'articolo 1, 17 Belisario qualora il proponente ne illustri più dettagliatamente il contenuto, 1 Corsaro se invece della parola «sostituisce» riporti le parole «può sostituire in tutto o in parte», 47 Nannicini se riformulato sotto il profilo formale, 25 Vitali se riformulato includendovi il riferimento all'attribuzione ai comuni, oltre che del gettito degli immobili, anche di quote dello stesso e 65 Vitali. Le riformulazioni in questione sono riportate nel resoconto della seduta (*Allegato 4*).

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene utile fornire due ulteriori precisazioni a quanto ora esposto dal relatore: la prima concerne le parti della proposta di parere in cui alcune questioni vengono rinviate alla futura legislazione attuativa della delega, e per le quali si è ritenuto preferibile, tenuto presente il sistema delle fonti, intervenire esclusivamente

nella forma dell'osservazione, senza prefigurare espressamente ulteriori interventi normativi; la seconda precisazione attiene al tema del classamento degli immobili, per il quale, considerato che esiste già una normativa tuttora non applicata in materia, non appare idoneo intervenire mediante una nuova disciplina, ritenendosi pertanto anche in tal caso preferibile una osservazione.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) ritiene opportuno conoscere l'orientamento del Governo in ordine alla possibilità di applicare l'IMU sulla prima casa con la previsione di specifiche detrazioni IRPEF. Avanza pertanto al Ministro una richiesta di delucidazioni in tal senso.

Il senatore Giuliano BARBOLINI (*PD*), *relatore*, nel sottolineare che dalla iniziale e sommaria valutazione delle osservazioni e proposte emendative presentate al parere del relatore La Loggia emergono chiaramente i termini di un approfondito e meditato lavoro svolto dalla Commissione e si delineano altresì una serie di ulteriori ed innovativi elementi rispetto ai contenuti iniziali dello schema di decreto legislativo, ritiene tuttavia ancora non soddisfacente lo sforzo teso a migliorare l'articolato.

Il senatore Mario BALDASSARRI (*FLI*) nell'esprimere il proprio apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione e dal Governo nel tentativo di perfezionare il provvedimento, ne dichiara tuttavia inaccettabile il risultato, facendo presente di voler ripresentare tutti gli emendamenti a sua prima firma, ad esclusione di quello sull'imposta di soggiorno, di fatto accolto in termini di principio.

Chiedendo altresì di mettere ai voti la propria osservazione sull'introduzione dell'IMU prima casa detraibile dell'IRPEF volta a garantire maggiore potestà impositiva ai comuni, osserva che le premesse del parere appaiono in contrasto con la necessità – postulata dal decreto – di un maggior coordinamento dei livelli di governo e con l'impossibilità di un effettivo controllo dei servizi offerti da comuni a fronte del trasferimento di autonomia tributaria.

Valutata infine positivamente l'intenzione di effettuare una riforma organica e complessiva del sistema tributario, invita tuttavia il Governo a trasferire più opportunamente le corrispondenti proposte emendative nell'ambito dei provvedimenti in discussione presso le aule parlamentari e non in sede di approvazione del presente decreto, considerata peraltro l'eliminazione dallo stesso della proposta di introdurre le deduzioni fiscali in favore dei conduttori degli immobili.

Il senatore Lucio D'UBALDO (*PD*) nell'illustrare la propria proposta emendativa 33 ribadisce la necessità, cui è finalizzata la proposta medesima di garantire ai comuni risorse certe fino a quando non saranno definiti i costi *standard*.

Il ministro Roberto CALDEROLI sottolinea che la formulazione dell'emendamento, prevedendo per ciascun comune la differenza non superiore al 3 per cento tra nuove risorse attribuite e i trasferimenti erariali fiscalizzati, continuerebbe in sostanza a far riferimento alla spesa storica, mentre lo scopo del Fondo sperimentale di riequilibrio è quello di avviare una diversa redistribuzione di risorse tra gli enti.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (*Misto-APL*) pur apprezzando il serio impegno del Ministro e del Presidente nel tentativo di comporre le divergenze in seno alla Commissione su talune fondamentali questioni, rileva tuttavia come si concretizzi nel sostanziale mantenimento dell'impianto del precedente parere, il quale, pur accogliendo molte delle richieste provenienti dai comuni, conserva il vizio di fondo di inserire nel citato parere osservazioni relative a ciò che dovrà essere fatto dal Governo per l'attuazione della legge n. 42 del 2009 in tema di federalismo municipale, mentre, poiché ci si trova attualmente nella fase di esercizio della delega, tali adempimenti dovrebbero essere contenuti nel decreto all'esame.

Osservando come la mediazione appaia essenzialmente basata sull'inserimento di ulteriori osservazioni al Governo, talune anche di notevole importanza, solleva la questione sulla natura e la portata di queste ultime anche per una loro valutazione in termini di impatto finanziario, ritenendo superflue alcune delle considerazioni proposte, quale ad esempio quella relativa al raccordo del provvedimento in esame con lo schema di decreto legislativo sul federalismo regionale o quella riguardante il rinvio alla commissione di studio per la riforma organica del sistema tributario già istituita dal Governo.

Nel confermare il proprio giudizio negativo sull'impianto generale del decreto come risultante dalle modifiche proposte, in quanto conserva il criterio della spesa storica quale parametro di riferimento per la finanza comunale, evidenzia la mancanza nel provvedimento di misure dirette a proteggere le categorie più deboli, le quali, non essendo prevista l'introduzione di strumenti di tutela in termini di sgravi fiscali, come previsto in altre proposte emendative in tema di *service tax*, potrebbero subire un incremento della pressione fiscale. A tale proposito segnala, con riferimento all'imposta municipale sul possesso, che nell'attuale versione del provvedimento si realizza di fatto il raddoppio della tassazione sugli immobili delle imprese, contraddicendo all'esigenza, di introdurre misure agevolative per le piccole e medie imprese in un momento di crisi economica.

Nel segnalare le proprie perplessità circa l'effettiva applicabilità di una clausola di invarianza della pressione fiscale che sia riferita ai soli contribuenti e non al sistema nel suo complesso, contenuta in alcune proposte emendative su cui è stato dato un avviso favorevole, fa presente che in base alla nuova formulazione della tassa di scopo e a quella di soggiorno si realizzerà nel concreto una traslazione sui privati delle sofferenze finanziarie sperimentate a livello locale. Ricorda, a tale proposito, ciò che accadde nel 2004 quando contestualmente al blocco delle addizionali all'IRPEF degli enti locali fu autorizzato il ricorso ai prodotti derivati

per bilanciare la perdita di risorse derivanti dalla flessibilità delle aliquote, creando un sistema in cui l'equilibrio finanziario dei comuni non era affidato alle entrate proprie.

Ravvisa infine alcuni possibili profili di incostituzionalità nel provvedimento, laddove si prevede un rafforzamento del ruolo della Conferenza Stato-città in materia tributaria e il conseguente svuotamento della sede parlamentare.

Il deputato Francesco BOCCIA (*PD*) dando atto al Governo degli sforzi compiuti, richiama l'attenzione sulla questione della copertura della cedolare secca fondata sui dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2009 relativi all'anno d'imposta precedente, che potrebbero avere un *trend* decrescente negli anni successivi, nonché sulla possibile sovrastima dell'emersione degli affitti, considerato che la nuova relazione tecnica conferma le ipotesi di calcolo riferite al testo precedente, pur in presenza delle modifiche introdotte nel nuovo parere del relatore e che potrebbero comportare una minore convenienza a dichiarare i redditi derivanti dai canoni di locazione.

Nell'evidenziare che il testo, come modificato dai lavori della Commissione, appare migliorare l'autonomia impositiva dei comuni, sottolinea come, a suo avviso, il Governo non abbia adeguatamente considerato l'impatto del provvedimento sulla pressione fiscale generale. In proposito, ricordando l'approvazione – grazie anche all'astensione della maggioranza – della mozione sul fisco proposta dal proprio gruppo con la quale si impegnavano il Governo ad assicurare che la tassazione del lavoro e dell'impresa non fosse più elevata di quella sulle rendite finanziarie, osserva come ciò risulti disatteso nel testo ora proposto.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*) nel rilevare che la composizione della Commissione riflette senza dubbio l'esigenza che si formino ampie maggioranze in sede di approvazione dei pareri sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della legge delega, si sofferma sugli aspetti di merito, che ritiene necessitino di ulteriori approfondimenti e di un più ampio esame in Commissione rispetto agli esigui limiti temporali imposti dalla Presidenza e dal Governo con la prevista scadenza di giovedì 3 febbraio per l'espressione del voto sul parere. Evidenzia che un particolare profilo critico attiene al fondo di riequilibrio provvisorio, che non appare ancorato a parametri di definizione prestabiliti. Fa notare che le variabili costituite dai dati statistici forniti dalle amministrazioni comunali sulla compartecipazione IRPEF nonché gli ulteriori vincoli previsti dalla vigente normativa non consentono una precisa conoscenza di quale potrà essere l'impatto di tali indici sulla consistenza del menzionato fondo. Afferma quindi che l'emendamento 33 D'Ubaldo intende, al riguardo, salvaguardare la posizione dei comuni con bassa capacità fiscale nella fase che precede l'attivazione del Fondo perequativo. Paventa, peraltro, per quanto sembra si evinca dalla documentazione fornita dagli uffici, il rischio che si profili una sovrastima del 18 per cento del gettito presuntivo dalla emersione degli af-

fitti in nero in relazione all'applicazione del sistema della cedolare secca. Nel manifestare l'opportunità che siano resi espliciti i criteri alla base dell'aliquota IMU, al fine di perseguire una maggiore trasparenza dell'imposta, richiama l'attenzione della Commissione sui dati statistici che pare evidenzino valori eccessivamente bassi dell'aliquota medesima, avanzando al Presidente la richiesta che si proceda ad una tempestiva audizione della Ragioneria generale dello Stato con specifico riferimento ai profili inerenti alla quantificazione degli elementi della aliquota IMU. Solleva quindi riserve sulla congruità di talune osservazioni formulate dal relatore e dal Governo, con particolare riguardo alla previsione di osservazioni volte a sollecitare il Governo a porre in essere quanto prima una complessiva riforma del sistema fiscale e tributario, rammentando, sul punto, che le risoluzioni parlamentari recentemente approvate dalla Camera assumono un rilievo maggiore e sono maggiormente vincolanti per il Governo rispetto alle predette osservazioni. Reputando necessario che la Commissione riservi una ulteriore riflessione sull'emendamento 55 Vitali, finalizzato a tutelare i comuni a bassa capacità fiscale che rischiano di non ricevere alcun beneficio dal nuovo assetto della compartecipazione all'IRPEF dinamica, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 56 a sua firma, relativo al fondo perequativo, evidenziandone l'elemento innovativo secondo cui i territori *benchmark* potrebbero autofinanziarsi sulla base di specifici livelli di compartecipazione. Sottolinea, pertanto, l'opportunità di assegnare il ruolo di *benchmark* non a singoli comuni ma all'insieme dei comuni di una determinata regione, consentendo in tal modo alle regioni di attivare un secondo grado di perequazione a livello locale. Conclude rilevando che il decreto legislativo in esame appare prospettare contenuti meramente congiunturali, non contribuendo ad una riforma di tipo strutturale della fiscalità locale.

Il ministro Roberto CALDEROLI fa presente che l'inserimento di ulteriori osservazioni al parere risponde all'esigenza di considerare alcune questioni emerse nella fase di esame parlamentare, per le quali non sono al momento individuabili soluzioni definitive, ad iniziare dal tema della compartecipazione all'IRPEF che risulterebbe sperequata sul territorio. In proposito, dichiarandosi non contrario da un punto di vista teorico all'introduzione della compartecipazione all'IVA in luogo dell'IRPEF, precisa che permangono dubbi, in base ai dati ancora non disponibili ad un livello soddisfacente, in merito alla minore sperequazione garantita dalla stessa in termini dell'effettiva distribuzione del relativo gettito ai comuni.

In merito alle altre questioni sollevate, precisa che l'aliquota di equilibrio dell'IMU a regime, una volta che la COPAFF ne definirà la base imponibile, sarà calcolata mediante un algoritmo matematico, rendendola pertanto non suscettibile di contrattazione; quanto alla proposta della reintroduzione dell'imposta sulla prima casa, detraibile dall'IRPEF, paventa la non sostenibilità politica e il contrasto con i principi della legge delega.

Il senatore Walter VITALI (*PD*) nell'apprezzare l'impegno profuso dai relatori e dal Ministro, osserva che, sebbene il testo sia stato ampiamente migliorato, si rende tuttavia necessaria una ulteriore riflessione sulle problematiche affrontate ed occorrendo in particolare acquisire una più profonda consapevolezza in ordine alle entità ed ai valori di finanza pubblica su cui incidono le misure contemplate dal provvedimento. Ravvisa peraltro l'esigenza di conoscere, al riguardo, gli orientamenti della Commissione bilancio prima che si voti il parere. In ordine alle proposte emendative presentate dal suo gruppo, si sofferma principalmente sul delicato tema del riequilibrio della perequazione. Nel richiamare l'emendamento 33 D'Ubaldo, e pur sostenendo la necessità di accelerare il passaggio dalla spesa storica ai fabbisogni *standard*, ravvisa l'urgenza che nella fase transitoria siano scongiurati effetti nefasti e contraccolpi al sistema fiscale che potrebbero derivare dalla mancata conoscenza della effettiva entità e consistenza delle entrate dei comuni. Ritiene che i contenuti dell'emendamento 58 Causi debbano essere espressamente inseriti nel testo del provvedimento e non invece nella parte programmatica del parere come mere osservazioni al medesimo. Reputando necessario che possano quanto prima essere acquisite le necessarie informazioni sul tema dei fabbisogni *standard*, sottolinea l'esigenza che il finanziamento del Fondo perequativo possa realizzarsi, a regime, nel quadro delle risorse riconosciute ai comuni. Un elemento dirimente della riforma, osserva, attiene alla necessità di stabilire un congruo valore di base della aliquota IMU, affinché sia scongiurato il rischio che tale valore sia sottostimato. Invita quindi la Commissione ad affrontare le questioni degli immobili ad uso commerciale e di quelli in uso come case popolari. Segnala infine la necessità, evidenziata nell'emendamento 45 Misiani, che la modifica dei valori dell'aliquota non possa avvenire in via meramente amministrativa. Inoltre, nel richiamare l'intervento svolto dalla deputata Lanzillotta, sostiene che nella fase transitoria il prelievo fiscale non possa consistere in un ulteriore onere per i contribuenti, in quanto ciò contrasterebbe con le previsioni della delega e del decreto legislativo in esame. Pur reputando meritorio l'orientamento teso a delineare un collegamento tra il decreto medesimo, i successivi decreti legislativi e la futura riforma tributaria, fa notare che il mero coordinamento risponde ad un criterio di buonsenso mentre occorre poi verificare se i successivi provvedimenti saranno o meno abilitati ad apportare puntuali modifiche alle norme del testo in esame. Ritiene, in definitiva, che si renda opportuna una valutazione più approfondita e più completa delle singole questioni affrontate nel corso del dibattito ed auspica che i lavori della Commissione proseguano con spirito di collaborazione e di aperto confronto a prescindere dagli esiti del voto di giovedì 3 febbraio.

Il deputato Marco MARSILIO (*PdL*) nell'esprimere pieno apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal Governo sul provvedimento, chiede di poter consegnare una proposta di osservazione da inserire nel parere riguardante l'imposta di soggiorno, che invita il Governo ad

una valutazione del carico fiscale e della tenuta complessiva del sistema ricettivo, al fine di tutelare la competitività della impresa turistica nazionale.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel valutare con favore l'osservazione avanzata dal collega Marsilio, che pertanto recepirà nelle proposte integrative che ha predisposto in ordine alla propria proposta di parere (*Allegato 5*), rileva che alla luce dei molteplici chiarimenti emersi nella seduta odierna e delle numerose proposte emendative che sono state assorbite nella propria proposta di parere, i gruppi dovrebbero indicare prima della seduta di domani su quali delle proposte medesime ritengano tuttora necessario che la Commissione debba pronunciarsi ai fini del parere. Ravvisa inoltre l'opportunità, anche per un eventuale modifica degli orari previsti per la giornata di giovedì, far precedere la seduta di domani da una riunione dell'ufficio di presidenza.

La Commissione concorda.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**NUOVA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE
SEN. BARBOLINI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292);

Premesso che,

il provvedimento al nostro esame affronta tematiche di primaria rilevanza nell'ambito del processo di attuazione del federalismo fiscale delineato dalla legge n. 42 del 2009, che avranno una ricaduta diretta sul futuro delle nostre comunità locali, sull'ordinamento e la funzionalità amministrativa dei comuni, sulla qualità della vita dei cittadini e sul carico fiscale dei contribuenti e delle imprese;

il provvedimento dovrebbe rappresentare uno dei pilastri fondamentali del futuro assetto federale del nostro ordinamento, e il risultato a cui si è giunti, per molteplici ragioni, non è quello delineato nella legge delega e che da più parti si auspicava;

il testo proposto all'esame della Commissione bicamerale nella seduta del 27 gennaio scorso, incorpora, infatti, numerose modifiche rispetto al dispositivo originario e alla prima formulazione del parere del relatore La Loggia, che tuttavia non consentono di rimuovere le perplessità e le preoccupazioni espresse in sede di discussione generale sul provvedimento. Al contrario, pur a fronte di taluni miglioramenti che riducono la totale incertezza della precedente stesura, nuovi dubbi e criticità si aggiungono alle precedenti;

l'ultima versione dello schema di decreto legislativo, contiene una serie di misure del tutto estranee alla delega prevista dalla legge n. 42 del 2009, inserite nel testo al solo scopo di recuperare un minimo assetto di equilibrio per la fiscalità municipale, fortemente compromesso dagli interventi inizialmente previsti;

in particolare i tributi sui trasferimenti immobiliari, ora che non sono più trasformati in un'imposta propria comunale (IMU «trasferimenti») e la stessa cedolare secca che è solo compartecipata, vengono chiaramente a configurarsi come esorbitanti rispetto agli ambiti della delega;

Considerato che,

l'impianto generale del provvedimento che la Commissione si accinge a votare certamente non contribuisce alla creazione di un chiaro assetto per il federalismo fiscale, rispondente alle necessità e ai bisogni dei cittadini e delle amministrazioni comunali;

a seguito dell'approvazione di primi provvedimenti di delega, l'attuazione del federalismo appare molto distante da quello concordemente pensato nella legge n. 42 del 2009, tanto che da più parti iniziano a sollevarsi riserve motivate e giudizi fondatamente critici;

la costruzione del federalismo sta procedendo attraverso passaggi non consequenziali e logici ma, al contrario, con interventi tra loro non coordinati. Allo stato attuale mancano all'appello i pilastri fondamentali su cui dovrebbero basarsi i provvedimenti in discussione, così come esplicitamente previsti nell'articolato della legge n. 42 del 2009, e dunque l'approvazione e l'avvio della discussione degli schemi di decreto legislativo sulla fiscalità municipale, regionale e provinciale, risulta compromessa dall'assenza di una definizione compiuta della Carta delle Autonomie per quanto attiene a compiti e funzioni per i diversi livelli di governo, nonché della definizione dei fabbisogni e dei costi standard, dei livelli essenziali delle prestazioni e dei livelli essenziali di assistenza, e dei meccanismi di funzionamento del fondo perequativo;

in assenza di tali fondamentali criteri, risulta molto difficile comprendere come la fiscalità municipale, quella regionale e delle province possa effettivamente funzionare e quali saranno le conseguenze della fissazione, ad un certo livello piuttosto che ad un altro, dei fabbisogni e dei costi standard, dei LEA e dei LEP e del funzionamento del fondo perequativo;

nell'attuale situazione, nessuno è obiettivamente in grado di affermare con certezza che il federalismo che si sta delineando produrrà effettivi vantaggi e benefici per i cittadini, mentre si può sicuramente constatare che il grado di autonomia finanziaria delle amministrazioni locali, per effetto delle misure individuate, risulta fortemente compresso a scapito di una maggiore rigidità e centralizzazione. Non è certo questo il federalismo che è stato pensato e tradotto nella legge n. 42 del 2009;

Constatato che,

lo schema di decreto legislativo, così come modificato nel testo di parere predisposto dal relatore di maggioranza, evidenzia, in via generale, alcuni aspetti critici difficilmente superabili che contraddicono lo spirito della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale municipale;

in primo luogo, appare del tutto evidente che, così come proposto, permangono troppo penalizzati i principi cardine della responsabilità delle amministrazioni e dell'autonomia impositiva dei comuni sanciti in più parti della legge delega;

solo per richiamare alcuni passaggi, l'articolo 1 della legge n. 42 del 2009, pone espressamente tra gli obiettivi del federalismo fiscale l'au-

tonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché la massima responsabilizzazione degli amministratori e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico dei cittadini nei confronti degli eletti;

analogamente, lo schema al nostro esame non sembra rispettare a pieno quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa, di maggiore responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo e laddove si afferma che l'attribuzione di risorse autonome ai comuni deve avvenire secondo il principio di territorialità e nel rispetto del principio di solidarietà e dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;

ma ciò che appare più evidente è l'assenza del principio, previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera p) della legge n. 42 del 2009 che sancisce la tendenziale correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

a tale proposito, è difficile comprendere come l'IMU possa assolvere al compito di massima responsabilizzazione degli amministratori nei confronti dei propri elettori e come possa rispondere al principio di territorialità considerato che la stessa grava sulle seconde case e sulle attività commerciali ed artigianali, ovvero sui cittadini per lo più non residenti nel territorio comunale;

in secondo luogo, l'obiettivo del superamento del sistema di finanza derivata e della definizione di un assetto della finanza municipale idoneo ad assicurare l'assolvimento delle funzioni attribuite agli enti locali, di fatto, viene completamente disatteso;

con il sistema prefigurato dal provvedimento in esame si ritorna piuttosto ad un modello prevalentemente centralizzato di finanziamento dei comuni, dove l'attribuzione delle risorse finanziarie è affidata, a regime, ad un non meglio precisato meccanismo di funzionamento del fondo perequativo, al quale si affianca la compartecipazione dei comuni al gettito di taluni cespiti della fiscalità immobiliare, l'attribuzione di una «quota» del gettito connesso alla cedolare secca e la compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 2 per cento. A completamento del sistema, viene prevista: l'attribuzione ai comuni di una quota delle sanzioni amministrative comminate per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione dei cittadini relative alla segnalazione degli immobili che ancora non risultano accatastati agli uffici dell'Agenzia del territorio; la possibilità di introdurre imposte di scopo per la realizzazione di opere pubbliche e per altri non meglio precisati interventi; l'attribuzione ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni e ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, della facoltà di istituire un'imposta di soggiorno;

appare del tutto evidente, pertanto, che il provvedimento, che avrebbe dovuto configurarsi come un grande rimodellamento del sistema di fiscalità municipale pensato a partire dal 1992 e che ha garantito, pur con limiti e disarmonie, fino alla soppressione dell'ICI sulla prima casa un elevato ed apprezzato grado di autonomia tributaria ai comuni, resta molto al di sotto di quell'ambizione;

il ruolo dell'autonomia tributaria comunale risulta, peraltro, significativamente compresso, in quanto il provvedimento limita fortemente la portata applicativa dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, ovvero la potestà regolamentare di carattere generale. Gli unici poteri che lo schema riconosce ai comuni riguardano la possibilità di aumentare o diminuire del 3 per mille l'aliquota dell'IMU possesso e di introdurre con regolamento l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso;

il previsto sblocco delle addizionali comunali all'IRPEF, introdotto da ultimo allo scopo di recuperare un certo grado di autonomia impositiva per i comuni, e che ha alla radice la responsabilità del Governo per i tagli decisi con la manovra del decreto legge n. 78 del luglio scorso, appare del tutto inopportuno, anche in considerazione dell'attuale livello di pressione fiscale generale. Oltre ad appesantire il carico fiscale dei contribuenti, la misura rischia di accrescere i divari già esistenti fra le diverse realtà territoriali del Paese, e di avvantaggiare in modo casuale talune amministrazioni rispetto ad altre;

la proposta, così come formulata, inoltre, rischia di avere un effetto retroattivo, qualora i comuni, procedano prima del 31 marzo ad una novazione delle delibere per i bilanci 2011 approvate nel 2010, con relativo sblocco delle addizionali, con ciò palesemente contravvenendo ai principi sanciti dallo Statuto del contribuente;

infine, non si può sottacere che lo schema di decreto legislativo al nostro esame, tradisce l'obiettivo di semplificazione del sistema tributario nel suo complesso. Tra l'altro, in questo provvedimento si è persa l'occasione di risolvere l'annosa questione TIA/TARSU che lascia nell'assoluta indeterminatezza il rapporto tra cittadini ed amministrazioni su un fondamentale servizio per l'igiene, la tutela della salute e della qualità della vita nei centri urbani. Al contrario, il numero degli adempimenti a carico dei contribuenti cresce in misura considerevole;

Preso atto che,

in relazione alla tematica della devoluzione dei tributi, nonostante le modifiche introdotte al testo originario, si registra il mancato riconoscimento di un effettiva autonomia impositiva per i comuni, in ciò palesemente contravvenendo a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, laddove si afferma che i decreti legislativi dovranno essere informati ai principi e ai criteri direttivi generali di autonomia di entrata e di spesa;

con riferimento ai tributi citati dall'articolo 1 del provvedimento, così come modificato, ai comuni è attribuita solo una compartecipazione,

in alcuni casi sull'intero ammontare del gettito (imposta di registro e imposta di bollo sui contratti di locazione relativi agli immobili e irpef, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario) e nei restanti casi su quota parte del gettito complessivo dei medesimi;

la scelta di attribuire ai comuni una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari al 2 per cento, senza una chiara definizione dei meccanismi di ripartizione e di redistribuzione del gettito, si presta ad evidenti rischi di sperequazione territoriale e fra cittadini, assai molto meno evidenti nell'ipotesi di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto;

l'imposta di scopo, prevista nell'ultima versione del parere La Loggia, riprende, di fatto, quanto già previsto dall'articolo 1, commi 145-151, della legge n. 296 del 2006, e demandando la sua disciplina puntuale ad un D.P.C.M., adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, viola palesemente le procedure previste dalla legge n. 42 del 2009. Si tratta dell'ennesimo tema oggetto di rinvio, che non trova attuazione nello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione e che, inoltre, non consente al Parlamento di potere esprimere un proprio parere;

inoltre, la previsione che il gettito dell'imposta di scopo finanzia l'intero ammontare dell'opera pubblica da realizzare contrasta palesemente con i principi del nostro diritto tributario, i quali sanciscono che ogni imposta deve servire, almeno potenzialmente, al finanziamento di qualsiasi spesa pubblica, sia essa dello Stato o di altro ente pubblico percettore di quella imposta. In ottemperanza ai suddetti principi, l'imposta di scopo introdotta nella finanziaria 2007, prevedeva opportunamente che il gettito dell'imposta di scopo poteva essere solo parzialmente destinata alla copertura delle spese per la realizzazione delle opere pubbliche;

l'imposta di soggiorno viene rimessa alla potestà dei capoluoghi di provincia, delle unioni di comuni e dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte e posta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino a 5 euro per notte di soggiorno;

anche in tale ambito, da più parti, si sono sollevate profonde critiche e preoccupazioni. In talune realtà, l'imposta di soggiorno, così come formulata, rischia di creare una situazione di forte svantaggio competitivo e di condizionare le scelte della clientela turistica, anche perché non appare del tutto chiaro se l'imposta si applicherà a ciascun turista o alla camera od alloggio per notte di soggiorno;

infine, non si comprendono le motivazioni che hanno impedito a molte altre realtà locali di avere entrate aggiuntive, anche *una tantum*, da destinare alla tutela e alla salvaguardia del proprio patrimonio storico, urbanistico ed architettonico;

Considerato che,

con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto, così come modificato, si segnala, in linea generale, l'assenza di chiari meccanismi di funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio e soprattutto delle modalità di ripartizione delle risorse nei tre anni di suo funzionamento, e ancor più che il Fondo sperimentale di riequilibrio ha un carattere orizzontale in aperto contrasto con i principi della legge n. 42 del 2009;

per quanto attiene ai rapporti tra il meccanismo transitorio di finanziamento e perequazione si evidenzia che lo schema di decreto non contempla la verifica di congruità da parte della Conferenza Unificata circa il gettito delle nuove entrate dei comuni in relazione ai trasferimenti soppressi, ma solo un coinvolgimento nella fase transitoria della Conferenza Stato-città e autonomie locali, che partecipa sia alla definizione dei criteri di alimentazione e riparto del fondo, sia alla individuazione della percentuale di compartecipazione statale e di riduzione dei trasferimenti di cui al comma 6;

sempre con riferimento alla scarsa trasparenza del meccanismo perequativo, al comma 5 dell'articolo 1, si prevede che con decreto ministeriale sono definite «le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto d'imposizione». Tale previsione sembrerebbe introdurre un principio di territorialità nella destinazione del gettito dei cespiti immobiliari: tuttavia, non si specifica se la norma intenda stabilire che una quota di gettito non affluisce al Fondo, ma viene riservata ai comuni nei quali sono ubicati gli immobili che generano il gettito medesimo, ovvero se essa costituisca un criterio imprescindibile di riparto del complesso del gettito destinato ad alimentare il Fondo medesimo;

le modifiche introdotte dai commi 5 e 6 dell'articolo 1, e il nuovo comma 6-*bis*, non sono tuttavia ancora sufficienti ad assicurare che nel triennio di funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio, fino alla determinazione dei fabbisogni standard, non vi siano ingiustificate perdite di entrata per i singoli comuni, per cui si rende necessario introdurre ulteriori criteri di garanzia ed equilibrio;

rispetto al sistema di perequazione a regime (comma 6 dell'articolo 8) tutto è rinviato ad un successivo decreto legislativo correttivo ed integrativo da adottarsi ai sensi della legge n. 42 del 2009. A seguito delle modifiche introdotte, si prevede soltanto che ai fini della determinazione del fondo perequativo non si terrà conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

uno degli aspetti maggiormente critici del provvedimento è che il Fondo perequativo a regime dovrà essere coordinato con la fiscalità municipale già introdotta con il provvedimento in esame, e per come sembrerebbero fissate le aliquote base, stando al decreto, il sistema perequativo a regime si dovrebbe configurare come un sistema orizzontale. Il che è in evidente contraddizione con i principi e i contenuti della legge n. 42 del 2009;

a tale proposito si evidenzia una delle maggiori problematiche del provvedimento: ovvero che la fiscalità e la perequazione avrebbero dovuto procedere parallelamente, al fine di rendere trasparenti, da subito, le ricadute su ciascun comune, sui cittadini e le imprese. Non è accettabile trattare la fiscalità municipale e liquidare la perequazione con un semplice rinvio;

per tutte queste ragioni appare indispensabile che il decreto preveda il finanziamento del Fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 a valere sui gettiti dei tributi erariali le cui quote sono attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1, onde evitare che dal 2014 tutte le risorse corrispondenti agli attuali trasferimenti vengano fiscalizzate, rendendo oggettivamente impossibile il reperimento di adeguate risorse aggiuntive da destinare al Fondo perequativo che ha lo scopo essenziale di garantire il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali in ciascun comune in base ai fabbisogni standard, e il finanziamento delle funzioni non fondamentali in base al principio della riduzione della differenza tra le capacità fiscali;

Osservato che,

la misura relativa alla cedolare secca, profondamente rivista rispetto alla versione iniziale e alla prima versione del parere del Relatore La Loggia, continua tuttavia a presentare, e per diversi aspetti aggrava, una serie di problematiche e di criticità di assoluto rilievo;

rispetto alla prima versione del parere La Loggia, viene previsto un livello di aliquota al 21 per cento per i canoni liberi, in luogo del precedente 23 per cento, ed una riduzione dal 20 al 19 per cento per i canoni concordati. Nel frattempo, scompaiono, per ragioni di copertura finanziaria, sia le agevolazioni per le famiglie con figli a carico e sia quelle per i contratti a canone concordato;

in relazione a tali innovazioni, una prima evidente criticità riguarda gli effetti finanziari della cedolare secca. La tesi sostenuta nella relazione tecnica, secondo la quale le agevolazioni introdotte sarebbero talmente vantaggiose per i contribuenti, che, associate a sanzioni a carico degli affittuari e favorevoli agli inquilini, determineranno una significativa emersione di redditi attualmente esclusi dalla tassazione, appare del tutto insoddisfacente. Sotto questo profilo, la fissazione dell'aliquota al 21 per cento può sì avere una significativa appetibilità per una parte dei contribuenti, ma questa se non è affiancata dalla detrazione dei canoni di locazione, rischia di generare un significativo ammanco di risorse al bilancio dello Stato;

nel corso degli ultimi 10 anni, infatti, la posizione di tutti i ministri dell'economia e delle finanze, supportati dalle valutazioni tecniche della Ragioneria Generale, è stata sempre quella che la cedolare secca determinava, almeno nel primo anno, una perdita di gettito pari a circa 2,5 mi-

liardi di euro, per poi diminuire gradualmente negli anni successivi. Ma un simile percorso era ritenuto possibile solo a fronte di un altro fattore: la contemporanea previsione della detrazione del 19 per cento delle spese sostenute dai cittadini per l'affitto, in modo tale da creare una convergenza di interessi tra locatore e locatario;

la presunzione che i risultati dell'emersione possono conseguire gli effetti massimi ipotizzati, in presenza di un' aliquota al 21 per cento, nel perdurare di una mancata previsione di significative detrazioni in favore dei locatari (la disposizione del blocco degli adeguamenti contrattuali in base ai coefficienti vigenti è sostanzialmente un elemento irrilevante), appare pertanto del tutto improbabile;

una seconda criticità riguarda gli effetti distorsivi della misura. La fissazione dell'aliquota al 21 per cento, in assenza di una previsione di robusto beneficio anche per gli inquilini, può finire con il risultare pressoché neutra rispetto alle scelte di un'ampia platea di proprietari a medio reddito (che rappresentano circa l' 80 per cento dei potenziali interessati), con l'effetto che il beneficio della misura sia, quindi, solo ed esclusivamente ad appannaggio degli scaglioni di reddito più alto: e tanto più alto è il reddito del proprietario dell'immobile locato, tanto più forte è il vantaggio fiscale;

si produce, in sintesi, una smagliatura nei conti pubblici, il cui vantaggio è a favore solo ed esclusivamente di una parte dei contribuenti: quella dei proprietari di immobili con i redditi più alti. L'imposta si rivela pertanto fortemente regressiva;

altro aspetto grave e pesantemente critico riguarda gli effetti della misura (la previsione di un'aliquota del 19 per cento) sui canoni concordati. In presenza di contratti di locazione a canone concordato spariscono una serie di agevolazioni, sia per il proprietario sia per il conduttore, che finora hanno garantito l'appetibilità di tale strumento: e ciò contribuirà ad una forte contrazione nell'utilizzo di tale importante strumento sociale, quale si è rivelato nelle realtà in cui è stato opportunamente valorizzato e sostenuto, a vantaggio dei contratti di locazione a canone libero, con ricadute difficilmente gestibili proprio nei comuni a più alta tensione abitativa;

Sottolineato che,

riguardo all'imposta municipale propria, pur a fronte delle modifiche introdotte, da più parti vengono sollevate critiche e perplessità;

l'imposta, apparentemente semplificativa del quadro normativo, in realtà presenta effetti distorsivi di non poco rilievo. In linea generale, si prefigura un sistema che avvantaggia i comuni nei quali sono presenti numerose seconde abitazioni, mentre si penalizzano quelle realtà dove le abitazioni sono prevalentemente occupate da residenti, con l'effetto che taluni grandi centri urbani saranno inevitabilmente perequati e comuni a prevalente vocazione turistica anche di minori dimensioni beneficeranno di un forte surplus di risorse;

l'imposta municipale propria contraddice, in taluni passaggi, i principi fondamentali della legge n. 42 del 2009 in termini di autonomia finanziaria, responsabilità e appropriatezza. In particolare:

l'imposta municipale propria è dovuta esclusivamente dai contribuenti nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale in ragione di un'aliquota percentuale dello 0,76 per cento. Tale aliquota potrà essere modificata soltanto con D.P.C.M., su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza Stato – città ed autonomie locali. Ai comuni è concessa esclusivamente la facoltà di deliberare in consiglio comunale, entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, una modifica, in aumento o in diminuzione, (sino a 0,2 punti per gli immobili locati e a 0,3 punti percentuali per gli altri) dell'aliquota fissata. Anche così come formulata, resta l'alea di un'incertezza sulle risorse finanziarie per i comuni, in quanto l'imposta principale può essere rivista, pur se previa intesa, ogni anno dal Governo, come se fossero trasferimenti;

l'imposta municipale grava sui cittadini non residenti nel territorio comunale, sugli esercizi commerciali e sulle attività imprenditoriali, artigianali e professionali. Il ristretto margine di autonomia e pertanto la scelta di aumentare o diminuire il carico dell'IMU potrà avvenire senza particolari effetti sui residenti facendo venire meno la necessaria correlazione tra il prelievo fiscale e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio e la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa, contenenza e responsabilità nell'imposizione di tributi propri;

nell'ultima versione del testo si conferma la soppressione della misura finalizzata al dimezzamento automatico dell'aliquota-base IMU per gli immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ma si lascia l'adozione di questa agevolazione ad una decisione discrezionale del comune. Si ricorda che l'agevolazione in questione è giustificata dall'obiettivo di non gravare troppo i contribuenti (come le persone giuridiche o quelle fisiche nella loro attività di impresa e di lavoro autonomo) che non beneficiano della cancellazione dell'Irpef sui redditi fondiari e saranno invece proprio penalizzate dell'aumento dell'aliquota IMU rispetto all'attuale ICI. Il rischio, pertanto, è che i comuni in ristrettezze finanziarie scarichino gli oneri dell'aggiustamento sui proprietari degli immobili commerciali che spesso non risiedono nel territorio del comune, ovvero che, venendo incontro alle esigenze da questi ultimi rappresentate, le Amministrazioni non conseguano le entrate potenzialmente attribuite, con pregiudizio della quanti/qualità dei servizi da assicurare. Preoccupazioni ulteriormente accentuate qualora si rivelassero confermate le valutazioni di fonte ANCI-IFEL di una rilevante sovrastima del gettito delle entrate correlate alla base imponibile considerata per determinare l'aliquota IMU come definita;

altro aspetto dell'IMU che desta non poche preoccupazioni riguarda le possibili ricadute dell'imposta sulla tutela e la conservazione del territorio. Nel lungo periodo, la natura dell'imposta indurrà inevitabil-

mente i comuni, in particolare quelli che più hanno preservato il proprio territorio, a favorire uno sviluppo edilizio di natura non residenziale alla ricerca di fonti di entrata per il proprio bilancio. Fenomeni che si sono già verificati in questi anni a fronte delle difficoltà finanziarie dei comuni;

Preso atto che,

la cosiddetta «IMU trasferimenti», che nel testo originario determinava una forte sperequazione tra i comuni di piccole dimensioni e quelle di grandi dimensioni è stata sostanzialmente soppressa;

in luogo dell'IMU trasferimenti è stata prevista una nuova disciplina impositiva sui trasferimenti immobiliari, con effetti a partire dal 2014, i cui contenuti appaiono del tutto estranei all'oggetto della delega;

si evidenzia la problematica dell'indeducibilità dell'Imposta municipale propria dalle imposte sui redditi e dall'Irap, prevista dal comma 1 dell'articolo 8, mentre attualmente le imposte indirette sui trasferimenti sono deducibili dal reddito di impresa, configurandosi come costi per le imprese che costruiscono o commercializzano beni immobili, con significativi aggravii, che inevitabilmente finiranno per essere traslati sugli acquirenti degli immobili.

l'imposta municipale secondaria, ha raccolto molti rilievi critici e dubbi sulla sua reale efficacia, che non appaiono del tutto risolti nel testo aggiornato, pur a fronte della previsione dell'obbligatorietà della medesima a partire dal 2014;

Considerato, infine, che,

le disposizioni in esame non appaiono affatto coordinate con quelle dello schema di decreto legislativo sulla finanza regionale, con ciò confermando l'impressione della mancanza di una visione complessiva del futuro assetto del federalismo fiscale;

il Governo ha recentemente istituito una commissione di studio per la riforma organica del sistema tributario mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali e ad una ordinata distribuzione di diversi tributi tra i livelli territoriali;

i nuovi criteri europei del Patto di stabilità e crescita, i cui effetti sono già in atto in tutti i paesi comunitari, richiederanno nei prossimi mesi un deciso rafforzamento delle procedure di monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e la necessaria introduzione di tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni che concorrono al conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali e degli altri obiettivi di interesse nazionale, finora sostanzialmente ignorati dalla discussione sul federalismo fiscale;

che per effetto dell'annunciata riforma tributaria e degli eventi in via di evoluzione nel contesto comunitario, talune innovazioni introdotte nel provvedimento al nostro esame, nei prossimi mesi, saranno inevitabilmente oggetto di profonda revisione, riaprendo per tale via l'esigenza

della ridefinizione di uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva ed un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza statale e regionale e di ripartizione ordinata delle fonti e delle basi imponibili tra Stato, Regioni ed enti locali;

Tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, le parole «è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito, derivante» siano sostituite con le seguenti: «sono attribuite ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito derivanti»;

2) all'articolo 1, comma 1, la lettera g), sia sostituita dalla seguente: «g) imposta sostitutiva sugli affitti di cui all'articolo 2, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 6 del presente articolo.»;

3) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente: «1-bis. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1 l'attribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso.»;

4) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito con il seguente: «2. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 ed 1-bis, è istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui ai commi 1 ed 1-bis, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 5.»;

5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: «3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito Iva ripartito per ogni comune, l'assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito Iva per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.»;

6) all'articolo 1, il comma 4, sia sostituito dai seguenti: «4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato. 4-bis. A decorrere dal-

l'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è soppressa ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.»»;

7) all'articolo 1, comma 5, le parole: «delle due sezioni» siano soppresse;

8) all'articolo 1, comma 5, il secondo e il terzo periodo siano sostituiti con i seguenti: «Nel riparto si tiene conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti. Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale di cui al comma 2 non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria. Ai fini del raggiungimento dell'accordo lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 31 ottobre. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre dell'anno precedente, il decreto di cui al primo periodo può essere comunque emanato; in sede di prima applicazione del presente provvedimento, il termine per l'accordo scade il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le isole monocomune, sono in ogni caso, stabilite le modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartito in favore dei predetti enti una quota non inferiore al 20 per cento della dotazione del Fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al secondo periodo del presente comma»;

9) all'articolo 1, comma 6, il primo e il secondo periodo siano sostituiti con il seguente: «Il gettito del tributo di cui al comma 1, lettera *g)*, devoluto ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, della compartecipazione di cui al comma 3 e di quanto previsto dalla lettera *b)* del comma 4, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai comuni, tenendo anche conto della compartecipazione di cui al comma 3.»;

10) all'articolo 1, comma 6, dopo il secondo periodo sia inserito il seguente: «In ogni caso, per tutta la durata del fondo sperimentale di riequilibrio, la differenza tra le nuove risorse attribuite ai sensi del presente provvedimento e i trasferimenti erariali fiscalizzati per singolo comune non può essere superiore del 3 per cento.»;

11) all'articolo 1, dopo il comma 6, sia aggiunto il seguente: «6-bis. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali del gettito loro attribuito ai sensi del presente articolo non determinano la modifica delle quote indicate nei commi 1-bis, 3 e 6 del presente articolo, nonché dell'articolo 3. Le predette quote, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica»;

12) all'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere in fine i seguenti commi:

«7-bis. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 7, lettera c), n. 2).

7-ter. A decorrere dal 1° aprile 2011 gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.»;

13) all'articolo 2, la rubrica sia sostituita dalla seguente: «(Imposta sostitutiva sugli affitti)»;

14) all'articolo 2, i commi da 1 a 7, siano sostituiti dai seguenti:

«1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis - (Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale) - I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative ad-

dizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articolo 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del quindici per cento.

I redditi derivante dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione".

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"16 - (*Detrazione per canone di locazione*) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto

della detrazione introdotta dal comma 1, lettera *b*). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economia e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: «*5-bis*. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.»;

15) all'articolo 2, dopo il comma 7, siano inseriti i seguenti: «7-*bis*. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla imposta sostitutiva. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.»;

16) all'articolo 2, comma 10, le parole «entro il 31 dicembre 2010» siano sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

17) all'articolo 3, comma 1, le parole «in sostituzione delle attuali» siano sostituite dalle seguenti: «in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 4, comma 1, e 7, comma 1, a decorrere dall'anno 2014»;

18) all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), la parola «facoltativa» sia soppressa;

19) all'articolo 3, dopo il comma 1 siano inseriti i seguenti:

«2. A decorrere dall'anno 2014 ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 6, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 1.»;

20) all'articolo 4, i commi 1 e 2, siano sostituiti dai seguenti:

«1. L'imposta municipale propria è istituita a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale»;

21) all'articolo 4, il comma 3 sia sostituito dal seguente: «3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi»;

22) all'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi

del comma 3, l'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota percentuale stabilita con distinto decreto legislativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica e comunque non superiore al 7 per mille. Nel medesimo decreto sono stabiliti i limiti di variazione dell'aliquota, in aumento o in diminuzione, in misura tale da garantire ai comuni gli stessi margini di sforzo fiscale sulle basi imponibili proprie attualmente assicurati dall'imposta comunale sugli immobili.»;

23) all'articolo 4, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui l'immobile sia locato, l'aliquota di cui al comma 5, primo periodo, è ridotta alla metà.»;

24) all'articolo 4, il comma 8, sia soppresso.;

25) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446. È fatta salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.»;

26) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole «con adesione del contribuente» siano inserite le seguenti: «, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,»;

27) all'articolo 5, comma 7, siano sopresse le parole «la liquidazione,» e le parole «gli articoli da 11 a 15,» siano sostituite dalle seguenti: «gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15»;

28) all'articolo 5, comma 8, le parole «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), d), e), f), ed h),» siano sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),»;

29) l'articolo 6 sia sostituito dal seguente: «Art. 6. – 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 9 per cento;

se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II- bis): 2 per cento».

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis).

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1 l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.»;

30) all'articolo 7, la rubrica sia sostituita dalla seguente: «(*Imposta municipale secondaria*)»;

31) all'articolo 7, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.»;

32) all'articolo 7, comma 2, la parola «facoltativa» sia soppressa;

33) all'articolo 7, comma 2, lettera *d*), le parole «la liquidazione,» siano soppresse;

34) all'articolo 7, comma 2, la lettera *e*) sia sostituita dalla seguente:

«*e*) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;»;

35) all'articolo 7, comma 2, lettera *f*) siano aggiunte in fine le seguenti parole: «in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo»;

36) Dopo l'articolo 7, siano inseriti i seguenti: «Art. 7-bis. - (*Contributo di soggiorno*). – 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo dello 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato ai sensi del comma 2, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.»;

«Art. 7-ter. - (*Incentivi alle Unioni di comuni*). - 1. Le disposizioni i cui agli articoli da 7-ter e 7-quater si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani.»

«Art. 7-quater. - (*Misure in materia di finanza pubblica*). - 1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri, anche alla luce degli eventuali interventi di riassetto complessivo del sistema tributario che potranno essere adottati, che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. In via transitoria, entro il 30 novembre di ciascun anno compreso il triennio 2011-2013, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sulle iniziative intraprese e i risultati conseguiti relativi all'emersione della base imponibile conseguente al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale. 2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo

di pressione fiscale e tariffaria. 3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento. 4. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1 e della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.»;

37) all'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni *standard* e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis.»;

38) dopo l'articolo 8, sia inserito il seguente: «Art. 8-bis. - (*Disciplina del fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009*)– 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni sono attribuite ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare ai comuni stessi al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle funzioni comunali i gettiti dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore dei comuni alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti. La prima riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenza tra i fabbisogni *standard* dei comuni e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni che consentano ai comuni di almeno

un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni *standard*.

4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla spesa storica pro capite per queste funzioni calcolata su tutti i comuni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione è istituito un Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo a favore dei comuni istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale delle singole Regioni sono pari:

a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini *standard* relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi comuni destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali dei comuni è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;

b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata dei comuni di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo a favore dei comuni ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale non hanno vincolo di destinazione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive del proprio Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale tra i singoli comuni secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun comune il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali assegnati ai comuni per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alternativa, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'art. 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnate ai comuni per il finanziamento di tali funzioni.»

Si valuti, altresì, l'opportunità di:

– *inserire, in alternativa alla condizione n. 6), la seguente:*

a) all'articolo 1, comma 4, lettera b), sia aggiunto in fine il seguente periodo: «L'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale di cui alla presente lettera decorre dall'anno 2014.»;

– *inserire, in alternativa alla condizione n. 9), le seguenti:*

a) all'articolo 1, comma 6, primo periodo, le parole da «Allo Stato» fino a «30 novembre 2010, « siano sostituite con le seguenti: «La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni per l'anno 2011 e a decorrere dall'anno 2012 è stabilita»;

b) all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, le parole «Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 3» siano sostituite con le seguenti: «Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2»;

c) all'articolo 1, comma 6, le parole da «L'efficacia delle disposizioni» fino a «fabbisogni standard.» siano sostituite dalle seguenti «L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo è subordinata alla determinazione della quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai comuni. Per l'anno 2011, la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal secondo periodo del presente comma. La predetta quota può essere successivamente incrementata, con le modalità indicate nel presente comma, in misura corrispondente alla individuazione di ulteriori trasferimenti suscettibili di riduzione.»;

– *prevedere che attraverso appositi decreti correttivi al testo in esame, sia restituita una più ampia autonomia tributaria comunale, riconoscendo ai comuni la potestà regolamentare di carattere generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446;*

Sen. BARBOLINI *Il relatore*

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale (Atto n. 292)**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO ALLA NUOVA
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE ON. LA LOGGIA,**

(v. seduta del 27 gennaio 2011)

PRESENTATA DAL SEN. BELISARIO

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

preso atto che l'unità e la indivisibilità della Repubblica sono e debbono restare valori e principi fondamentali ed irrinunciabili, perfettamente coerenti e compatibili con un'articolazione statale pluralistica e autonomistica, quale quella disegnata dal Costituente del 1948 e poi rafforzata dal legislatore costituzionale del 2001 con la riforma del Titolo V della parte Seconda della Costituzione;

ribadito, segnatamente, il principio contenuto nell'articolo 5 della Costituzione che solennemente recita: «*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento*»;

preso atto che:

l'attuazione del nuovo sistema di finanziamento delle spese degli enti locali – sancito dall'articolo 119 Cost. – determinerà il superamento del sistema dei trasferimenti statali e regionali attualmente diretti al finanziamento degli enti locali. L'intervento statale, tuttavia, sarà sempre ammesso «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni»;

la situazione economico-finanziaria degli enti locali si attesta su un profilo di estrema criticità, derivante dai rigidi vincoli del patto di stabilità interno nonché, soprattutto, dalle ingentissime decurtazioni dei trasferimenti erariali messi recentemente in atto da numerosi provvedimenti di

carattere normativo, tali da compromettere l'erogazione di servizi essenziali per i cittadini;

il contenuto normativo del presente schema di decreto è fortemente intrecciato alla definizione dei fabbisogni *standard*: questione tuttora segnata da incertezza ed indeterminatezza. Sebbene, infatti, sia già stato emanato, in tal senso, il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, esso si occupa esclusivamente della metodologia attraverso cui individuare tali fabbisogni, senza alcuna puntualizzazione concreta né fattuale. Pertanto, il germe dell'indeterminatezza che infettava il precedente decreto legislativo si traspone, inevitabilmente e in tutta evidenza, nel presente provvedimento;

è comunque opportuno ribadire in questa sede il valore indubbiamente positivo e condiviso della transizione, sancita dalla legge n. 42 del 2009, dal criterio della c.d. «spesa storica» – fondato sul sistema trasferimenti statali misurati sulla base di quanto si è speso negli anni precedenti – a quello dei c.d. «costi *standard*», in cui il finanziamento dei servizi e delle funzioni viene calcolato al netto delle inefficienze e degli sprechi;

ferme restando le considerazioni di tenore puntuale che si andranno a svolgere di seguito, lo schema di decreto si presta a talune considerazioni critiche di ordine generale che appare opportuno svolgere in via preliminare. La prima attiene alla previsione della cedolare secca sugli affitti, di cui all'articolo 2, comma 2. In questo modo, difatti, sarà sottratta alla tassazione progressiva propria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche un'ulteriore tipologia di redditi, oltre a quelli di capitale; e ciò appare criticabile, per diverse ragioni. Innanzitutto perché, posto che la progressività del sistema tributario è oggi affidata, esclusivamente, all'imposta sul reddito delle persone fisiche (non vi sono altre imposte progressive), sottraendo base imponibile a tale imposta se ne riduce peso ed importanza all'interno del sistema tributario e, di conseguenza, l'idoneità ad informarlo in senso progressivo. Con la conseguenza che la scelta di assoggettare a tassazione proporzionale i canoni di locazione arreca un grave *vulnus* al modello d'imposizione voluto dalla Carta costituzionale. A ben vedere, inoltre, risulta violato altresì l'articolo 2, lett. 1), della legge n. 42 del 2009, ai sensi del quale costituisce principio e criterio direttivo generale, cui deve conformarsi il legislatore delegato, tra gli altri, la «salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il criterio della progressività del sistema tributario e rispetto del principio della capacità contributiva ai fini del concorso alle spese pubbliche». Tutto questo proprio perché la cedolare secca si presenta idonea ad alterare il criterio della progressività del sistema tributario. La tassazione proporzionale, inoltre, avrà l'effetto di parificare (almeno tendenzialmente) la tassazione del rendimento del capitale immobiliare con quella prevista per il capitale mobiliare. Per effetto della nuova imposta, quindi, i redditi derivanti dallo sfruttamento del capitale saranno (eccezione fatta per le locazioni di fabbricati ad uso commerciale) soggetti ad una tassazione proporzionale, laddove i redditi da lavoro continueranno (soli) a restare soggetti ad una tassazione progressiva. La fissazione dell'a-

liquota al 20%, poi, comporta che il vantaggio, in termini di minore tassazione, sarà consistente per i contribuenti con aliquota marginale alta (43%) e praticamente nullo per quelli con aliquota bassa (23%). Ciò, anche in ragione del fatto che l'aliquota effettiva è inferiore a quella nominale; nel regime vigente, l'aliquota si applica sull'85% o, con i contratti concordati, sul 59,5%, del canone: sicché, per i contribuenti con aliquota nominale bassa, quella effettiva può risultare addirittura inferiore al 20%, sì da non rendere conveniente la cedolare. Tutto questo, quando la giustificazione invocata, ossia il recupero di materia imponibile per effetto dell'emersione degli affitti in nero, non convince. Se un tale risultato sarà mai conseguito, con ogni probabilità esso andrà ascritto all'inasprimento delle sanzioni contemplato per il caso di omessa o infedele registrazione e/o dichiarazione ed al potenziamento dell'azione di contrasto, da realizzare ampliando i sistemi di incrocio delle informazioni presenti nelle varie banche dati ed il coinvolgimento degli enti locali (comma 7, articolo 1). In ogni caso, ammesso e non concesso che un simile recupero vi sarà, non è detto che ciò avvenga in modo omogeneo e nella misura auspicata su tutto il territorio nazionale. Ciò, non per inefficienze addebitabili agli enti locali, bensì, semplicemente, per la conformazione disomogenea dei rispettivi mercati immobiliari, che possono far sì che il fenomeno degli affitti in nero sia in talune realtà meno significativo che in altre. Con la conseguenza che nelle prime la perdita di gettito, conseguente alla riduzione delle aliquote, sarà sicura ed irrimediabile. Per le suddette ragioni, si ritiene di formulare un giudizio critico in merito all'introduzione dell'imposta sostitutiva sui redditi da locazione;

ulteriore critica di ordine generale coinvolge invece la nuova IMU. La legge delega n. 42 ha previsto, come criterio direttivo, l'esclusione dell'imposizione patrimoniale sulla prima casa. Si tratta, tuttavia, di una soluzione eterodossa perché esclude dal prelievo proprio coloro che, in quanto elettori, sarebbero i titolari del potere di valutare politicamente gli amministratori, mentre tassa anche chi, se non residente, non può votare. Inoltre, si tratta di una soluzione fortemente sperequata: il tributo sul possesso degli immobili, ove circoscritto alle sole seconde case, penalizza i Comuni con scarsa attrattiva turistica ed avvantaggia quelli con pochi residenti, rispetto agli immobili presenti (come, appunto, tipicamente i Comuni turistici). Ciò che appunto accadrà con l'IMU possesso. Sarebbe stato così auspicabile che il decreto si preoccupasse di perequare quella che, nei fatti, è e resta una stortura nel sistema, ancorché voluta dalla stessa legge delega. Sempre con riferimento alla nuova IMU e, più in generale, ai nuovi tributi introdotti dallo schema di decreto a favore dei Comuni, ciò che emerge dalla lettura della relativa disciplina è un modello di imposta fortemente centralizzato, in cui la normativa statale è pervasiva al punto da lasciare spazi estremamente esigui all'autonomia locale. Agli enti locali, a ben vedere, è riconosciuta solamente la possibilità di variare dello 0,3 % l'aliquota fissata con DP.C.M. Si attua, in tal modo, un sostanziale arretramento sul tema dell'autonomia tributaria, anche semplicemente rispetto al modello dell'ICI. Basta osservare, al riguardo, che il richiamo

ai regolamenti, di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 è previsto limitatamente alla possibilità per i Comuni di inserire l'accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 241/97. Se una puntuale definizione a livello legislativo del presupposto, dei soggetti passivi e della base imponibile è imposta dall'articolo 23 Cost., trattandosi dei profili essenziali del tributo soggetti a riserva di legge, è certamente meno comprensibile, se non in un'ottica di semplificazione, una definizione puntuale delle rate (numero e scadenza) dei versamenti, delle modalità di pagamento, dei poteri di accertamento e riscossione, delle esenzioni. In questo modo, viene vanificato il potere regolamentare ancora riconosciuto, in materia di ICI, dall'articolo 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Soprattutto, appare contraddetto quella che dovrebbe rappresentare, addirittura, la filosofia di fondo dell'intervento, che – non si può dimenticare – dovrebbe essere di attuazione di una delega per il federalismo fiscale. È evidente, infatti, che a fronte di un dettaglio così accurato della normazione di rango legislativo, diventa difficile ipotizzare margini di autonomia lasciati agli enti locali;

considerato, in particolare, che:

l'articolo 1 dello schema prevede – come si evince dalla rubrica – la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, intesa come attribuzione a tali enti del gettito di taluni tributi erariali, riferibili genericamente agli immobili. I tributi coinvolti non sono però devoluti per intero, bensì limitatamente al gettito riferito al prelievo nei confronti dei contribuenti privati non operatori economici: è esclusa la devoluzione del gettito riferito al prelievo nei confronti di un'impresa, un professionista o un Ente non commerciale. Dal momento che sono state incluse nell'elenco dei tributi devoluti anche imposte che tassano i trasferimenti di immobili, non si comprende, poi, perché non sia stata prevista altresì la devoluzione dell'imposta sul reddito relativa alla plusvalenza realizzata sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, di cui all'articolo 67, lett. b), del TUIR, anche nella forma dell'imposta sostitutiva al 20%, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché di quella sulle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Quella prevista all'articolo 1, in ogni caso, è una mera devoluzione di gettito, nel senso che i tributi coinvolti sono e restano erariali. Una devoluzione di gettito, peraltro, neppure diretta ed immediata, giacché destinata a percorrere un sentiero «tortuoso», di risalita e successiva discesa, con numerosi «ostacoli», che rischiano di compromettere la novità di tale misura. Il gettito devoluto, peraltro, è destinato, primariamente, a finanziare la costituzione di un particolare Fondo sperimentale di riequilibrio. Di tale Fondo, tuttavia, a parte la durata, il fatto che sarà articolato in due sezioni e le modalità di finanziamento, non è però detto molto altro. Non è specificato, in particolare, come tale Fondo dovrà in concreto operare; se, cioè, la perequazione che dovrà attuare sarà per fabbisogni o per capacità fiscale. Astrattamente, entrambe le soluzioni sono possibili; ed entrambe sono evocate. Così, mentre al comma 1 si prevede che il gettito

dei tributi venga devoluto ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli immobili cui il gettito si riferisce (formula, questa, che implicitamente evoca un'allocazione del gettito dei tributi erariali immobiliari in ragione della capacità fiscale dei singoli territori), il successivo comma 5 individua, quale criterio di cui tenere conto ai fini del riparto del Fondo, la determinazione dei fabbisogni *standard* (criterio del fabbisogno). Il testo della norma richiama, così, entrambi i criteri di perequazione ipotizzati dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, ossia il fabbisogno e la capacità fiscale. Senonché, l'articolo 21 riferisce tali criteri distintamente, prevedendo espressamente il criterio del fabbisogno per il finanziamento delle funzioni fondamentali e quello della capacità fiscale per il finanziamento delle altre funzioni. Sarebbe invece opportuno chiarire, già nel testo dello schema in discussione, che il predetto Fondo dovrà funzionare in conformità con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 42 del 2009. Il che significa, però, far prevalere la logica della perequazione per fabbisogno su quella per capacità fiscale (in via transitoria, l'80% delle funzioni è considerato fondamentale). La previsione del Fondo solleva ulteriori perplessità. La prima concerne la durata, fissata in modo contraddittorio: inizialmente in cinque anni e poi collegata alla data di attivazione del Fondo perequativo, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009. Non è chiaro così cosa accada nel caso in cui, per qualunque ragione, il Fondo *ex* articolo 13 non venga istituito nei cinque anni previsti. Soprattutto, non sono esplicitate le ragioni dell'articolazione del Fondo in due sezioni, a parte l'aver previsto fonti distinte di finanziamento: le imposte indirette per la prima sezione e quelle dirette per la seconda (per inciso, a decorrere dal 2014 entrambe le sezioni saranno finanziate con quote del tributo municipale sui trasferimenti). La predetta articolazione potrebbe avere un senso, in realtà, ipotizzando una differente finalità perequativa per ciascuna sezione: ad esempio, per dare conto della capacità fiscale dei diversi enti con distinto riguardo ai tributi diretti ed a quelli indiretti. Un altro aspetto critico attiene alla determinazione delle modalità di alimentazione e di riparto delle due sezioni del Fondo sperimentale, nonché delle quote dei tributi devolute al Comune su cui insistono gli immobili. Si prevede, infatti, che tali determinazioni verranno fatte, previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Ministro degli interni di concerto con il Ministro dell'economia. Ebbene, appaiono evidenti i rischi insiti in una simile previsione. Premessa la già rimarcata assenza di direttive stringenti circa i criteri per la ripartizione del fondo ed il rapporto tra l'alimentazione di questo ed il gettito da assicurare all'ente su cui insiste l'immobile, c'è il rischio di negoziati estenuanti, anno per anno, in sede di fissazione di tali ammontari, con il corollario d'incertezza per gli enti in ordine alle risorse su cui poter fare affidamento. Il gettito dei tributi devoluti ai Comuni, oltre a dover finanziare il Fondo sperimentale di equilibrio, dovrà finanziare, in misura non trascurabile, anche lo Stato. Allo Stato, in particolare, è riservata una compartecipazione al gettito dei tributi devoluti (è abbastanza curioso che si parli di compartecipazione dello Stato al gettito di tributi erariali, trattandosi semmai di una

quota di gettito del tributo erariale sottratta all'assegnazione agli enti locali), oltre ad una quota dell'istituenda imposta municipale propria, di cui all'articolo 4 (non solo di quella sui trasferimenti, destinata a finanziare anch'essa il Fondo, ma anche di quella sul possesso, posto che il comma 6 dell'articolo 1 rinvia, indistintamente, all'articolo 4, diversamente dal precedente comma 3, che richiama solo l'articolo 4, comma 2, lett. b)). La misura della quota riservata allo Stato andrà determinata – tale determinazione è vista come condizione per il funzionamento dell'intero meccanismo; aspetto, questo, che chiarisce bene l'ordine delle priorità – in modo da assicurare la neutralità del provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica: ciò significa che tale quota dovrà corrispondere alla differenza tra i trasferimenti fiscalizzabili ed il gettito dei tributi trasferiti, al netto dell'addizionale comunale sull'accisa sull'energia elettrica (attualmente devoluta ai comuni). Sennonché, la previsione di questa riserva per lo Stato di una quota del gettito appare destinata a complicare non poco il quadro in cui andrà ad operare il nuovo strumento di finanziamento degli enti locali. Ne discende, così, un meccanismo assai contorto: il gettito dei tributi erariali sarà, in un primo tempo, acquisito allo Stato, che, al netto della quota spettante per assicurare la neutralità finanziaria dell'intera operazione, lo dovrà riversare alle due sezioni del Fondo. Quest'ultimo, successivamente, andrà ripartito tra i diversi enti locali, in ragione e per effetto degli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-città enti locali. Senza che, in tutto ciò, sia ben chiaro il ruolo che andrà riservato al riconoscimento dell'intervento degli enti locali nella lotta all'evasione, di cui a successivo comma 7. Al comma 7 si prevedono – come anticipato – diverse misure volte a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all'accertamento. Tra queste, tralasciando quelle più «tradizionali» (come il premio per la collaborazione dei Comuni al contrasto all'evasione, di cui all'articolo 1, com. 1, D.L. n. 203/05, qui elevato al 50%, o il potenziamento dell'accesso alle banche dati), sicuramente originale si presenta il riconoscimento al Comune del «maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto». Originalità della previsione che, tuttavia, va ascritta, essenzialmente, ai dubbi che solleva. Innanzitutto, in merito all'impiego dell'avverbio «finora»: a parte, come rilevato nella relazione del Servizio del bilancio del Senato, l'incertezza del momento cui riferirla (entrata in vigore, pubblicazione della legge ecc.), lascia comunque intendere che la misura avrà una portata limitata al passato. Porta ad escludere, insomma, che il premio potrà essere accordato per gli accatastamenti di immobili ancora da realizzare. Sennonché, letta in questi termini, la previsione appare ancora più eccentrica. Con l'articolo 19 del D.L. n. 78/2010 si è già inteso rafforzare l'azione di contrasto ai fabbricati fantasma, in particolare, calendarizzando, in modo dettagliato, una precisa azione dell'Agenzia del territorio. Peraltro, come ricorda la Relazione (scheda tecnica) del Servizio bilancio, gli effetti del potenziamento dell'attività dell'Agenzia del territorio sono già stati conteggiati con riferimento alla manovra di finanza pubblica 2011-

2013: non si comprende, pertanto, come si potrà giustificare lo storno delle corrispondenti risorse a vantaggio degli enti locali. Traspare, così, il mancato coordinamento della disciplina in esame con il regime introdotto in estate dal D.L. n. 78/2010, che invece sarebbe opportuno assicurare. Tornando all'esame del comma 7, lett. a), non è infine chiaro cosa si voglia intendere con la formula «maggior gettito derivante dall'accatastamento». Non si comprende, in particolare, se il riferimento è a tutti i tributi correlati all'accatastamento, quindi non solo i tributi catastali ma anche, genericamente, quelli fondiari, né se il «premio» per l'ente locale è limitato all'esercizio in cui si procede all'accatastamento o è senza limite. Incertezze, tutte queste, che possono a loro volta impattare sulla determinazione del gettito da riservare pro quota allo Stato e al finanziamento del Fondo sperimentale di cui al comma 3;

all'articolo 2 è introdotta una nuova forma di imposizione sui redditi da fabbricato, denominata cedolare secca sugli affitti. Ferme le critiche di ordine generale, formulate in precedenza, nel merito della disciplina proposta, si osserva, innanzi tutto, che la formula impiegata non è corretta: la cedolare secca, nella manualistica corrente (e non si rinvengono precedenti nella legislazione), individua i casi di tassazione con ritenuta obbligatoria a titolo d'imposta. Nel caso in esame si tratterà, semmai, di una forma di imposizione sostitutiva, certamente senza ritenuta. Per chiarezza, quindi, sarebbe corretto usare altra formula («imposta sostitutiva sui canoni di locazione»). Il testo del comma 1 contiene un'altra imprecisione, laddove parla di «determinazione». A ben vedere, la norma in commento non introduce un metodo alternativo di determinazione del reddito, che resta il canone di locazione, quanto di sua tassazione. Più correttamente, allora, andrebbe impiegata la locuzione «tassazione» in luogo di «determinazione». Il comma 5 detta le conseguenze sanzionatorie per il caso di omessa indicazione del canone in dichiarazione ovvero di indicazione dello stesso in misura inferiore a quella effettiva. Ebbene, va evidenziato che per l'ipotesi dell'omessa indicazione del canone in dichiarazione si è prevista la sanzione in misura fissa, da 516 a 2.064 euro (ossia il doppio della sanzione, da euro 258 ad euro 1.032, prevista dall'articolo 1, comma 1, secondo inciso, del D.Lgs. n. 471 del 1997, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione senza debito d'imposta), laddove, per l'indicazione del canone in misura inferiore al reale, la sanzione è stabilita in misura proporzionale (dal 200 al 400 per cento della maggior imposta, pari al doppio – dal cento al duecento – della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997, per la dichiarazione del reddito in misura inferiore al quello effettiva). In questo modo, la prima ipotesi viene ad integrare una violazione meno grave della seconda. Con riguardo all'altra sanzione individuata sempre al comma 5, per cui, limitatamente ai redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, in caso di accertamento con adesione o acquiescenza non è concessa l'ordinaria riduzione delle sanzioni (conseguentemente, qui l'unico vantaggio sarà la non applicazione del raddoppio delle sanzioni ordinarie), andrebbero incluse tutte le ipotesi di adesione contemplate dal D.Lgs. n. 218 del

1997 e, quindi, anche l'adesione ai verbali di contestazione e l'adesione all'invito, nonché la conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 546/92. Come si evince dal comma 6, la cedolare secca andrà a sostituire anche l'imposta di registro (dal 2011 per i contratti concordati e dal 2014 per tutti gli altri); nonostante questo, i contratti di locazione continueranno a dover essere registrati (comma 3). Si avrà qui un'ipotesi di registrazione gratuita, ossia di prestazione di una funzione (la registrazione) senza il pagamento della tassa corrispondente. Le maggiori perplessità, sul piano tecnico, le pone però il comma 8, laddove prevede, per il caso in cui i contratti di locazione ad uso abitativo non siano registrati entro il termine fissato dalla legge, che: (i) la durata del contratto sia di quattro anni; (ii) al rinnovo si applichi l'articolo 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 (in particolare, laddove prevede che «in mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni»); (iii) il canone annuo sia determinato nella misura minima tra quello fissato dalle parti ed il triplo della rendita catastale. Le perplessità discendono dalla considerazione che il contratto non registrato è nullo (*ex* articolo 1, comma 346, legge n. 311/2004) e che, per effetto della norma in esame, si determina il subentro di un contratto diverso da quello «voluto» dalle parti. E ciò, anche in caso di semplice registrazione tardiva («registrazione oltre il termine stabilito dalla legge»), ovvero di registrazione del contratto con importi del canone inferiori a quelli effettivi. Senonché, riesce difficile giustificare una sanzione ulteriore, rispetto a quella – già onerosa – di cui all'articolo 69 del D.P.R. n. 131 del 1986, richiamata dal comma 3, per il caso di omessa registrazione (dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta), peraltro concepita come imposizione di una durata e di una misura del canone *ope legis*. Una tale sanzione appare marcatamente sproporzionata, al punto da ingenerare dubbi di costituzionalità per violazione degli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione. L'interesse tutelato, infatti, è solo fiscale, mentre qui sono previste, accanto a sanzioni fiscali, anche sanzioni che impattano sull'esercizio del diritto di proprietà e sull'iniziativa economica; oltre al fatto che, in questo modo, di disattende l'articolo 10, comma 2, della legge n. 212 del 2000, ai sensi del quale «Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto». Non si comprende, poi, l'esplicita estensione della sanzione in oggetto al caso del contratto di comodato fittizio (comma 9): il comodato fittizio, in quanto tale, andrebbe qualificato come contratto di locazione di cui non si sia (semplicemente) dichiarato il canone pattuito. Enunciando espressamente solo questa particolare ipotesi evasiva, si corre infatti il rischio di depotenziare la norma, rendendola inapplicabile ad altre ipotesi, quali, ad esempio, quella di contratti di usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi non registrati. Da ultimo, va certamente modificata la scadenza prevista per la possibile regolarizzazione dei contratti senza applicazione delle sanzioni, attualmente fissata (comma 10) al 31 dicembre 2011;

con riguardo all'articolo 3, potrebbe opportuna una formulazione meno ambigua del testo, che riprenda l'elenco dei tributi da sostituire at-

tualmente previsto all'articolo 4, per quanto riguarda l'imposta municipale principale, ed all'articolo 7, per quanto riguarda quella secondaria;

all'articolo 4 è introdotta la nuova imposta municipale (IMU). Un'imposta unica ancorché con due presupposti: possesso e trasferimento dell'immobile. La scelta di prevedere una sola imposta con due presupposti, peraltro così distinti (che evoca la vecchia INVIM), è criticabile: si tratta in realtà di due imposte profondamente diverse, per presupposto, natura e funzionamento, destinate peraltro a sostituire tributi differenti (quelli sul possesso dell'immobile, la prima; quelli sul trasferimento dell'immobile, la seconda). Come evidenziato anche dal servizio del bilancio, i commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 4 vanno riferiti alla sola imposta sul possesso; ragion per cui se ne suggerisce lo spostamento all'articolo 5. Il comma 8, dal canto suo, rinviando all'articolo 6 per la determinazione dell'imposta sui trasferimenti, non ha alcun significato e potrebbe essere soppresso. Infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dello schema, si prevede che una quota dell'imposta di cui all'articolo 4 (senza distinguere se di quella sul possesso o sul trasferimento) è riservata allo Stato. Non è però chiarito come si dovrà procedere a tale assegnazione, posto che, a rigore, non dovrebbe essere in discussione la competenza dei singoli Comuni a riscuotere l'IMU. Non si comprende se ciascun ente sarà poi tenuto a riversare il gettito del tributo allo Stato. E in che misura, se per intero o *pro quota*. E con riferimento all'imposta municipale sui trasferimenti, destinata a finanziare altresì, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1, entrambe le sezioni del Fondo;

la disciplina dell'imposta municipale propria sul possesso è ripartita tra l'articolo 4 e l'articolo 5. Tale nuova imposta ricalca, sostanzialmente, l'ICI, di cui riprende presupposto, soggetti passivi e modalità attuative. In merito al presupposto, va segnalata in via prioritaria l'inopportunità di includere nella relativa definizione, di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), l'esclusione dell'abitazione principale. Questo perché tale esclusione andrebbe meglio concepita come un'esenzione, che quindi non concorre a definire il presupposto ma ritaglia, all'interno di questo, un regime di favore per talune situazioni ed in ragione di finalità ritenute meritevoli ma non ascrivibili, propriamente, alla selezione della materia imponibile. Diversamente, si rischia una disciplina contraddittoria, nel momento in cui s'intende poi escludere ville, castelli, palazzi, compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9, che abitazioni possono essere. Più corretto, dal punto di vista metodologico ma anche sistematico, è, allora, definire il presupposto in termini di solo possesso di immobili, per poi dettare, come norma agevolativa, l'esenzione dell'abitazione principale, che, coerentemente ad altre ipotesi già presenti nel sistema, può essere circoscritta per escludere ville, castelli, palazzi, compresi nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Va apprezzata, invece, la definizione del presupposto soggettivo per l'esclusione da imposta, in termini più stringenti di quella dettata con l'ICI, giacché limitata ad un'unica unità immobiliare, con un'unica unità pertinenziale, e alla contestuale sussistenza della dimora abituale e della residenza anagrafica. Sarebbe opportuno, invece, precisare meglio la nozione di im-

mobile, nonché quella di terreni ed aree fabbricabili, anche semplicemente recuperando le definizioni dettate ai fini ICI dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/92, per le nozioni di fabbricato, terreni agricoli ed aree fabbricabili. Ciò, anche per rendere più agevole la determinazione della base imponibile, ai cui fini il comma 4 dell'articolo 4 richiama l'articolo 5 del predetto D.Lgs., che però detta una disciplina riferita, segnatamente, ai fabbricati, ai terreni agricoli ed alle aree edificabili.

Sul piano dei soggetti passivi, è stato ripreso l'articolo 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992, in materia di ICI. Per l'IMU tuttavia, diversamente che per l'ICI, non si è precisato che gli immobili debbono insistere, comunque, sul territorio dello Stato; si potrebbe così ingenerare il dubbio che anche gli immobili situati all'estero siano oggetto di prelievo. Tra i profili della nuova imposta oggetto di una disciplina dettagliata – su cui si rinvia alle considerazioni di ordine generale formulate in precedenza – vi è quello delle esenzioni. Viene operato un rinvio al regime ICI (articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92), con alcune importanti differenze. Tra le predette differenze, merita menzione quella che annovera come esenzione la non applicazione dell'imposta sugli immobili posseduti nel proprio territorio dai Comuni (comma 8). Questo perché, invece, ai fini ICI l'analoga previsione è costruita come esclusione. Ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 504 del 1992 sono infatti esclusi (non esenti) da imposta gli immobili, di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti reali minori, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio; ciò, indipendentemente dalla circostanza che tali immobili siano o meno destinati esclusivamente a compiti istituzionali. Il comma 8, dell'articolo 5 in esame, invece, intende la non applicazione dell'imposta agli immobili dei Comuni come un'esenzione, equiparando la loro posizione a quella di ogni altro ente pubblico diverso dallo Stato. Di conseguenza, l'esenzione è concessa solo per gli immobili destinati in via esclusiva a finalità istituzionale, a condizione che insistano sul rispettivo territorio. L'effetto che si determina, tuttavia, è paradossale: saranno soggetti ad imposta gli immobili del Comune che, pur presenti sul proprio territorio, non sono destinati, in via esclusiva, a finalità istituzionale. L'inserimento *ex novo* del requisito territoriale («nel proprio territorio») determinerà la tassazione di situazioni attualmente esenti dall'ICI (*ex* articolo 7 del D.Lgs. n. 504/92): in particolare, di tutti gli immobili che, pur destinati a finalità esclusivamente istituzionali, non insistono sui rispettivi territori. Sempre con riferimento alle esenzioni previste per la nuova imposta municipale, si segnalano importanti esclusioni dall'originario elenco dell'articolo 7 del D.Lgs. ICI, che forse meriterebbero una riflessione aggiuntiva: (i) quella di cui alla lett. c), ossia i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, nonché parchi e giardini, aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni e le attività culturali quando al possessore non derivi alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile); (ii) quella prevista alla lett.

g) e, cioè, i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

con l'articolo 6 è introdotta la nuova imposta municipale propria per il caso di trasferimento, destinata a sostituire le imposte indirette sui trasferimenti immobiliari, ossia, stando all'articolo 4, l'imposta di registro, l'imposta di bollo, l'imposta ipotecaria e catastale, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali. Non viene sostituita l'imposta sui redditi sulle plusvalenze immobiliari, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, che, di conseguenza, continuerà ad essere dovuta. Ciò premesso, va subito chiarito che la disciplina in oggetto si mostra estremamente sommaria e lacunosa. Il presupposto, infatti, è genericamente individuato negli atti traslativi tra vivi a titolo oneroso o gratuito della proprietà di beni immobili ovvero traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, compresa la rinuncia, nonché i provvedimenti di espropriazione ed i trasferimenti coattivi. Non è chiaro, però, quando si realizza il presupposto, se al momento della stipula dell'atto, della pronuncia della decisione giudiziale, dell'emanazione del provvedimento di esproprio (o entro un periodo da questi) o al verificarsi degli effetti traslativi, laddove non contestuali.

Va poi segnalata una palese incongruenza: se il presupposto è integrato dagli atti tra vivi, non si comprende perché il successivo comma 3 individui l'aliquota anche per i trasferimenti *mortis causa*. Questi, ai sensi del comma 1, sono, ovvero dovrebbero essere esclusi dall'imposta. Ma, anche volendo soprassedere su tale incongruenza, il problema testé evidenziato, dell'individuazione del momento in cui il tributo è dovuto, in una simile ipotesi si aggrava: per le successioni occorre infatti chiarire se il presupposto si realizza con l'apertura della successione o con l'accettazione dell'eredità. Nelle successioni *ab intestato* (senza testamento), tra l'altro, non c'è alcun atto. Sul piano della tecnica redazionale, è assolutamente da censurare la formula impiegata dal comma 2 per individuare le aliquote. Dal momento che viene introdotta una nuova imposta, non si può «abbattere» un'aliquota (tralasciando, in ogni caso, l'ineleganza, in un testo di legge, del termine «abbattere»): se l'imposta è nuova, è nuova anche l'aliquota che, allora, è semplicemente individuata. Ciò è tanto più vero nel caso del comma 3, dove, addirittura, l'aliquota sarebbe «ulteriormente abbattuta»: anche qui, come sia possibile abbattere ulteriormente un'aliquota, che prima non c'era, è difficilmente comprensibile. Trascuando volontariamente, in tutto questo, il fatto che – come evidenziato nella relazione predisposta dal Servizio tecnico – con la nuova imposta municipale i trasferimenti immobiliari finiranno per restare gravati (complessivamente) da una maggiore tassazione (per oltre 500 milioni) rispetto alla situazione attuale. Peraltro, dal momento che questa somma, stando alle elaborazioni della Ragioneria (pag. 5 della Relazione tecnica agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7), eccederà in misura significativa (246 milioni di euro) il minor gettito conseguente all'introduzione della cedolare secca,

dal decreto in esame deriverà un aumento dell'imposizione pari a 254 milioni di euro, in violazione dell'articolo 28 della legge delega n. 42 del 2009, che ha previsto per i decreti delegati (comma 2, lett. *b*) «l'obiettivo di non produrre aumenti della pressione fiscale complessiva anche nel corso della fase transitoria». Sul piano delle implicazioni finanziarie della misura le proiezioni sono nel senso di un maggior gettito derivante dalla nuova imposta, rispetto a quello delle imposte che saranno sostituite. Ma ciò sarà dovuto, esclusivamente, all'ampliamento delle ipotesi tassabili. A rigore, sia l'aliquota sia la base imponibile vengono ridotte: la prima, esplicitamente «abbattuta»; la seconda, prevedendo la generalizzazione del metodo catastale in luogo del criterio del corrispettivo/valore di mercato, attualmente previsto per i trasferimenti immobiliari. Viene contestualmente meno la franchigia in materia di successioni (attualmente pari a 1.000.000 di euro per coniuge e parenti, 100.000 euro per fratelli e delle sorelle e 1.500.000 euro nel caso in cui il beneficiario sia una persona portatrice di handicap). Relativamente alla componente immobiliare dell'asse ereditario, così, si pagherà l'imposta in ogni caso, semmai nella misura fissa di 1000 euro se il trasferimento ha ad oggetto una prima abitazione. Per questa via si afferma un modello ispirato al principio «poco ma sempre»; il che, tuttavia, dovrebbe far riflettere, ancora una volta, sulla scelta di fondo di allontanarsi sempre di più dalla progressività del prelievo;

all'articolo 7 si introduce l'imposta municipale secondaria facoltativa. Come già anticipato, il nome prescelto per questa imposta è quanto meno fuorviante. Premesso che un'imposta facoltativa è un ossimoro, qui la facoltà per i Comuni concerne solo la sostituzione di particolari tributi e non certo la non imposizione delle fattispecie da questi ultimi tassate. I tributi elencati dalla norma, che potranno essere sostituiti, sono però tra loro alternativi (dove c'è la Tosap non c'è la Cosap, e dove c'è l'imposta comunale sulla pubblicità non c'è il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, e viceversa): i tributi sostituibili, pertanto, sono al massimo tre e non cinque. La norma presenta un profilo di grande ambiguità, laddove prevede che possano essere sostituiti uno o più dei tributi elencati. Questo significa, infatti, che si potranno avere situazioni estremamente diversificate: casi in cui l'IMU facoltativa sostituisce tutti i tributi e casi in cui ne sostituisce uno (es. l'imposta sulla pubblicità) e non altri, che quindi rimangono (es. la Cosap). La tariffa dovrà allora essere modulata diversamente a seconda che siano sostituiti tutti o solo alcuni dei tributi previsti. Particolare perplessità desta la previsione di un *referendum* consultivo locale quale condizione per l'introduzione della nuova imposta. Innanzitutto, va detto che, se un simile istituto non è previsto nello Statuto, occorrerà modificare lo Statuto per poter introdurre l'imposta. Soprattutto, però, deve essere evidenziato che la previsione di *referendum* in materia di tributi è estranea alla nostra tradizione. I referendum abrogativi sono addirittura vietati in materia tributaria, ai sensi dell'articolo 75, comma 2, Cost., e ciò, per una precisa ragione: la diffidenza verso iniziative demagogiche che potrebbero attentare ad un aspetto vitale dell'ente pub-

blico, quali è la previsione e la misura dei mezzi necessari al suo sostenimento. Non si comprende pertanto perché mai una tale esigenza non si dovrebbe porre – sebbene qui si tratti di un referendum consultivo e non abrogativo – per gli enti locali. Infine, non si comprende la ragione per escludere dall'imposta gli immobili ad uso abitativo, stante il particolare presupposto del tributo in oggetto che – giova ricordare – è integrato dall'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile. Significa escludere, relativamente ad imposte come Tosap e Cosap, i passi carrai e, per l'imposta sulla pubblicità, i messaggi pubblicitari su cartelloni installati sui tetti delle abitazioni o sulle targhe sui muri. Da ultimo, non chiaro quale debba essere il trattamento per gli immobili ad uso promiscuo;

ai sensi del comma 1, dell'articolo 8, l'IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap. Al riguardo, si evidenzia che, nel regime attuale, solo l'ICI è indeducibile, mentre le altre imposte, di cui è prevista la sostituzione, sono deducibili; *in primis* l'imposta di registro. Per effetto della sostituzione, pertanto, il prelievo fiscale sul trasferimento di immobili sarà sempre indeducibile dall'imposta sul reddito e dall'IRAP, anche laddove oggi sarebbe deducibile. Con un ulteriore effetto indiretto di aggravio dell'imposizione. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, il regime introdotto con il decreto in discussione «concorre ad assicurare, in prima applicazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, ed in via transitoria, l'autonomia di entrata dei Comuni». Si dà atto, insomma, che quella introdotta è una disciplina solamente transitoria, come del resto conferma la circostanza che, rispetto al modello ipotizzato dall'articolo 12 della legge delega, manca ogni riferimento alle compartecipazioni ai tributi erariali, che dovranno invece assumere un ruolo centrale nel nuovo assetto di finanziamento degli enti locali. Espressamente, poi, si rinvia all'adozione di un distinto decreto legislativo l'attuazione dell'articolo 11, sul finanziamento delle funzioni locali e per il riparto del Fondo perequativo di cui all'articolo 13. Sarebbe da precisare che solo la devoluzione del gettito dei tributi erariali è transitoria, non anche l'introduzione delle due nuove imposte municipali. Queste, difatti, comporteranno costi importanti di adeguamento in capo ai Comuni; sicché, non è ipotizzabile che siano destinate ad essere sostituite a breve, in occasione cioè dell'adozione del decreto con cui sarà dettata la disciplina a regime di attuazione della legge delega;

occorre, inoltre, rilevare che seppur parzialmente condivisibili, le modificazioni proposte nel parere del Relatore, – anche recependo le indicazioni del Governo – non sanano le maggiori criticità del testo governativo iniziale: addirittura, talune storture, già evidenziate con riferimento al testo originario, vengono ulteriormente esasperate;

considerato, infatti, che:

la prima modifica investe i tributi trasferiti. Il loro gettito, infatti, non sarà più devoluto per intero, ma solo limitatamente ad una quota, pari al 30%; quota che, peraltro, non va ai Comuni, bensì al Fondo perequa-

tivo. Se così è, appare ancor più irrealizzabile – rispetto alla versione precedente, su cui si erano già espressi dubbi – la previsione del comma 1, laddove dispone la devoluzione del gettito dei tributi ai Comuni «relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio». Contestualmente si stabilisce che la cedolare secca non sia più devoluta per intero ai Comuni, bensì limitatamente ad una quota, da fissare annualmente con decreto ministeriale. Ebbene, dal momento che la quota dei tributi devoluti sarà, a questo punto, prefissata, per garantire la corrispondenza tra trasferimenti fiscalizzabili, e quindi da sopprimere, e risorse da assicurare ai Comuni (che devono equivalersi, per assicurare la neutralità finanziaria richiamata al comma 6), l'unica variabile rimarrà la quota di cedolare secca da assegnare ai comuni. Che quindi si assumono per intero il rischio del suo funzionamento. Per recuperare, poi, il gettito ripreso allo Stato (70% del gettito dei tributi erariali coinvolti), è però accordata ai Comuni una compartecipazione al gettito IRPEF pari al 2%: ma la compartecipazione costituisce una misura di finanziamento che contraddice l'idea stessa di federalismo fiscale, essendo una fonte di finanziamento assolutamente opaca che, come tale, si sottrae al giudizio degli elettori. Viene poi meno la ripartizione in due sezioni del fondo. Il che è positivo, posto che si era criticata simile partizione, giudicata artificiosa e sostanzialmente inutile. Sennonché, la disciplina rimane lacunosa: il funzionamento del fondo, il suo finanziamento, la finalità perequativa perseguita (per fabbisogno o per capacità fiscale) rimangono indeterminati. È introdotta, effettivamente, una previsione *ad hoc* sulla ripartizione; sennonché, oltre ad avere un termine (anno 2013), il criterio di ripartizione è limitato alla quota dei tributi devoluti, non interamente, ma solo in parte. Inoltre non si comprende perché venga valorizzato il numero dei residenti: tale criterio, difatti, non è previsto nella legge delega n. 42 per il funzionamento della perequazione (il riferimento alla dimensione demografica dei comuni, difatti, è operato solo con riguardo alla manovrabilità dei tributi, che deve essere disciplinata, appunto, «tenendo conto della dimensione demografica dei comuni per fasce»; *cfr.* articolo 11 della legge n. 42 del 2009) e non appare di per sé automaticamente significativo, né in riferimento ad una perequazione per fabbisogno né in una per capacità fiscale;

all'articolo 2 della proposta di parere del Relatore sono apportate alcune modifiche anche alla disciplina della cedolare secca. In particolare, viene alzata l'aliquota, dal 20 al 23%, salvo che per i contratti concordati. Tale innalzamento, tuttavia, non risolve la criticità della misura. Sarebbe stato preferibile, volendo mantenere la tassazione separata, correggerla almeno con una moderata progressività (due aliquote – 23 e 33 – in ragione dell'entità del reddito fondiario, ad esempio). La previsione (comma 4) per cui non è ammesso il rimborso delle imposte (bollo e registro) già pagate appare fortemente iniqua. Penalizza ingiustamente coloro che si siano avvalsi di una misura addirittura incentivata dall'ordinamento, ossia il pagamento dell'imposta di registro, dovuta per tutta la durata del contratto, in un'unica soluzione. Penalizza, poi, anche coloro che, semplicemente, abbiano registrato/dovuto registrare il contratto prima dell'entrata in vi-

gore della nuova disciplina. Novità significativa è quella introdotta al comma 11. Qui si prevede che una quota (non superiore a 400 milioni) del gettito riscosso con la cedolare secca sia destinata ad apposito fondo destinato ad interventi a favore dei locatori. La previsione lascia perplessi. Innanzitutto, perché saranno favorite solo le famiglie, e non anche altre categorie certamente meritevoli, come pensionati e giovani precari. Peraltro, la presenza di figli è prevista come criterio preferenziale ma, parrebbe, non condizionante. In secondo luogo, perché non è certo condivisibile la forma di intervento prescelta. Il sostegno ai locatori, di per sé auspicabile, non è infatti diretto (ad esempio, nella forma di una maggiore detrazione o di una deduzione del canone dall' IRPEF), bensì mediato dalla costituzione di un fondo. E questo suscita perplessità. In primo luogo, perché il fondo dovrebbe essere finanziato con il maggior gettito derivante dall'innalzamento delle aliquote. Ebbene, a parte la considerazione che una tale formulazione è imprecisa (l'innalzamento dell'aliquota, dal 20 al 23%, è contemplato rispetto ad uno schema di decreto e non ad una legge già in vigore, sicché, a rigore, non c'è alcun innalzamento di aliquota, quanto una sua fissazione), non si può dimenticare che le previsioni sono tutte nel senso che, almeno per i primi anni, l'introduzione della cedolare secca determinerà una contrazione del gettito: non si comprende, allora, da dove dovrebbero arrivare le risorse per il fondo. In secondo luogo, perché l'intervento tramite un fondo, di cui peraltro non si chiarisce come dovrebbe funzionare, rimane una variabile dipendente da situazioni (di finanza pubblica) contingenti. Inoltre, manca di automatismo, nel senso che la capienza del fondo va verificata anno per anno, prima di poterne deliberare l'impiego: ma ciò significa, implicitamente, che i potenziali beneficiari non vi potranno fare alcun affidamento in via preventiva, non conoscendo se, quando e come arriva il sostegno. Infine, proprio perché automatico, l'intervento sembra prescindere dalla dichiarazione circa l'esatto ammontare dei canoni versati, laddove, anche incentivando il conflitto di interessi proprietario-locatore, si potrebbero ottenere risultati nella lotta agli affitti in nero;

con riferimento all'articolo 4 della proposta di parere del Relatore, la principale novità attiene alla determinazione dell'aliquota IMU: non più con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministero dell'economia d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, bensì con legge annuale di stabilità. Inoltre, la riduzione dell'aliquota per gli immobili relativi all'esercizio di un'impresa, arte o professione, non è più automatica e generalizzata, bensì subordinata ad una scelta di ciascun singolo comune. I comuni possono altresì, nello stesso modo, deliberare la riduzione dell'aliquota per i soggetti IRES. In questo modo, però, per gli immobili produttivi di reddito d'impresa o lavoro autonomo, la tassazione sarà duplice: imposta sul reddito ed IMU. Tassazione, peraltro, in linea di principio in misura piena. Ciò, mentre gli immobili locati (da persone fisiche) saranno soggetti all'IMU con aliquota sempre dimezzata e gli immobili non locati sempre solo all'IMU;

la novità che va registrata all'articolo 5 è, criticamente, l'introduzione dell'esenzione IMU per il caso previsto dalla lett. i) del D.Lgs. n. 504 del 1992 (immobili utilizzati da enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive). La critica, in questo caso concerne il fatto che, proprio su questa previsione, è pendente una controversia in sede comunitaria, in quanto sospettata di integrare un aiuto di Stato vietato. Al contempo, non si comprende la ragione per cui non sia stata allora reintrodotta anche l'esenzione di cui alla lett. g) e, cioè, per i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

l'articolo 6 è stato completamente riformulato. È sparita l'IMU sui trasferimenti e, al suo posto, è stato riscritto l'articolo 1 della Tariffa, parte prima, della legge di registro (D.P.R. n. 131/86).

In sostanza, il regime fiscale sui trasferimenti immobiliari, originariamente ipotizzato come tributo locale, sostitutivo di registro, bollo ed ipocatastali, viene ripreso, direttamente modificando l'imposta di registro. Ossia il tributo erariale. Sennonché, una simile soluzione non sembra trovare copertura nella legge delega. Questa, invero, contempla anche la «trasformazione di tributi già esistenti» (articolo 12, lett. a), della legge n. 42 del 2009), ma limitatamente ai tributi propri dei comuni. Ovvero a dirsi, a tributi erariali che, trasformati, divengono locali. L'imposta di registro, tuttavia, non diventa un tributo proprio dei comuni: tale non la si può certo considerare per il solo fatto che una quota del gettito (30%) è destinata ai comuni. Si ritiene, pertanto, che la previsione in oggetto sia operata al di fuori della legge delega n. 42;

con riguardo all'imposta municipale secondaria all'articolo 7 (per inciso, la rubrica non è stata cambiata: dovrebbe sparire «facoltativa», come avvenuto nel testo dell'articolo), la modifica più significativa concerne l'eliminazione del *referendum* comunale. Rileva, poi, l'introduzione, alla lett. f), della previsione per cui i Comuni, nell'esercitare con potere regolamentare la facoltà di disporre agevolazioni ed esenzioni, lo debbono/possono fare «in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale». Non si comprende, infatti (a parte il rilievo che analoga facoltà non è prevista per la ben più importante IMU) se questo intenda limitare la facoltà dei Comuni, imponendo loro un fine preciso – prima non contemplato – nell'introduzione di esenzioni/agevolazioni. Parimenti non si comprende cosa voglia intendere riconoscere ai Comuni la possibilità, con propri regolamenti, di dettare «ulteriori modalità applicative del tributo»: mancano infatti le coordinate entro cui un simile potere dovrebbe essere esercitato. Così come disciplinato, il potere regolamentare dei Comuni appare eccessivamente generico ed indeterminato;

all'articolo 7-bis viene introdotta, *ex novo*, l'imposta di soggiorno. È prevista in misura fissa, entro una fascia di oscillazione tra 0,5 e 5 euro a

notte. Subito si evidenzia che potranno beneficiare della nuova imposta solo i comuni capoluogo di provincia. Ne restano quindi esclusi tutti gli altri. Tralasciando considerazioni di carattere politico (si aggrava la sperequazione tra comuni turistici e comuni non turistici, già penalizzati dall'esenzione IMU prima casa; si prevede l'ennesimo tributo a carico di cittadini non elettori; si introduce un balzello che finisce per penalizzare una delle poche sicure ricchezze del Paese, ossia il turismo), va invece denunciata l'estrema lacunosità della disciplina, per la cui fissazione si fa rinvio ad un DPCM. Una lacunosità che, tuttavia, rischia di mettere la disciplina in commento in palese conflitto con l'articolo 23 della Costituzione: nella misura in cui, con ogni probabilità, saranno tenuti ad applicare e versare l'imposta gli esercenti delle strutture recettive, una tale previsione deve – appunto in osservanza dell'articolo 23 Cost. – essere contenuta in una norma di rango legislativo;

all'articolo 8 sono state introdotte due previsioni nuove, il cui contenuto, a rigore, non si giustifica nel quadro di un decreto legislativo. Qui, difatti, ci si limita a prevedere che, con ulteriori decreti legislativi si provvederà al riordino dell'imposta di scopo, dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, esenzioni ed agevolazioni per l'IMU (ancora e solo con legge statale) e dell'addizionale comunale. Sennonché, è evidente che quanto previsto non può costituire individuazione e definizione di principi di delega, da osservare in sede di promulgazione degli emanandi decreti. Non si comprende, pertanto, la ragione né il senso della previsione;

preso atto della nuova proposta di parere formulata dal Relatore presentata in data 27 gennaio 2011. Essa presenta significative novità, anche rispetto al testo elaborato precedentemente dallo stesso Relatore; novità di tale portata, peraltro, da rendere il testo in gran parte nuovo. Sarebbe stato quindi certamente opportuno fruire di maggiore tempo per poter anche vagliare, adeguatamente, la nuova relazione tecnica inviata dalla Ragioneria Generale dello Stato alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in data 28 gennaio 2011;

valutato, in particolare, che:

all'articolo 1, comma 3, viene previsto che la compartecipazione del 2% del gettito IRPEF vada al Comune in cui ha il domicilio fiscale il contribuente, senza affluire al Fondo sperimentale di riequilibrio. La soluzione appare censurabile, in quanto il gettito IRPEF è fortemente disomogeneo sul piano territoriale e per tipologia di comune, ragione per cui sarebbe stato preferibile ipotizzare che almeno una quota di tale compartecipazione andasse al Fondo di riequilibrio. Al comma 5 si prevede che una quota del fondo, pari al 30%, sia ridistribuito ai Comuni in base al numero dei residenti. È censurabile, in quanto il criterio del numero di residenti è, implicitamente, già valorizzato dalla compartecipazione IRPEF. Inoltre, non risponde a logiche di perequazione, né per fabbisogno né per capacità fiscale. Inoltre, è questo l'unico criterio espressamente previsto per il riparto del fondo (ve ne è anche un altro, ossia la riserva del 20% per i Co-

muni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata e per le isole monocomune), quando si prevede che, in caso di mancato accordo con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, il decreto che deve fissare il finanziamento del fondo, le modalità di riparto e la quota da destinare ai Comuni dove sono gli immobili, sia comunque emanato. Proprio una simile clausola di «salvaguardia» avrebbe insomma sollecitato una migliore precisazione, in seno al Decreto legislativo, dei criteri di riparto del Fondo;

all'articolo 2 sono state ridotte ulteriormente le aliquote della cedolare secca, ora fissate al 19% ed al 21%. Le ragioni di critica al provvedimento (regressività dell'imposizione; penalizzazione dei redditi da lavoro rispetto a quelli di capitale) vengono, così, ulteriormente rafforzate. Al comma 2 si osserva che le pesanti sanzioni previste sono, in ogni caso, limitate ai contratti di locazione da registrare. E tali non sono quelli di durata inferiore ai trenta giorni (come tipicamente nelle località turistiche). Al comma 11 è sparito il fondo a favore degli inquilini. La misura a favore degli inquilini è divenuta a carico dei proprietari: questi, se vogliono beneficiare dell'imposta sostitutiva devono rinunciare all'indicizzazione del canone. Si tratta, però, di una misura che non soddisfa. Innanzitutto, perché i vantaggi per proprietari ed inquilini sono eccessivamente sperequati: sarebbe stato invece opportuno ampliare le detrazioni a vantaggio degli inquilini (magari non riducendo al 21% l'aliquota sui canoni). Inoltre, sul piano operativo, la previsione desta perplessità: l'imposta sostitutiva è efficace solo se il proprietario comunica, preventivamente, al conduttore di rinunciare all'aggiornamento del canone. Ebbene, non si comprende preventivamente rispetto a cosa. Ove fosse riferita alla conclusione del contratto, si porrebbero dubbi sulla regolazione dei contratti in corso. Inoltre significherebbe che il proprietario, fatta la scelta una volta, non può cambiare regime. La nuova previsione, insomma, non convince. Senza considerare che c'è il rischio che i proprietari, sapendo che non possono aggiornare il canone, scontino fin dall'inizio la possibile evoluzione dell'inflazione, nella determinazione del canone base;

all'articolo 2-bis viene introdotta, per tutti i comuni turistici, l'imposta di soggiorno. Come già osservato, la previsione è criticabile, in quanto avvantaggia solo taluni comuni e, poi, rischia di penalizzare il settore del turismo. Inoltre, appare questo l'ennesimo tributo che colpisce i non residenti, ossia i non votanti. Inoltre la norma è sospetta di incostituzionalità: non prevede il soggetto obbligato a pagare l'imposta al Comune (il gestore, con rivalsa sul cliente o il cliente direttamente?). E questo non può essere lasciato ad un regolamento, in quanto contrasta con l'articolo 23 della Costituzione, in materia di riserva di legge assoluta. Lo stesso dicasi per le sanzioni ivi previste;

all'articolo 2-quater si prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, venga modificata ed integrata l'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 296 del 2006. Tale imposta, quindi, dovrebbe diventare (tornare ad essere) a pieno titolo uno degli strumenti tributari a disposizione dei Comuni. Sennonché, va evidenziato

che l'imposta in oggetto, per come è stata congegnata, è un'addizionale all'ICI: ebbene, posto che l'ICI, come anche la futura IMU, non si applica alla prima casa, anche l'imposta di scopo si tradurrà nell'ennesimo tributo pagato da chi non ha il potere di sanzionare la scelta degli amministratori. In spregio, ancora una volta, della filosofia del federalismo fiscale, secondo cui il potere di imporre tributi è, innanzitutto, responsabilità verso i propri elettori;

come risulta dall'articolo 8 la vera riforma del fisco municipale, in realtà, è rinviata a decreti successivi. Quella risultante nel presente provvedimento è, infatti, solo di carattere transitorio. Ciò è chiarito testualmente dal comma 3. Inoltre, il comma 5, rinvia la determinazione delle fonti di finanziamento delle diverse funzioni comunali, il comma 6, prevede un decreto per la riformulazione dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi ai servizi comunali non tariffabili e, infine, il comma 6-bis, prevede la rideterminazione dell'addizionale IRPEF anche in sostituzione della compartecipazione. In altre parole, il fisco municipale così come sancito dalla legge n. 42 del 2009 è interamente da formulare, per espressa ammissione del decreto in esame. L'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, tuttavia, ha fissato un preciso criterio direttivo (lett. *ee*), stabilendo «la riduzione dell'imposizione fiscale statale in misura corrispondente alla più ampia autonomia di entrata»: senonché, di tale criterio, nel decreto in esame non vi è traccia;

pertanto, le modificazioni proposte negli schemi di parere del Relatore non sanano le maggiori criticità del testo governativo iniziale. Alla luce, quindi, delle rilevanti perplessità dettagliatamente elencate, in ordine alla compatibilità costituzionale, normativa e finanziaria, riferite sia al testo governativo originario, sia alla proposta di parere del Relatore, sia alla nuova proposta di parere del Relatore

esprime parere contrario

BELISARIO

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale
(Atto n. 292)**

**PROPOSTE DI MODIFICA DEL PARERE
DEL RELATORE ON. LA LOGGIA
(v. seduta del 27 gennaio 2011)**

24.

VITALI, SORO, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI,
STRADIOTTO

Sostituire la condizione della proposta di parere del relatore La Loggia con la seguente: lo schema di decreto sia sostituito dal seguente:

«Art. 1 – (*Sistema fiscale dei comuni a regime*)

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

- a) una imposta comunale sui servizi;
- b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

- a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;
- b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;
- c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera b), della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2 – (*Imposta comunale sui servizi*).

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal

comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3 (*Altri tributi propri e di scopo*) 1. I comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;

b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonchè alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato

operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;

d) una maggiorazione della tariffa di cui all'articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;

e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17 dell'articolo 2.

Art. 4 (*Imposta sostitutiva sui canoni da locazione*) 1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.

2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.

3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.

4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.

5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza

Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5 (*Compartecipazione al gettito dell'IRPEF*) 1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 119 della Costituzione.

2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli articoli 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del Fondo perequativo di cui al precedente articolo 1, comma 3.

Art. 6 (*Disposizioni finali*) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2012:

a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa;

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale».

Allegato A

Indice formulato sulla base della dimensione della composizione del nucleo familiare:

$$Gg(N, M) = 1 = (NI) \frac{2}{3} = M \frac{1}{3}$$

g(N) – indice formulato sulla base della dimensione e della composizione del nucleo familiare

(N) – numero dei maggiorenni adulti conviventi

M – numero di minori conviventi

Allegato B

Formula per il calcolo dell'imposta comunale sui servizi:

$$T = t(EA)/g(N, M)$$

T = imposta dovuta da ciascun residente maggiorenne

T = aliquota espressa in termini di euro

E = dimensione dell'immobile in metri quadri

A = coefficiente determinato dal comune dipendente dalla zona di residenza e dalla disponibilità dei servizi

N = numero dei maggiorenni conviventi

M = numero di minori conviventi

25.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito» con le seguenti «sono attribuite ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito».

62.

STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sopprimere le lettere b), d), e) ed f);
 - b) sopprimere il comma 1-bis;
 - c) ai commi 2 e 6-bis, ovunque ricorrano, sopprimere le parole «ed 1-bis»;
 - d) sopprimere il comma 4.
-

26.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1, lettera g) sostituire le parole «cedolare secca» con le seguenti «imposta sostitutiva».

Conseguentemente, le parole «cedolare secca» sono sostituite dalle seguenti «imposta sostitutiva» ovunque «ricorrano».

27

ENZO BIANCO, VITALI, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 1-bis sostituire le parole «la devoluzione» con le seguenti «l'attribuzione».

2

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 1», sostituire il comma 3, con il seguente: 3. In base al principio di delega recato dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge n. 42 del 2009, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto. La quota di gettito del tributo di cui al presente comma, devoluta ai comuni a decorrere dall'anno 2011, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito IVA ripartito per ogni comune, la assegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito IVA per provincia suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune».

Conseguentemente,

al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «all'IRPEF»;

all'articolo 8, sopprimere il comma 6-bis.

28

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

13

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura dello 0,5 per cento ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa».

14

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: « ove effettuata, nonchè, sino al 2013, anche della necessità che una quota pari al 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistribuito tra i comuni in base al numero dei residenti».

29

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «31 ottobre» con le seguenti «30 settembre».

30

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «trentesimo giorno» con le seguenti «sessantesimo giorno».

31

SORO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, sostituire le parole «per gli anni 2011 e 2012» con le seguenti «per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del Fondo di riequilibrio».

33

D'UBALDO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In ogni caso, per tutta la durata del Fondo sperimentale di riequilibrio, la differenza tra le nuove risorse attribuite ai sensi del presente provvedimento e i trasferimenti erariali fiscalizzati per singolo comune non può essere superiore del 3 per cento».

32

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

34

D'UBALDO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, lettera b), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

59

VITALI

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, alla lettera c), dopo il numero 4 aggiungere il seguente: «5) a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali».

60

VITALI

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 7, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti: «d-bis) i singoli comuni hanno accesso, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali a qualsiasi altra banca dati, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell’evasione erariale o di tributi locali anche se non presente in anagrafe tributaria. Tra queste dovranno certamente essere disponibili le banche dati delle Camere di commercio industria artigianato agricoltura, le banche dati del Pubblico registro automobilistico, le banche dati del Registro nautico, le banche dati degli occupati/pensionati, senza nessun tipo di onere per i comuni;

d-ter) tutte le suddette banche dati devono essere rese disponibili, sempre senza oneri per i comuni, con accesso puntuale, con scarico massivo e se ritenuto opportuno in cooperazione applicativa;

d-quater) l’Agenzia delle Entrate è obbligata ed esaminare tutte le segnalazioni inviate dai comuni nonchè a tracciare il procedere dell’accertamento e della relativa riscossione».

66

CORSARO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso all’articolo 1, dopo il comma 7-ter aggiungere il seguente: «7-quater. Ai comuni è data facoltà di introdurre forme di definizione anche anticipata e temporalmente definita sia dei contenzioni pendenti che di quelli potenziali con il fisco e le eventuali altre autorità interessate, con modalità che garantiscano un ampio recupero dell’imposta evasa con una addizionale da destinare direttamente all’ente locale con obbligo di reinvestimento nell’attività di contrasto all’evasione fiscale, prevedendo altresì l’attuazione del principio di premialità anche a favore di quei contribuenti che, sottoponendosi volontariamente alle opportune modalità operative e di controllo, consentano la definizione del contenzioso pregresso ed accettino forme di virtuosa collaborazione per gli accertamenti fiscali futuri».

15

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

3

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: «16-bis (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*)

I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche, proprietari o titolari di diritto reale di godimento, per contratti di locazione comunque stipulati ovvero stipulati e rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero per contratti di breve durata o inferiori all'anno solare, e per unità immobiliari anche ammobiliate e relative pertinenze, sono soggetti, in via opzionale da parte del contribuente, ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento. In caso di più titolari del diritto di proprietà, l'imposta è calcolata sui redditi in proporzione alla quota di proprietà. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 15 per cento, calcolata sul canone pattuito ridotto del 15 per cento.

I redditi derivante dai canoni di locazione di cui al primo comma assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a determinare il reddito complessivo esclusivamente ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, nonché per la individuazione dei requisiti reddituali al cui possesso è condizionata la fruizione di benefici, agevolazioni e sussidi, anche di carattere non tributario.

L'imposta sostitutiva è versata, a titolo definitivo, entro il termine stabilito per il versamento in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è dovuto nella misura del 95 per cento. Per l'anno di imposta 2011, la misura dell'acconto è pari al 100 per cento. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti

l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2010, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonchè ogni altra disposizione utile ai fini della sua attuazione»;

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: «16 (*Detrazione per canone di locazione*) 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 1, lettera *b*). A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

3. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatto salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato

Fondo. Con lo stesso decreto del ministro dell'economica e delle finanze è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione, e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

4. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione:

all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

35

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 1, sostituire le parole «In alternativa facoltativa» con le seguenti: «Per i nuovi contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, in alternativa».

16

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La cedolare secca si applica sulla somma dei canoni relativi ai contratti di locazione ammessi al regime opzionale. I canoni relativi ai contratti di cui articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, vanno conteggiati separatamente. L'aliquota è 21 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 euro e 25 per cento per i redditi da locazione oltre tale soglia», nonchè sostituire «al 19 per cento» con «al 19 per cento per i redditi da locazione fino a 30.000 e 23 per cento per i redditi oltre tale soglia».

4

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2», al comma 2 sostituire le parole «di un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti: «di un'aliquota del 20 per cento»; e le parole «al 19 per cento» con le seguenti: «al 15 per cento».

22

BOCCIA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole «un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti «un'aliquota del 20 per cento»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «19 per cento» con le seguenti: «15 per cento»;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. «Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente: »16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione princi-

pale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

23

BOCCIA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, sostituire le parole «un'aliquota del 21 per cento» con le seguenti «un'aliquota del 23 per cento»;

b) all'ultimo periodo, sostituire le parole «19 per cento» con le seguenti: «18 per cento»;

c) dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. "Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"16 (Detrazione per canone di locazione) – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare"».

36

NANNICINI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 3, dopo le parole «la registrazione del contratto di locazione» sono inserite le seguenti: «da cui risulti l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva sugli affitti».

17

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 5, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, secondo periodo.».

37

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. La cedolare secca di cui al comma 2 sostituisce anche l'imposta di registro sul contratto di locazione per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE».

38

STRADIOTTO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI SORO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per i

canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi».

39

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 7, inserire il seguente: «7-bis. In caso di opzione per il regime di cui al presente articolo, alla base imponibile continua ad applicarsi la deduzione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431».

18

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, al comma 8, premettere le seguenti parole: «In caso di registrazione di ufficio,».

40

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Una quota dell'incremento del gettito riscosso a decorrere dall'anno 2011 per effetto dell'aumento del numero dei contratti di locazione registrati, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell'anno successivo nel Fondo di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per essere destinata alle finalità del Fondo medesimo tenendo conto del numero dei figli a carico dei conduttori».

41

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2, dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. L'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: »Art. 16 – Detrazioni per oneri di locazione – 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000».

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

5

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2», sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "16 (*Detrazione per canone di locazione*).

1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 2.500 euro all'anno.

2. La detrazione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

3. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione con non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare".

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010. In sede di versamento dell'acconto dell'imposta sui redditi del 2012 non si tiene conto della detrazione introdotta dal comma 11. A decorrere dall'anno di imposta 2011 la determinazione dell'ammontare della detrazione e la sua effettiva fruizione è subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie iscritte nel Fondo per la detraibilità del canone di locazione di cui al comma successivo e nel rispetto dei seguenti limiti: per gli anni di imposta 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, la deduzione è fruibile, rispettivamente nel limite di 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro annui. Si applicano comunque le detrazioni vigenti per l'anno di imposta 2010 ove più favorevoli.

13. È istituito il Fondo per la detraibilità dei canoni di locazione, alimentato per quota dalle risorse derivanti dai risparmi di spesa di cui al comma 4 e dalle maggiori entrate derivanti dall'emersione di base imponibile, e del conseguente gettito, al netto degli incrementi dovuti alla rivalutazione dei canoni, in relazione all'imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale, fatta salvo il riconoscimento di una quota delle maggiori entrate ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ammontare delle risorse affluenti nel citato Fondo. Con lo stesso decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

è determinato l'ammontare della detrazione singolarmente spettante, fino a concorrenza del limite previsto dal comma 3, dividendo il maggior gettito definito con il citato decreto ministeriale per il numero degli aventi diritto alla detrazione e tenendo conto dei nuclei familiari più numerosi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 marzo 2011, sono stabilite le modalità di fruizione della deduzione di cui al comma 1, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma.

14. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è apportata la seguente modificazione: all'articolo 8, dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta del 5 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,5 miliardi di euro nel 2011 e in 2,8 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398"».

11

COMPAGNA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: «11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo».

19

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sopprimere l'articolo 2-bis.

42

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-bis con i seguenti: «Art. 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale ed è applicato secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.

Art. 2-bis.1. (Contributo sulle valorizzazioni immobiliari). 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, da destinare a pro-

gettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonchè alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 2-bis.2. (*Addizionale sui diritti di imbarco*) 1. I comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale, un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 2-bis.3. (*Incentivi alle Unioni di comuni*) 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis.1 a 7-bis.2 si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».

9

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso «articolo 2-bis», comma 1, sostituire le parole «da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno» con le seguenti: «da applicare nella percentuale di 0,5 per cento del costo giornaliero dell'alloggio o della camera per ogni notte di soggiorno».

1

CORSARO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: «1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno sostituisce gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale».

43

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-ter con i seguenti: »Articolo 2-ter (Soppressione dell'addizionale comunale sull'IRPEF) 1. L'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa.

Art. 2-quater. (Imposta comunale sui servizi) 1. A decorrere dall'anno 2011 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno;

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un importo minimo a un importo massimo per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.

7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfaitariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.

8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.

9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.

10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.

11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.

13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

15. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comu-

nale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

51

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO, SORO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, sostituire l'articolo 2-quater con il seguente: «Art. 2-quater (Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche). 1. A decorrere dal 2011 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risultare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima. Il contributo è dovuto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sui beni immobili stessi.

2. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali ab-

battimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessati, assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.

3. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 2. Il gettito complessivo del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, nè può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il quattro per cento della somma complessiva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 2 precedente. Il comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla natura del bene, alle condizioni socioeconomiche familiari, nonchè alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in proporzione inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.

4. Il contributo si applica ai beni immobili esenti dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria, e dall'imposta di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 2, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contenzioso riguardante l'applicazione del contributo è di competenza delle commissioni tributarie.

7. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:

a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;

b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 2. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'im-

mobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.

9. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, ivi comprese opere di restauro e conservazione dei beni culturali;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sono regolate le modalità applicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 9 precedente.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i comuni montani».

61

VITALI

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La gestione, l'accertamento e la riscossione delle imposte di cui al comma 1 è svolta dai comuni».

44

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi.»;

6

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La loggia, capoverso «articolo 4», sostituire il comma 4 con il seguente: «L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile così come determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.».

45

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La predetta aliquota può essere modificata con legge di stabilità previo accordo con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto delle analisi effettuate dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove istituita, dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.».

7

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La loggia, capoverso «articolo 4», al comma 5 dopo le parole :« nel rispetto dei saldi di finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «e comunque in misura non superiore al 7 per mille.».

63

STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono altresì deliberare l'applicazione di una componente aggiuntiva in cifra fissa dell'imposta, a titolo di contributo agli oneri sostenuti dal comune per servizi, di importo compreso tra un minimo di 20 euro e un massimo di 150 euro, eventualmente modulabile per scaglioni di valore catastale dell'immobile. Alla componente aggiuntiva in cifra fissa di cui al periodo precedente, non si applica l'esclusione prevista dal comma 3, nonché le esenzioni previste dall'articolo 5, comma 8, secondo periodo».

8

BALDASSARRI, D'ALIA, GALLETTI, LANZILLOTTA

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.».

46

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 4, sostituire il comma 7 con il seguente: «7. L'imposta di cui al comma 5 è ridotta alla metà anche nel caso in cui abbia ad oggetto immobili relativi all'esercizio di attività di impresa, arti e professioni ovvero posseduti da enti non commerciali. I predetti immobili continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi.».

47

NANNICINI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. L'imposta è corrisposta con le

modalità stabilite dal comune. È fatta, comunque, salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi».

48

D'UBALDO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, al comma 4, sostituire la parola «comuni» con «contribuenti».

49

STRADIOTTO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, comma 8, sostituire le parole: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),» con le seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i),»;

50

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO, SORO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: «9-bis. Al fine di incentivare il processo di rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su basi puntuali e per microzone, l'Agenzia del territorio promuove entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento un apposito programma nazionale. I comuni aderiscono a questo programma tramite apposite convenzioni. Per i comuni che non abbiano aderito entro centottanta giorni dalla data in vigore del presente provvedimento, a decorrere dal 2011 e nelle more della revisione generale degli estimi e dei valori catastali, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai valori imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'imposta comunale sugli immobili è rideterminato sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati registrato dal 2005 ed è successivamente aggiornato a cadenza biennale, anche in misura differenziata per ciascuna area geografica e tipologia di fabbricato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla

base delle variazioni medie ponderate dei valori elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio.

52

SORO, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, al comma 1, dopo le parole «assunti con il patto di stabilità e crescita» aggiungere le seguenti: «ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorchè riscontri, anche alla luce degli eventuali interventi di riassetto complessivo del sistema tributario che potranno essere adottati, che l'attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicurino un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l'adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. In via transitoria, entro il 30 novembre di ciascun anno compreso nel triennio 2011-2013, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell'economia riferisce sulle iniziative intraprese e i risultati conseguiti relativi all'emersione della base imponibile conseguente al concorso comunale all'attività di accertamento tributario e recupero fiscale».

53

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 7-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1, e della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all'articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

64

STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente: «Articolo 7-quater (Canone municipale facoltativo): Al fine di garantire la manutenzione e la gestione degli spazi e dei fabbricati pubblici, nonché di strade, parcheggi, «spazi verdi pubblici» ed edifici comunali è istituito il canone municipale facoltativo dei servizi comuni. Il canone municipale facoltativo si applica alle unità immobiliari, possedute a qualsiasi titolo, di cui alle categorie A, B, C, e D, ad esclusione delle pertinenze di cui alle categorie C6 e C7. Il canone municipale facoltativo, per ciascuna unità immobiliare, non potrà superare l'importo di euro 150 per anno d'imposta. Il canone municipale facoltativo è disciplinato da un apposito regolamento comunale. Ogni singola amministrazione può avvalersi delle entrate derivanti dal canone di cui al presente articolo. Le entrate totali derivanti dall'eventuale approvazione del canone municipale facoltativo non potranno essere superiori alle spese sostenute dall'amministrazione per la manutenzione e la gestione degli spazi e fabbricati pubblici».

54

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale esclusione non si applica alla costruzione delle banche dati informative di cui agli articoli 4 e 5 del presente provvedimento».

65

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento».

56

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

*Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente: »5. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, che tenga conto della determinazione dei fabbisogni *standard* e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali, sono distinte le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009. Con il medesimo decreto è istituito e disciplinato il Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 8-bis.*

Conseguentemente, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

«Art. 8-bis. (Disciplina del Fondo perequativo di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009).

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei comuni, i tributi propri e le partecipazioni ai tributi erariali dei comuni sono attribuite ai soli fini della determinazione dei trasferimenti perequativi da erogare ai comuni stessi al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali. Ai fini dell'effettivo finanziamento delle funzioni comunali i gettiti dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali sono comunque non vincolati nella destinazione.

2. Nel bilancio dello Stato è istituito il Fondo perequativo a favore dei comuni alimentato dalla fiscalità generale. Il Fondo è articolato in due componenti. La prima riguarda le funzioni fondamentali, la seconda le funzioni diverse da quelle fondamentali.

3. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare complessivo pari alla somma per tutti i territori regionali delle differenze tra i fabbisogni *standard* dei comuni e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi propri e alle partecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento delle funzioni fondamentali. La capacità fiscale standardizzata è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi propri e delle partecipazioni ai tributi erariali dei comuni che consentano ai comuni di almeno un territorio regionale di finanziare integralmente i rispettivi fabbisogni *standard*.

4. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle non fondamentali le assegnazioni al Fondo perequativo a favore dei comuni sono determinate in modo tale da garantire un ammontare pari alla somma per tutti i territori regionali di una quota delle differenze tra la capacità

fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale entrambe calcolate sui tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni assegnate al finanziamento di tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata in corrispondenza dei livelli minimi di aliquota dei tributi destinati al finanziamento delle suddette funzioni che garantiscano ai comuni di almeno un territorio regionale un ammontare pari alla spesa storica pro capite per queste funzioni nella calcolata su tutti i comuni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili di ciascun territorio regionale destinati al finanziamento delle suddette funzioni.

5. Nel bilancio di ciascuna Regione è istituito un Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale. Le attribuzioni per abitante dal Fondo perequativo a favore dei comuni istituito nel bilancio dello Stato ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale delle singole Regioni sono pari:

a) per la componente relativa alle funzioni fondamentali dei comuni alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari determinati in termini *standard* relativi a tali materie e la capacità fiscale standardizzata dei rispettivi comuni destinata alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento riferita al finanziamento dei fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali dei comuni è determinata secondo le modalità di cui al comma 3;

b) per la componente relativa alle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale entrambe calcolate sui tributi destinati alla copertura delle funzioni dei comuni diverse da quelle fondamentali. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata dei comuni di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui al comma 4.

6. Le attribuzioni dal Fondo perequativo a favore dei comuni ai Fondi perequativi dei comuni compresi nel territorio regionale non hanno vincolo di destinazione.

7. Ciascuna Regione provvede a ripartire le risorse complessive del proprio Fondo perequativo dei comuni compresi nel territorio regionale tra i singoli comuni secondo le seguenti modalità:

a) sulle funzioni fondamentali il riparto operato da ciascuna Regione deve essere tale da rendere possibile in ciascun comune il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni sui tributi erariali assegnati ai comuni per il finanziamento di tali funzioni. È fatta salva la possibilità per lo Stato di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale leggi regionali di riparto delle risorse che non consentano il raggiungimento di questi obiettivi. In alterna-

tiva, lo Stato può ricorrere ai poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione;

b) sulle funzioni diverse da quelle fondamentali i criteri di riparto adottati da ciascuna Regione sono determinati mediante accordi raggiunti in sede di Consiglio delle autonomie tenendo conto dei tributi propri e delle compartecipazioni assegnate ai comuni per il finanziamento di tali funzioni».

55

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il finanziamento del Fondo è garantito dallo Stato, a valere sui gettiti dei tributi erariali le cui quote sono attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del presente provvedimento. Il decreto deve contenere l'indicazione degli stanziamenti per comparto tenendo conto dei fabbisogni standard per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard in sede di accordo in Conferenza stato città ed autonomie locali viene aggiornata l'entità del Fondo e le fonti di finanziamento.

57

BOCCIA, VITALI, ENZO BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sostituire il comma 6 con i seguenti: »6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si provvede al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali. Con il medesimo decreto si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

a) i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;

b) i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggiori; renni;

c) nel caso di abitazioni locare a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20 per cento dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione.

d) la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;

e) la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

f) il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravati fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

6-bis. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma. Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

6-ter. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate».

58

CAUSI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 8, sopprimere i commi 6-bis e 6-ter.

20

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente: Articolo 8-bis (Clausola di invarianza del prelievo fiscale a carico del contribuente) Dall'attuazione del presente decreto non può derivare alcuna alterazione del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

21

BELISARIO

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: Articolo 8-bis (Vincolo di mancato incremento del prelievo fiscale) L'attuazione del presente decreto non può determinare alcun incremento del prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.

12

COMPAGNA

Inserire la seguente osservazione

«valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione delle disposizioni contenute all'articolo 2 in materia di cedolare secca anche ai casi di contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, qualora il locatore sia una persona fisica che effettua la locazione non in regime di impresa o di lavoro autonomo».

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale
(Atto n. 292)**

**RIFORMULAZIONI PROPOSTE DAL RELATORE LA LOGGIA
ALLE MODIFICHE PRESENTATE AL PROPRIO PARERE**

25.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO,
STRADIOTTO (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole «è devoluto ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito» con le seguenti «sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito».

13.

BELISARIO (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il gettito di cui al presente comma affluisce al Fondo sperimentale di riequilibrio nella misura di un quarto ed è devoluto, per la parte rimanente, al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la compartecipazione stessa».

29.

VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO,
STRADIOTTO (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «31 ottobre» con le seguenti «15 ottobre».

30.

MISIANI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, al comma 5, sostituire le parole «trentesimo giorno» con le seguenti «quarantacinquesimo giorno».

59.

VITALI (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 1, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali».

1.

CORSARO (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 2-bis (Imposta di soggiorno), dopo il primo comma, inserire il seguente: «1-bis. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire in tutto o in parte gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.»

47.

NANNICINI, VITALI, ENZO BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, capoverso articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

20 e 21.

BELISARIO (*Nuova formulazione*)

Alla condizione del parere del relatore La Loggia, all'articolo 7-ter, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole «In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di federalismo fiscale municipale
(Atto n. 292)**

**PROPOSTE INTEGRATIVE DEL RELATORE LA LOGGIA
ALLA PROPRIA PROPOSTA DI PARERE**

Aggiungere nella premessa:

considerata l'esigenza di definire nel medio termine uno stabile sistema delle entrate degli enti locali, in grado di assicurare coerenti forme di autonomia impositiva e un adeguato livello di risorse ai comuni per l'assolvimento delle funzioni a loro attribuite, in un quadro coordinato con la finanza regionale e con le linee di una organica riforma del sistema tributario nazionale che ripartisca ordinatamente le fonti e le basi imponibili tra Stato regioni ed enti locali;

considerata la necessità anche a breve termine di coordinare le norme del presente decreto con le disposizioni dello schema di decreto in via di approvazione sulla finanza regionale, valutando la effettiva dinamica delle basi imponibili, la loro distribuzione ed evoluzione sul territorio nazionale nonché gli interventi di riassetto complessivo del sistema tributario nazionale;

considerato che la attuazione delle disposizioni del presente decreto deve accompagnarsi al rafforzamento delle procedure per il monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed a tecniche obiettive di valutazione della qualità della spesa dell'insieme delle pubbliche amministrazioni;

considerato che il Governo ha istituito una commissione di studio per una riforma organica del sistema tributario per una riforma mirata ad una equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse tipologie di tributi e basi imponibili e tra i diversi soggetti fiscali.

Alla condizione:

All'articolo 1, anteporre il seguente: «Articolo 01.

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi dalle Regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.»

Sostituire l'articolo 2-bis con il seguente: «Articolo 2-bis. (Imposta di soggiorno). 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni dei Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire con deliberazione del consiglio, una imposta

di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i Comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»

All'articolo 2-quater (Imposta di scopo), sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 ottobre 2011, è disciplinata la revisione dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in modo da tale da prevedere:

a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nel comma 149 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dal comma 147 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006;

c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.

Inserire le seguenti osservazioni:

g) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

h) individui il Governo gli strumenti più idonei affinché nel procedimento di adozione del regolamento relativo alla disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno siano coinvolte le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive;

i) valuti il Governo l'opportunità di procedere al riordino dei prelievi relativi ai servizi comunali, incluso quello avente ad oggetto la gestione dei rifiuti solidi urbani, avendo riguardo anche alla superficie ed alla rendita catastale degli immobili, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente prevedendo, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; valuti il Governo inoltre l'opportunità di rivedere le esenzioni ed agevolazioni vigenti in conformità con la normativa europea;

j) valuti il Governo l'opportunità di provvedere al riordino dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche al fine di rideterminare, a decorrere dall'anno 2014, l'aliquota di base della predetta addizionale, in sostituzione della compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 3, riducendo contestualmente le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza statale, con l'obiettivo di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente; valuti inoltre il Governo l'opportunità, al fine di garantire la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema tributario è informato, di consentire ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti di stabilire, entro un limite massimo di aliquota fissato dalla norma statale, aliquote dell'addizionale IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

k) individui il Governo gli strumenti più idonei al fine di distinguere le fonti di finanziamento dei comuni ai sensi dell'articolo 11 della citata legge n. 42 del 2009, indicando gli stanziamenti per comparto, tenendo conto della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali e del conseguente superamento del criterio della spesa storica, nonché delle capacità fiscali per le funzioni diverse da quelle fondamentali e garantendo che, anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard, in sede di intese in Conferenza Stato-città ed autonomie locali vengano aggiornati l'entità del fondo e le fonti di finanziamento;

l) adotti inoltre il Governo le iniziative necessarie, nell'attuazione delle disposizioni concernenti il fondo perequativo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 42 del 2009, affinché non si tenga conto, ai fini della sua determinazione di tale fondo, delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale;

m) valuti il Governo, alla luce dei risultati dell'emersione in sede di prima applicazione del presente provvedimento e degli effetti redistributivi, se non sia possibile introdurre, a decorrere dal 2014, elementi di progressività nella determinazione delle aliquote della cedolare;

n) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire il coordinamento della disciplina relativa all'abitazione principale contenuta nel decreto legislativo con le altre disposizioni della legislazione statale;

o) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire l'aggiornamento e l'attribuzione delle classi catastali da parte dei Comuni sulla base della normativa vigente;

p) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, nell'ambito della riforma fiscale allo studio, la riduzione dell'aliquota IVA sulle attività legate al turismo, allineandola alle aliquote dei paesi del Mediterraneo (Spagna, Francia, Grecia, ecc.), nostri naturali concorrenti, al fine di compensare le misure previste con l'imposta di soggiorno per i comuni, a tutela della competitività delle imprese turistiche italiane;

q) individui il Governo gli strumenti più idonei per assicurare che la tempestiva adozione di una riforma organica del sistema tributario nazionale si collochi in un quadro organico di federalismo fiscale, quale risulta dall'attuazione della legge n. 42 del 2009 per i comuni, le province e le Regioni;

r) valuti il Governo, anche nella previsione di una riforma fiscale complessiva, l'opportunità di prevedere misure in favore delle famiglie, tenendo conto anche del numero dei figli a carico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 1° febbraio 2011

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce che la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha inviato una informativa riguardante alcune indagini giudiziarie in corso, che hanno preso le mosse dalle segnalazioni inviate dalla Commissione in merito alla situazione dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa.

Seguito dell'inchiesta sull'analisi comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane: audizione di persone informate sul coordinamento, la gestione e lo sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS)

Intervengono i seguenti membri della Cabina di Regia NSIS: il dottor Filippo Palumbo e la dottoressa Rossana Ugenti, dirigenti del Ministero della salute; il dottor Giovanni Gasparella e il dottor Antonio Bozza, rappresentanti tecnici della Regione Lazio. Interviene, altresì, la dottoressa Lidia Di Minco, dirigente del Ministero della salute con compiti di segreteria della Cabina di Regia.

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il dottor Filippo PALUMBO, la dottoressa Rossana UGENTI e il dottor Giovanni GASPARRELLA relazionano alla Commissione sulle tematiche della gestione e dello sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, il PRESIDENTE e i senatori ASTORE, PORETTI e COSENTINO.

Replicano il dottor PALUMBO e la dottoressa UGENTI.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori odierni, riservandosi l'invio di una nota scritta recante ulteriori richieste di delucidazione e documentazione.

La seduta termina alle ore 15,05.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 1° febbraio 2011

139^a Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 14.

(2322-A) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, osservando che il criterio di delega, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *e*), appare potenzialmente lesivo dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali. Quanto ai relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(169) RAMPONI. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in materia di riforma strutturale delle Forze armate

(Parere alla 4ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato su testo ed emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che sia introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni approvate successivamente al decreto legislativo n. 464 del 1997, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 147, del decreto-legge n. 262 del 2006 e all'articolo 14 della legge n. 240 del 2010, che opportunamente, in base a canoni di ragionevolezza, hanno progressivamente introdotto adeguate limitazioni ai riconoscimenti dei crediti formativi al fine di acquisire il titolo della laurea.

Quanto al relativo emendamento, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, riferendo ad esso la condizione posta sul testo.

Convieni la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (n. 313)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostative, rilevando, all'articolo 2, che la previsione di un'agenzia sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del ministro non appare pienamente conforme al criterio di delega di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *h*) della legge n. 96 del 2010, ove si chiede che l'autorità nazionale di regolamentazione sia indipendente e svolga le sue funzioni in regime di autonomia tecnico-operativa e in piena ed effettiva separazione strutturale. Ritiene opportuno segnalare, inoltre, che non sembra attuato il criterio di delega di cui all'articolo 37, comma 2, lettera *m*) della legge n. 96 del 2010.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per

quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE» (n. 315)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare osservazioni non ostantive.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 1° febbraio 2011

42^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, e della direttiva 2009/113/CE della Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE (n. 323): osservazioni favorevoli con rilievi;

alla 10^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli» (n. 322): osservazioni favorevoli.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 399 di mercoledì 26 gennaio 2011, seduta della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, alla pagina 107, quindicesima riga, sostituire le parole: «**Seguito dell'inchiesta su alcuni aspetti della medicina territoriale, con particolare riguardo al funzionamento dei Servizi pubblici per le tossicodipendenze e dei Dipartimenti di salute mentale**» con le seguenti: «**Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale**».

